



FALCRI
aderente
CONFSAL

RISCHIO RAPINA IN BANCA

**MANUALE
PER IL
SINDACALISTA
FALCRI**

**COORDINAMENTO
NAZIONALE FALCRI**

**SALUTE E
SICUREZZA
DEI LAVORATORI**





aderente
CONFSAL

**RISCHIO
RAPINA IN BANCA**

**MANUALE
PER IL
SINDACALISTA
FALCRI**



**COORDINAMENTO
NAZIONALE FALCRI**

**SALUTE E
SICUREZZA
DEI LAVORATORI**

**Si può ragionevolmente ritenere che
chi pensa che il denaro possa tutto,
sia egli stesso disposto a tutto per il denaro.**

(Benjamin Franklin)

**Nel mondo c'è quanto basta per le necessità
dell'uomo,
ma non per la sua avidità.**

(Gandhi)

A cura della Segreteria Nazionale

Coordinatore:

Joseph Fremder

Ringraziamenti a:

Francesca Del Conte, Roberto Ferrari,
Franco Del Conte, Bianca Desideri

© Copyright - 2010
Tutti i diritti riservati
VOLUME FUORI COMMERCIO
Riproduzione anche parziale vietata



INDICE

INTRODUZIONE	Pag. 10
Norme comportamentali prima, durante e dopo la rapina	Pag. 15
1. Prima della rapina	
2. Durante la rapina	
3. Dopo la rapina	
Anche l'ABI interviene sui comportamenti da tenere in caso di rapina	Pag. 19
Importanti indicazioni sull'utilizzo della consolle di comando apertura/chiusura porte d'ingresso del pubblico	Pag. 19
Valutazioni utili sugli strumenti più utilizzati dalle banche al fine d'impedire la rapina	Pag. 21
Videosorveglianza: la Cassazione rimette le "cose" al loro posto	Pag. 26
Alcuni luoghi comuni e...qualche bugia	Pag. 27
Il sindacato interviene per legge a tutela della salute e della sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori	Pag. 28
Anche attraverso il ccnl il sindacato può incidere profondamente sulla sicurezza e quindi sul "rischio rapina"	Pag. 28
Come leggere gli articoli ovvero "non è tutto oro quel che luccica"	Pag. 30
Crollano le rapine in banca - 27% (articolo da "La Repubblica" 9 giugno 2009)	
I protocolli tra ABI e Prefetture	Pag. 33
Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca (Firenze 17 marzo 2009)	
Come un caso locale può trasformarsi in argomento con valenza nazionale:	Pag. 42
Esposto alla Procura della Repubblica ed alle ASL di Milano Cronistoria e pubblicazione del "caso BNL" - correva l'anno 2007 Senza Guardie troppe rapine (articolo "La Repubblica" 2 agosto 2007) All'esposto si aggiungono ulteriori segnalazioni L'esposto e gli incontri portano ad una prima risposta della ASL Da esposto locale ed aziendale a documento nazionale Il 1° ottobre 2009 avviene l'incredibile	



Dopo il gran rifiuto delle altre OO.SS. le ASL proseguono con caparbia e danno vita al documento finale	
"Linee d'indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine" (Comitato Tecnico Interregionale PISLL - 18.02.2010)	Pag. 73
All'incontro del 17 marzo 2010 convocato dal "Comitato Tecnico Interregionale PISLL" partecipano tutti i Sindacati, l'ABI ed alcune Banche.	
Circolare ABI serie Lavoro n. 45 14 Aprile 210	Pag. 87
Istruzioni operative ABI alle proprie Associate su "Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine" - Luglio 2010	Pag. 89
OSSIF 2009 - Centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine Rapine in Banca - dati dal 2000 al 2007	Pag. 104
Raccolta di scritti di Franco Del Conte (da Professione Bancario)	Pag. 117
Articoli su rapine in banca tratti da diversi quotidiani	Pag. 125
Modulistica - fac simile	Pag. 142
Richiesta di rivisitazione dell'accordo sulla sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori	
Rimozione sistemi d'allarme per l'attivazione delle Forze dell'Ordine a rapina in corso	
Consolle apertura porta M/D posizionata all'interno del box del cassiere	
Stazionamento guardie giurate armate all'interno delle agenzie	
Richiesta d'intervento sul peggioramento delle condizioni delle Lavoratrici e dei Lavoratori sul rischio rapina in agenzia	
Richiesta d'incontro Semestrale art. 11 CCNL	
Richiesta di chiusura al pubblico per agenzia con un solo addetto all'interno dei locali	



MANI IN ALTO!



**RAPINA A
MANO ARMATA**
STERLING HAYDEN - COLEEN GRAY
REGIA: STANLEY KUBRICK

Non tutti ricordano che “Rapina a mano armata” (the killing) è un bellissimo film del 1956 diretto da Stanley Kubrick che racconta la storia di una rapina ad un ippodromo.

Questa pellicola rappresenta una buona base di partenza per analizzare l’evento rapina dal momento che, non si limita ad un semplice racconto “poliziesco/avventuroso”, ma approfondisce il tema scomponendolo ed analizzandolo sotto diversi profili tutti diversi ma, tutti collegati indissolubilmente l’uno all’altro.

Volendo uscire dalla finzione per calarci nella ben più preoccupante realtà quotidiana, passando dall’ippodromo alle agenzie delle banche, ogni volta che si apre la discussione su come impedire una rapina ma soprattutto su come tutelare la salute di chi lavora e ne rimane vittima, ci troviamo sempre e comunque di fronte alla “costante” dei “differenti punti di vista”.

Ad onor del vero, ogni volta che si avvia una discussione tra sindacati e aziende sulle soluzioni da adottare, ci troviamo sempre di fronte ad un’altra “costante”: **I COSTI!**

Dal nostro punto di vista è del tutto evidente che, se una valutazione viene condizionata da fattori esterni come il risparmio su un capitolo così delicato come “il rischio rapina”, la scelta che ne verrà fuori non potrà sicuramente essere la migliore possibile. Purtroppo stiamo vivendo una fase storica dove le persone vengono costantemente sacrificate all’altare del bilancio e quindi, laddove il sindacato si sforza per far prevalere il buon senso, cercando di porre al centro del sistema l’individuo/lavoratore e la sua sicurezza/salute, non si possono che registrare scontri ed incomprensioni.

La **FALCRI** è da sempre impegnata sul fronte della tutela della salute e della sicurezza di chi lavora, formando ed informando le proprie strutture al fine di indirizzarle lungo un percorso che non accetti supinamente “il risparmio” come un evento inevitabile o naturale.



Questo volume, significativamente intitolato “**MANI IN ALTO**”, vuole dare un ulteriore contributo nella costruzione del percorso da tempo intrapreso, in modo da non ritrovarsi ancora a dover parlare delle “**MANI IN ALTO**” di chi subisce una rapina, così come di chi si arrende ai voleri del mercato con il conseguente arricchimento dei “**soliti noti**”, sempre però, sulla pelle delle **Lavoratrici e dei Lavoratori**.

Ed è così che il volume si apre con alcune importanti linee guida su come comportarsi prima, durante e dopo una rapina; passaggi utili per permettere al sindacalista di intervenire attivamente, attraverso la produzione di volantini, per rafforzare norme comportamentali di buon senso e universalmente riconosciute. Attraverso l’analisi dei principali strumenti di security utilizzati dalle banche per ostacolare/impedire la rapina e l’approfondimento di importanti capitoli riguardanti il “rischio”, a cominciare dai protocolli sottoscritti da ABI, Banche e Prefetture fino all’utilizzo della consolle di apertura porte, si vuole consegnare al rappresentante sindacale validi ed utili mezzi da utilizzare: sia durante gli incontri con la direzione che, per la formazione delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

La trattazione, prosegue poi con l’integrale pubblicazione della documentazione del “**caso BNL**”, che ha giocato un ruolo importante nella realizzazione del documento finale nazionale delle ASL in cui vengono statuite alcune importanti linee guida sul rischio rapina.

Successivamente, troviamo le tabelle ed i grafici dell’**OSSIF** sulle rapine avvenute negli ultimi anni nel settore del credito in Italia, strumenti che ben possono essere utilizzati dal sindacalista di base in particolare durante gli incontri sulla Sicurezza delle Lavoratrici e dei Lavoratori.

Grande il supporto che, un’attenta lettura delle numerose pubblicazioni di Franco Del Conte (*Responsabile del Coordinamento Falcri Salute e Sicurezza*) apparse su “Professione Bancario”, qui riproposte, potranno dare ad ognuno di noi sul tema della Salute e Sicurezza dei Lavoratori e delle Lavoratrici.

“**MANI IN ALTO**”, così come gli altri manuali, si conclude con un’interessante e sempre utile raccolta di **modulistica FAC-SIMILE** da utilizzare, sempre però, dopo aver apportato le opportune modifiche.



aderente
CONFSAL

RISCHIO
RAPINA IN BANCA

MANI
IN ALTO



NORME COMPORTAMENTALI

Prima, Durante e Dopo la rapina

PRIMA DELLA RAPINA

Se da una parte, non esiste un sistema di protezione/prevenzione in grado di garantire che la rapina al 100% non sarà messa in atto; d'altra parte, la legge impone comunque l'obbligo di attuare, nei luoghi di lavoro, la migliore protezione possibile e conosciuta nel tentativo reale di impedire il verificarsi dell'evento lesivo "rapina". L'obbligo così previsto, però, mal si combina con le frequenti scelte aziendali molto spesso condizionate dalla "cultura" del risparmio a tutti i costi. Ed è proprio in virtù di questa cultura che, le Banche, spesso utilizzano sistemi anti-rapina inefficaci poiché, offrendo un evidente ed immediato risparmio economico, favoriscono l'aumento delle rapine spesso rendendole più pericolose e prolungate nel tempo, con gravi danni per le lavoratrici ed i lavoratori presenti all'interno delle agenzie coinvolte.

Per le ragioni di cui sopra è il Sindacato, quindi, a dover mettere in azione tutti i suoi strumenti in modo da costringere la propria Azienda di Credito ad attivare, al di là dei costi, i migliori strumenti anti-rapina possibili, poiché la salute psicofisica di chi lavora non può essere subordinata e messa a repentaglio dal mero risparmio economico.

Di quali strumenti dispone il Sindacato e quali strumenti può attivare?

- **Eleggere** nella propria Azienda i Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza (RLS). Gli RLS sono la figura prevista dalla legge che si occupa esclusivamente di Salute e Sicurezza. Gli RLS vengono eletti dalle Lavoratrici e dai Lavoratori.
- **Rinnovare** il CIA e, all'interno di questo, specificatamente il capitolo riguardante la salute e la sicurezza delle colleghe e dei colleghi.
- **Attivare** ogni 6 mesi la Semestrale (prevista dal CCNL) che interviene anche su salute e sicurezza.
- **Pretendere** la "ridiscussione" di eventuali accordi sulla sicurezza sottoscritti in Azienda che non garantiscono più l'obiettivo perché troppo datati o perché contenenti soluzioni che si sono dimostrate inefficaci nel tempo.

E' compito del Sindacato ricordare che, ogni agenzia, ha una sua personale e particolare "storia" fatta dall'unione di molti elementi eterogenei quali: l'ubicazione geografica, la tipologia degli abitanti, la microcriminalità e la criminalità presente sul territorio, il numero e la tipologia delle rapine subite, nonché il numero e le condizioni di salute dei dipendenti che la compongono.



Fondamentale è sapere come la migliore protezione per un'agenzia, nasca spesso dalla fusione di più strumenti e che, a tale scopo, è indispensabile conoscere il territorio dove questa sia ubicata (in questo caso si consiglia l'utilizzo della "Semestrale").

Quindi, così come non esiste uno strumento di prevenzione negativo in assoluto, così non ne esiste uno in grado, "da solo", di azzerare o risolvere il rischio che una rapina si verifichi.

Esistono, invece, tanti e vari strumenti che, solo se combinati fra loro, sono in grado di aumentarlo o diminuirlo.

Vedremo poi nel dettaglio come cambiano le situazioni a seconda dei sistemi utilizzati e quali sono i lati deboli di ogni sistema preso da solo.



DURANTE LA RAPINA

Se, nostro malgrado, siamo vittime di una rapina dobbiamo ricordarci che ogni nostra decisione può mettere a repentaglio non solo la nostra **VITA**, ma anche quella delle altre persone presenti all'interno dell'agenzia.

Non dobbiamo reagire per nessun motivo ed in nessun modo ma, anzi, dobbiamo favorire la conclusione dell'evento criminoso nel più breve tempo possibile e fare in modo che i rapinatori si allontanino senza intoppi dall'agenzia.

Solo allora potremo/dovremo dare l'allarme alle Forze dell'Ordine ed attivare le funzioni della Banca oltre ad avvertire il Sindacato e gli RLS.

Ogni atto di reazione ai rapinatori può comportare pericoli gravissimi non solo per chi reagisce, ma anche per tutti gli altri presenti; infatti, dobbiamo ricordarci sempre come ogni rapina rappresenti di per se un evento potenzialmente **MORTALE**. Non dobbiamo assolutamente rischiare di renderci responsabili di avvenimenti che possono avere risvolti, psichici e fisici, gravissimi per i soggetti coinvolti; dobbiamo sapere, inoltre, come di certi atteggiamenti si risponda oltre che all'Azienda anche alla Magistratura. **Gli atti eroici lasciamoli agli attori dei film!!**





DOPO LA RAPINA

Il Sindacato e gli RLS è bene che si rechino sul posto, non solo per verificare insieme ai colleghi coinvolti come si sono svolti i fatti, ma anche per portare loro il conforto e la solidarietà necessari. Le lavoratrici ed i lavoratori vittime della rapina, invece, dovrebbero recarsi al Pronto Soccorso per denunciare l'accaduto e sottoporsi a visita medica in modo da certificare eventuali danni anche di carattere psichico. In alternativa, comunque, le colleghe ed i colleghi dovrebbero sottoporsi a visita dal proprio **medico/specialista** di fiducia sempre però dopo averlo reso edotto di quanto accaduto. Sarà cura del Sindacato verificare se, successivamente agli eventi, l'azienda abbia attivato il proprio presidio medico e/o lo psicologo. E' buona prassi inoltre che, subito dopo la rapina, tutte le Banche chiudano l'agenzia per il tempo rimanente alla conclusione della giornata lavorativa, nonché collochino, per un numero di giorni (di solito una settimana) una Guardia Giurata Armata Fissa a presidiare l'ingresso. Qualora questa prassi non venga attuata, esisteranno i presupposti necessari affinché il Sindacato possa intervenire in modo deciso. Gli RLS hanno lo specifico compito di verificare se, dopo il verificarsi della rapina, l'Azienda abbia modificato, come previsto dalla legge, il **Documento della Valutazione dei Rischi** (DVR). Il Sindacato non ha accesso al DVR ma può e deve attivarsi a difesa dell'agenzia rapinata, pretendendo l'applicazione di nuove ed idonee misure dal momento che, quelle preesistenti, sono risultate insufficienti. s



ANCHE L'ABI INTERVIENE SUI COMPORTAMENTI DA TENERE DURANTE LA RAPINA

Nel 2009 viene pubblicato e distribuito dall'ABI un volume dal titolo: **"ANTIRAPINA - Guida alla sicurezza per gli operatori di sportello"**.

All'interno del capitolo 7 viene indicata la linea di comportamento che i lavoratori devono adottare in caso di rapina, ricordando che: le disposizioni sono il frutto di concetti largamente ripresi nelle circolari e nelle informative delle direzioni delle banche. E' quindi importante che, ogni Sindacalista, operi un'opportuna verifica tra quanto avviene e "si dice" nella propria Azienda con quanto disposto dall'ABI. Riportiamo alcuni passaggi contenuti nel testo.

- **Non reagire contro i rapinatori**

Agire d'impulso o peggio reagire contro i banditi sono comportamenti assolutamente da evitare. Qualsiasi azione avventata può mettere a rischio l'incolumità fisica propria e dei presenti.

- **Non muoversi se non per ordine dei banditi**

In ogni caso è bene non trasgredire gli ordini dei banditi.

- **Non innervosire i rapinatori**

E' necessario non dare indicazioni false ai rapinatori.

- **Non cercare di impedire la fuga dei banditi**

IMPORTANTI INDICAZIONI SULL'UTILIZZO DELLA CONSOLLE DI COMANDO

APERTURA/CHIUSURA PORTE D'INGRESSO DEL PUBBLICO

Non sono rari i casi in cui le Direzioni delle agenzie collocano la "consolle" di controllo **apertura-chiusura** dell'accesso al pubblico, all'interno del box dell'Operatore di Cassa. Questo comportamento non deve e non può essere accettato dal Sindacato per i seguenti motivi:

- Il **cassiere** ha tra i suoi compiti anche quello di utilizzare contante e valori (versamenti/prelevamenti) e ne risponde anche in solido all'Azienda. **Non deve** quindi **essere disturbato/distratto** dalle continue richieste d'intervento che la clientela gli rivolge al fine di superare il Metal Detector quando questi non permette l'ingresso nell'agenzia.

- La **consolle** va quindi **collocata in un luogo che non corrisponda al box dell'Operatore di Cassa** (dietro le casse, nell'ufficio del Responsabile dell'Agenzia etc.).



• Qualora, come avviene frequentemente, un cliente reclami l'intervento del personale dell'Agenzia per poter entrare poiché il Metal Detector non glielo consente, la regola da seguire con il buon senso o attraverso la sottoscrizione di un regolamento/accordo dovrà essere la seguente:

a) Se il cliente è conosciuto, la porta (metal detector) potrà essere sbloccata dal collega che in quel momento si trova ad essere più vicino, per poi essere immediatamente riattivata.

b) Se il cliente non è conosciuto, l'intervento potrà essere effettuato solo dal Responsabile dell'Agenzia che, rispondendo delle scelte adottate, farà le opportune valutazioni.

La consolle con Metal Detector non va mai sbloccata, se non momentaneamente, ed in ogni caso seguendo le disposizioni della sicurezza aziendale.

Qualora queste ultime non venissero condivise dal Sindacato e fossero ritenute in contrasto con i principi stabiliti dalle leggi e dagli accordi, il Sindacato ha l'obbligo di intervenire attivando le iniziative più opportune.



VALUTAZIONI UTILI SUGLI STRUMENTI PIU' UTILIZZATI DALLE BANCHE AL FINE D'IMPEDIRE LA RAPINA

GUARDIA GIURATA ARMATA FISSA

Anche a livello statistico è ormai pacifico che, la Guardia Giurata Armata Fissa, è il miglior deterrente conosciuto per prevenire/impedire le rapine con armi da taglio. Infatti, il rapinatore "mordi e fuggi" con coltello/taglierino vede nella Guardia Armata, a presidio dell'ingresso dell'Agenzia, un ostacolo insormontabile sia per entrare nei locali dell'agenzia che per uscirne, una volta portata a termine l'eventuale rapina.

E' statisticamente provato che il rapinatore "mordi e fuggi", armato di coltello, rivolge la propria attenzione alle agenzie non presidiate da Guardie Armate.

Le Aziende però, pur riconoscendone l'indubbia utilità e l'elevato potere deterrente, tendono a non utilizzare le Guardie Giurate Armate Fisse per una mera questione di costi e quindi di risparmio.

Ne è prova il fatto che, nei giorni successivi ad una rapina, le Banche, per tranquillizzare colleghi e clientela, usino collocare per diversi giorni una Guardia Giurata Armata Fissa a presidio dell'agenzia.

GUARDIA GIURATA ARMATA A GIORNI ALTERNI

Rappresenta una contraddizione, resa ancor più evidente ogni volta che un'agenzia così protetta viene rapinata.

La rapina avviene sempre ed ovviamente nella giornata di non presenza della Guardia; è infatti, molto semplice per i rapinatori studiarne i tempi di utilizzo.

PORTE D'INGRESSO CON METAL DETECTOR

Pur non rilevando frequentemente la presenza di taglierini ed armi da taglio di non grandi dimensioni, questo strumento si conferma come uno dei più importanti deterrenti contro le rapine impedendo l'ingresso di armi da fuoco, bombe etc...

Recentemente, le Banche cercano di trovare soluzioni alternative ritenendo che l'uso di questo strumento "disturba ed innervosisce" la clientela poiché, per potere entrare deve depositare borse, chiavi, telefonini ed altri oggetti personali. Gli ingressi con Metal Detector richiedono una manutenzione attenta e periodica.



VIDEOSORVEGLIANZA

Normalmente la **Videosorveglianza** si compone di un numero elevato di telecamere (da 16 a 20) disposte in punti strategici dell'agenzia e collegate, in tempo reale, alla centrale operativa di un **Istituto di Vigilanza** che ha il compito di osservare quanto accade nell'agenzia e dare l'allarme alle Forze dell'Ordine, in caso di evento criminoso.

E' uno strumento molto pericoloso per chi è vittima di una rapina poiché, attivando le Forze dell'Ordine, ne rende possibile e probabile un intervento a rapina in corso, con tutte le conseguenze del caso per le lavoratrici ed i lavoratori e la clientela presenti all'interno dell'agenzia. Laddove le Banche si sono affidate alla videosorveglianza eliminando la Guardia Armata, è storicamente provato come il numero di rapine sia aumentato. Va tenuto in considerazione, peraltro, come nella stragrande maggioranza dei casi, la vigilanza non si sia accorta della rapina e quindi non abbia allertato le Forze dell'Ordine.

La videosorveglianza, se utilizzata durante l'orario di lavoro è uno strumento sconsigliabile e pericoloso, mentre, se utilizzato ad agenzia chiusa ed in particolare nelle ore notturne diviene uno strumento fondamentale e di grande utilità per impedire le rapine con il cosiddetto **"comitato d'accoglienza"** o con assalto ai caveau attraverso picconature e scavi.

La videosorveglianza, infatti, attiva ed allerta la centrale anche attraverso onde sonore (oltre una certa soglia) quindi nel momento in cui, al calare delle tenebre, i rapinatori scavano scatta l'allarme che permetterà di sventare la rapina progettata. Ultimamente sempre più Banche utilizzano la videosorveglianza attiva, aumentando ulteriormente i rischi ed i pericoli in capo ai presenti al momento della rapina; dal momento che la vigilanza può intervenire, con conseguenze facilmente immaginabili, bloccando di propria iniziativa: ingressi, casseforti e mezzi blindati.

VIDEOREGISTRAZIONE

Questo strumento **registra**, su VHS o CD o DVD, le **immagini riprese** da una telecamera puntata sull'ingresso dando così la possibilità alle Forze dell'Ordine di visionare dopo la rapina le persone che sono entrate nell'agenzia nel periodo di tempo in cui questa si è svolta.

Normalmente la **cassetta o il CD è protetto da un piccolo blindato che può essere aperto dall'Azienda solo in presenza di un sindacalista.**



ROLLER CASH

In una delle tante definizioni che lo pubblicizzano si legge che: **"si tratta di un dispositivo introdotto nel mercato nel 1991 per la protezione delle banconote e la gestione di cassa e che ha comportato nel suo diffuso utilizzo presso il sistema bancario e postale un significativo contenimento del danno patrimoniale"**.

Siamo di fronte quindi ad un sistema che per sua definizione **"protegge il denaro"**. Il Roller Cash è un mezzo blindato che ritarda la consegna del denaro a seconda dell'importo e, solo in seguito, all'imputazione di un'operazione di cassa.

In un'agenzia che ne è dotata, il contante, non è immediatamente disponibile e questo dal punto di vista dell'appetibilità dell'agenzia dovrebbe scoraggiare la rapina. Bisogna però ricordare che, le Banche che lo utilizzano spesso decidono di accompagnare l'introduzione di questi sistemi con l'eliminazione della Guardia Giurata Armata Fissa e/o del Metal Detector agli ingressi.

I soggetti criminali hanno così realizzato come, l'assenza della Guardia e del Metal Detector all'ingresso, rende possibile far entrare dei complici con il coltello, minacciare clienti o colleghi ed addirittura sbloccare la porta d'ingresso per permettere ad altri rapinatori armati di pistola di entrare. A questo punto, i presenti vengono sequestrati (legati e chiusi in qualche locale), mentre, altri lavoratori, sotto la minaccia delle armi da fuoco, vengono costretti ad aprire la cassaforte ed a svuotare i Roller Cash.

Le rapine divengono così lunghissime, pericolosissime e spesso implicano ingenti perdite economiche. Più i rapinatori rimangono all'interno dei locali con gli ostaggi e più aumenta il rischio che la rapina lasci dei segni anche a livello psicologico.

CASH IN CASH OUT

Lo si potrebbe definire come il fratello **"più nobile ed intelligente"** del Roller Cash perché incassa le banconote, le conta, le seleziona, le controlla, le custodisce e le eroga. E' sicuramente più completo e più utile dal punto di vista lavorativo ma anch'esso comporta gli stessi problemi del Roller Cash in caso di rapina dilatandone la durata in maniera notevole.

CASSETTIERE TEMPORIZZATE

Si tratta di una cassettera dotata di un solo scomparto ad apertura ritardata mentre gli altri cassetti non sono temporizzati. Dopo un periodo di utilizzo massiccio di



questo mezzo assistiamo alla, sempre più frequente, sostituzione con roller cash e/o cash in cash out. Pur se in misura inferiore, come per il roller cash ed il cash in cash out, anche questo sistema dilata i tempi della rapina.

RILEVATORE BIOMETRICO

Si tratta di uno strumento che “fotografa” e memorizza l'impronta del dito del cliente che entra in agenzia.

Non ha trovato ancora grande applicazione nelle Banche e trova frequenti ostacoli nella volontà della clientela e dei lavoratori che lo vivono come un'invasione nella propria privacy. In caso di rapina, può essere utile per riconoscere il rapinatore qualora quest'ultimo sia già noto alle Forze dell'Ordine.

SISTEMI D'ALLARME

Laddove esistono ancora sistemi d'allarme collegati alle Forze dell'Ordine è bene che intervenga il Sindacato per richiederne la rimozione.

Ad esempio, un pulsante a pedaliere nascosto di solito sotto la scrivania o il bancone può indurre, o peggio istigare, il lavoratore vittima di rapina ad attivarlo perché preso dal panico.

In questo caso, le Forze dell'Ordine, potrebbero arrivare a rapina ancora in corso con tutte le conseguenze ed i rischi che questo comporta. Se è vero che, durante la rapina **non bisogna “fare gli eroi”** e non bisogna mettere a repentaglio l'incolumità delle vittime dell'evento criminoso anche per le disposizioni della Sicurezza Aziendale, allora è evidente che l'allarme a pedaliere non ha alcuna ragione di esistere.

Nella guida antirapina dell'ABI del 2009 si legge testualmente: *“l'attivazione dell'impianto di allarme richiede buon senso e, soprattutto, la valutazione delle conseguenze che ne possono derivare, se effettuata in condizione di non completa sicurezza.”*

La frase sembra essere articolata in maniera da scaricare interamente sul collega in preda al panico tutte le responsabilità, nel caso si verificano danni fisici o psicologici alle vittime della rapina. Viene da se che “il vero buon senso” è quello di eliminare l'attivazione dell'allarme a pedaliere.



PORTE D'INGRESSO, MAZZETTE FUMOGENE E MACCHIATORE DI BANCONOTE

Non possiamo prenderli in considerazione come strumenti atti ad impedire l'evento rapina nel rispetto della salute psico/fisica delle lavoratrici e dei lavoratori. Spesso queste misure fanno parte di “Protocolli” unilateralmente sottoscritti da ABI e Prefetture senza il coinvolgimento dei Lavoratori, degli utenti e delle ASL. Riesce difficile pensare che, una porta d'ingresso (senza metal detector), possa essere catalogata tra possibili strumenti antirapina!

VETROFANIE

Sono utili per comunicare all'esterno che nell'agenzia sono presenti strumenti che rendono meno semplice ed appetibile la rapina. **Le vetrofanie devono essere ben visibili e di facile comprensione.**





VIDEOSORVEGLIANZA LA CASSAZIONE RIMETTE LE "COSE" AL LORO POSTO

Partendo dal fatto che il sistema di "videosorveglianza": può essere attivato solo attraverso un accordo tra Sindacato ed Azienda, dobbiamo sottolineare però come, tutte le Banche che vi avevano fatto ricorso, avevano sottoscritto in precedenza accordi tra le Direzioni Centrali e le Segreterie dell'Organo di Coordinamento.

In questo modo, era stata volontariamente ignorata la sentenza della Corte di Cassazione n° 9211 del 16.9.97 che, nel rispetto dell'art. 4 dello Statuto dei Lavoratori, era intervenuta per ricordare alle parti interessate come il soggetto sindacale abilitato a sottoscrivere accordi sulla videosorveglianza debba essere individuato nella RSA e non nella Segreteria dell'ODC.

Diventa necessario e doveroso, quindi, da parte delle RSA locali, chiedere alle banche una nuova sottoscrizione dell'accordo qualora lo stesso risulti ancora sottoscritto dalla Segreteria dell'ODC. Nel caso in cui non si provveda, ogni lavoratrice/lavoratore potrebbe impugnare in maniera vincente l'attuale accordo e comunque di fatto si centralizza un potere che la legge attribuisce alle RSA rischiando di indebolirlo.

STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 300/70

ART. 4 - Impianti audiovisivi.

È vietato l'uso di impianti audiovisivi e di altre apparecchiature per finalità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori.

Gli impianti e le apparecchiature di controllo che siano richiesti da esigenze organizzative e produttive ovvero dalla sicurezza del lavoro, ma dai quali derivi anche la possibilità di controllo a distanza dell'attività dei lavoratori, possono essere installati soltanto previo accordo con le rappresentanze sindacali aziendali, oppure, in mancanza di queste, con la commissione interna. In difetto di accordo, su istanza del datore di lavoro, provvede l'Ispettorato del lavoro, dettando, ove occorra, le modalità per l'uso di tali impianti.

Per gli impianti e le apparecchiature esistenti, che rispondano alle caratteristiche di cui al secondo comma del presente articolo, in mancanza di accordo con le rappresentanze sindacali aziendali o con la commissione interna, l'Ispettorato del lavoro provvede entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, dettando all'occorrenza le prescrizioni per l'adeguamento e le modalità di uso degli impianti suddetti. Contro i provvedimenti dell'Ispettorato del lavoro, di cui ai



precedenti secondo e terzo comma, il datore di lavoro, le rappresentanze sindacali aziendali o, in mancanza di queste, la commissione interna, oppure i sindacati dei lavoratori di cui al successivo art.19 possono ricorrere, entro 30 giorni dalla comunicazione del provvedimento, al Ministro per il Lavoro e la Previdenza sociale.

ALCUNI LUOGHI COMUNI E...QUALCHE BUGIA

Durante la fase delle trattative tra Sindacato ed Azienda in materia di Sicurezza e Salute dei Lavoratori, si assiste spesso al tentativo di enfatizzare alcuni strumenti anti-rapina e di screditarne altri. Una tale prassi comportamentale viene attuata frequentemente al solo fine di giustificare le scelte compiute privilegiando il mero risparmio; infatti, ben sappiamo che non tutti gli strumenti hanno lo stesso costo.

GUARDIA GIURATA ARMATA FISSA

Aumenta il rischio di conflitto a fuoco all'esterno dell'agenzia perché i rapinatori per entrare devono eliminare la Guardia.

Non si tiene volutamente conto di due fattori quali: **a)** il forte potere deterrente che questo strumento ha nello scoraggiare ed evitare tutte le rapine compiute con armi da taglio, come ampiamente dimostrato e sperimentato; **b)** un eventuale conflitto a fuoco si ha solo nel caso in cui l'agenzia permetta, dopo la sparatoria, una rapina rapida ed un bottino cospicuo. Non bisogna mai perdere di vista come il conflitto a fuoco avvenga solo in quelle rapine studiate e pianificate, sparatoria compresa (ad es. attacchi ai mezzi blindati di trasporto valori).

LA VIDEOSORVEGLIANZA

Non attivare le Forze dell'Ordine a rapina in corso è fatto oggetto di esplicita disposizione.

Non corrisponde al vero. Infatti, non esiste un accordo sulla videosorveglianza dove questa scelta venga espressamente messa nero su bianco. Al contrario, invece, costituisce un obbligo specifico per ogni cittadino (figuriamoci un vigilantes) attivare le Forze dell'Ordine o intervenire in tempo reale nell'immediato momento in cui si assiste ad un evento criminoso. Nel caso in cui non venga posto in essere tale comportamento e si verifichi, all'interno dell'agenzia, una sparatoria con eventuali feriti o vittime, l'addetto alla vigilanza verrebbe accusato, tra le altre cose, di omissione di soccorso accollandosi responsabilità enormi.



IL SINDACATO INTERVIENE PER LEGGE A TUTELA DELLA SALUTE E SICUREZZA

STATUTO DEI LAVORATORI - LEGGE 300/70

ART. 9 - Tutela della salute e dell'integrità fisica.

I lavoratori, mediante loro rappresentanze, hanno diritto di controllare l'applicazione delle norme per la prevenzione degli infortuni e delle malattie professionali e di promuovere la ricerca, l'elaborazione e l'attuazione di tutte le misure idonee a tutelare la loro salute e la loro integrità fisica.

ANCHE ATTRAVERSO IL CCNL IL SINDACATO PUO' INCIDERE PROFONDAMENTE SULLA SICUREZZA E QUINDI SUL RISCHIO RAPINA

Sono almeno 2 gli appuntamenti previsti dal CCNL che permettono al Sindacato di poter intervenire sul capitolo sicurezza e, quindi, sulle misure di sicurezza da adottare nelle agenzie per impedire o ridurre il rischio rapina.

ART. 11 - Incontri semestrali

Su richiesta del Sindacato hanno luogo incontri, con cadenza semestrale, dove si possono affrontare i problemi relativi a:

- Carichi e ritmi di lavoro
- Organici
- Condizioni igienico-ambientali dei luoghi di lavoro
- Tutela fisica delle lavoratrici e dei lavoratori

In questo modo, si ha la possibilità di intervenire: sulla tutela fisica dei colleghi delle agenzie, sugli strumenti utilizzati dalla banca per impedire le rapine nonché sulle conseguenze che possono avere sui lavoratori.

E' bene sapere che:

- le conclusioni della Direzione Aziendale, così come le dichiarazioni dei rappresentanti sindacali, saranno inseriti in un apposito verbale;
- gli incontri devono avvenire entro il termine di 15 giorni dalla richiesta del sindacato;
- all'interno di un apposito documento che deve essere consegnato alla Direzione, il Sindacato, deve indicare tutti gli argomenti che si intendono affrontare nell'incontro.



ART. 26 - Contrattazione integrativa aziendale

I contratti integrativi aziendali hanno durata triennale. La richiesta di rinnovo deve essere presentata in tempo utile a consentire l'apertura delle trattative, due mesi prima della scadenza dei contratti.

Le materie che possono essere oggetto di trattativa nel CIA sono le seguenti:

- Premio aziendale
- Garanzie volte alla sicurezza del lavoro
- Tutela delle condizioni igienico sanitarie nell'ambiente di lavoro
- Assistenza sanitaria
- Previdenza complementare

Nei CIA vengono inserite eventuali intese sugli inquadramenti. In questo modo, si ha la possibilità di inserire all'interno di una piattaforma importante, perché contenente anche altri sostanziali capitoli, la tutela dei lavoratori presenti all'interno delle agenzie dove è insito il rischio stesso della rapina; rischio che trova così la possibilità di essere regolamentato anche attraverso un contratto aziendale.





COME LEGGERE GLI ARTICOLI OVVERO “NON E’ TUTTO ORO QUEL CHE LUCCICA”

L’articolo che segue non tiene conto di un dato che dovrebbe, invece, essere di grande interesse per il Sindacalista che si occupa e preoccupa della Salute psico/fisica delle Lavoratrici e dei Lavoratori delle Agenzie.

Anche se la diminuzione percentuale delle rapine è un dato ormai certo, essendo il denaro più difficile da rapinare perché protetto da mezzi forti, blindati e temporizzati, così obbligando i rapinatori armati di coltello i “mordi e fuggi” a rivolgere la propria attenzione ad altri esercizi è altrettanto vero l’innalzarsi del numero dei rapinatori che utilizzano armi da fuoco.

Questi ultimi, infatti, approfittando dell’eliminazione delle Guardie Giurate Armate Fisse, sequestrano sempre più frequentemente dipendenti e clientela, che diventano così gli “sfortunati” protagonisti di rapine che durano decine e decine d’interminabili minuti.

Appare con tutta chiarezza come, la modalità di svolgimento di questo tipo di rapina, aumenta di molto il rischio/vita sia per le lavoratrici ed i lavoratori che per la clientela coinvolta, lasciando, nella migliore delle ipotesi, gravi danni psicologici sui malcapitati.

Non bisogna farsi prendere da inutili trionfalismi, infatti, non è vero né scontato che al diminuire del numero delle rapine corrisponde necessariamente un miglioramento delle condizioni di salute e sicurezza delle vittime ma, anzi, può essere vero proprio il contrario.



Crollano le rapine in banca, -27%

Da “La Repubblica”

di Andrea Greco

MILANO

Sarà pure un anno tra i più neri per gli italiani, con nuove povertà che affiorano e crescenti tentazione di darsi al crimine. Ma nel 2008 le rapine in banca - fattispecie per cui l’Italia è ai vertici europei - sono in deciso calo. Merito, sostiene l’Abi che affilia gli istituti, della maggiore collaborazione tra bancari e forze dell’ordine, e dei cospicui investimenti in sicurezza approntati dagli operatori.

Così nei circa 30mila sportelli domestici le rapine scendono del 27,3% (rispetto al 2007) a 2.160, con un bottino medio ridotto a 20mila euro, cifra tra le più basse del decennio. I dati sono stati raccolti dall’osservatorio Ossif (Abi). In netta diminuzione anche l’indice di rischio, che enumera le rapine ogni 100 sportelli: è passato da 9,1 a 6,4 (-29,3%), il valore più basso dal 1998.

“La sicurezza di cittadini e dipendenti - ha detto il direttore generale dell’Abi, Giuseppe Zadra - è fondamentale per il nostro settore, che negli anni ha moltiplicato sforzi e investimenti per rendere sempre più protetti e sicuri gli sportelli. L’impegno sta dando i frutti, come mostra il sensibile calo delle rapine nel 2008. Ma per contrastarle ulteriormente bisogna continuare a lavorare per ridurre l’ampio uso di contante che caratterizza l’Italia, recuperando il ritardo nell’utilizzo di strumenti di pagamento elettronici”.

È noto che ai malintenzionati fa gola il denaro, e che tutti gli italiani lo usano con passione a scapito di bonifici, credit card e altri sistemi alternativi. Per le banche, oltre che di sicurezza, è anche un fatto di costi, dato che la gestione dei contanti è nettamente la più cara.

I “colpi” sono diminuiti in 17 regioni su 20. La discesa più ampia si registra nel Lazio (-50,8%, da 388 a 191), ma scendono anche Lombardia (-19%, da 711 a 576), Piemonte (-20,5%, da 205 a 163), Veneto (-35,7%, da 129 a 83), Emilia Romagna (-40%, da 340 a 204), Friuli Venezia Giulia (-45,8%, da 24 a 13), Liguria (-44%, da 93 a 52), Sardegna (-42,3%, da 26 a 15). La Valle d’Aosta, con un solo



episodio rispetto ai due del 2007, si conferma la migliore; in controtendenza solo **Basilicata** (con 13 rapine da 10), **Marche** (100 da 86) e **Umbria** (43 da 39).

Le modalità operative non cambiano: il **58% delle rapine dura meno di tre minuti**, l'**84% è opera di due persone**. Le **armi più usate** sono coltelli e taglierini (61%), mentre si riduce l'uso di armi da fuoco (14,8% nel 2008, era il 26,2% nel 1998). Aumentano, invece, i **reati messi a segno con le sole minacce** (18%).

Un quarto delle rapine si compie di venerdì, e il 71% nella fascia tra le 11 e le 13,30. Ieri i banchieri e il prefetto di Roma hanno firmato il nuovo protocollo sicurezza, che rinnova quello dell'anno scorso, adottato in 87 province.

Le banche investono sempre più in sicurezza: oltre 700 milioni l'anno scorso, somma ben superiore ai 43 milioni rapinati (-24%).

(9 giugno 2009)



I PROTOCOLLI TRA ABI E PREFETTURE

(9 giugno 2009)

I **Protocolli**, qualora siano sottoscritti solo tra ABI, Banche, Prefetture e Forze dell'Ordine, finiscono per essere strumenti che hanno una visione esclusivamente parziale del problema Sicurezza e Salute dei Lavoratori e del Rischio Rapina. A livello strutturale, infatti, vanno a mancare delle componenti fondamentali nella composizione e nell'analisi del problema quali: i lavoratori, gli utenti e le ASL.

“I **Protocolli d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca**”, come quello sottoscritto a Firenze il 17 marzo 2009 (qui pubblicato integralmente), alla luce di quanto sopra esposto, diventano per il nostro Sindacato documenti unilaterali privi di quella completezza di visione necessaria ad affrontare un capitolo così delicato come il rischio-rapina riguardante eventi “sempre” potenzialmente mortali. Per comprendere come, questi Protocolli, spesso rappresentino più un “salvagente” per le Banche che uno strumento utile alla salvaguardia della salute e della sicurezza dei lavoratori e della clientela, basta verificarne il contenuto.

Prendiamo spunto proprio dal recente documento di Firenze:

ART. 3

La probabilità di accadimento dell'evento rapina (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall'altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.

In questo modo le Banche, cercano di “sfilarsi” dalle responsabilità che, invece, competono loro proprio per legge, arrivando a sostenere, assieme a Prefettura e Forze dell'Ordine, che: “La probabilità di accadimento dell'evento rapina in quanto condizionata da molteplici fattori esula dallo spazio di intervento delle banche”.

ART. 4

Le banche si impegnano a dotare ciascuna dipendenza - entro tre mesi dalla data di sottoscrizione - di almeno 4 sistemi di sicurezza tra quelli di seguito elencati:



1. bussola;
2. metal detector;
3. rilevatore biometrico;
4. vigilanza;
5. videocollegamento/videosorveglianza;
6. videoregistrazione;
7. allarme antirapina;
8. sistema di protezione perimetrale attiva/passiva;
9. bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza;
10. dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata;
11. dispositivo di erogazione temporizzata del denaro;
12. sistema di macchiatura delle banconote;
13. sistema di tracciabilità delle banconote.

Questo articolo dà ad intendere che: se una Banca subisce una rapina in una delle sue agenzie ma, ad esempio, ha utilizzato questi 4 sistemi di “sicurezza” (la bussola / l’allarme antirapina / il sistema di protezione perimetrale attiva-passiva e il sistema di macchiatura delle banconote) per quanto riguarda il Protocollo risulta essere in regola!

Nella realtà l’agenzia non è stata dotata di “serie” protezioni per evitare la rapina.



PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE DELLA CRIMINALITA' IN BANCA

Firenze, 17 marzo 2009

**Prefettura di Firenze
A.B.I.
Forze dell'Ordine e Banche**

La Prefettura, l'ABI e le banche firmatarie del **“Protocollo d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca”** (di seguito “Protocollo”)

CONSIDERATO

- che il crescente aumento della domanda di sicurezza investe il settore bancario, esposto agli attacchi della criminalità comune e organizzata;
- che alle Forze dell'ordine spetta istituzionalmente la difesa del cittadino;
- che la necessità di proteggere le dipendenze bancarie è un preciso impegno delle banche nei confronti dei dipendenti e della clientela e risponde all'esigenza di consentire l'operatività in condizioni di sicurezza;

PRESO ATTO

- della proficua collaborazione avviata in molte province italiane tra Prefetture, Forze dell'Ordine, ABI e Banche per contrastare rapine e furti alle dipendenze bancarie;

PRESO ATTO ALTRESÌ

- della disponibilità dell'ABI di comunicare alla Prefettura le misure di difesa passiva già in atto in ciascuna dipendenza bancaria;
- della disponibilità delle Forze dell'Ordine a prestare consulenza alle banche che la richiedano in caso di revisione dei sistemi di sicurezza o di nuove installazioni orientate a favorire l'attività investigativa;

CONVENGONO QUANTO SEGUE:

Art. 1 - Informazioni di carattere generale

Le banche si impegnano, possibilmente entro un termine di 25 giorni dalla sot-



toscrizione, a segnalare alle Forze dell'ordine:

- il nome e il numero telefonico del responsabile al quale è possibile rivolgersi per le problematiche di sicurezza di carattere generale;
- il nome e il numero telefonico di un referente per le problematiche concernenti le singole dipendenze o, in alternativa al secondo, un recapito telefonico facente capo ad una centrale operativa della banca a cui far riferimento nelle 24 ore;
- l'elenco delle dipendenze, i relativi indirizzi, i numeri telefonici e di fax;
- l'orario di apertura al pubblico antimeridiana e pomeridiana, dal lunedì al venerdì, e di apertura eventuale nelle giornate di sabato e domenica.

Art. 2 - Segnalazione di situazioni di rischio

Le banche si impegnano a segnalare alle Forze dell'ordine ai numeri telefonici indicati nell'unito prospetto:

- carenze gravi e imprevedibili delle misure di sicurezza (es. guasto dei sistemi relativi al controllo degli accessi);
- movimenti sospetti di persone all'interno e all'esterno delle dipendenze bancarie;
- eccezionali aggravamenti del rischio (es. aumento anomalo giacenze di cassa);
- lavori da svolgere durante l'orario di apertura della dipendenza che inficino l'efficacia delle misure di sicurezza (es. sostituzione di un sistema di allarme);
- altre situazioni particolari di rischio in cui versano le dipendenze bancarie.

Art. 3 - Valutazione dei Rischi

La probabilità di accadimento dell'evento rapina (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall'altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti.

Ciò nonostante, le banche firmatarie del Protocollo si impegnano a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e ad aggiornare periodicamente detta valutazione, in relazione all'evoluzione del fenomeno criminoso e alle eventuali informazioni fornite dalle Forze dell'ordine.

Art. 4 - Misure di sicurezza

Le banche si impegnano a dotare ciascuna dipendenza - entro tre mesi dalla data



di sottoscrizione - di almeno 4 sistemi di sicurezza tra quelli di seguito elencati:

1. bussola;
2. metal detector;
3. rilevatore biometrico;
4. vigilanza;
5. videocollegamento/videosorveglianza;
6. videoregistrazione;
7. allarme antirapina;
8. sistema di protezione perimetrale attiva/passiva;
9. bancone blindato/area blindata ad alta sicurezza;
10. dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata;
11. dispositivo di erogazione temporizzata del denaro;
12. sistema di macchiatura delle banconote;
13. sistema di tracciabilità delle banconote.

La videoregistrazione è da considerarsi obbligatoria e le banche si impegnano, per le nuove installazioni, ad utilizzare la tecnologia digitale.

Ferme restando le misure minime concordate, ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza.

Art. 5 - Comunicazione delle misure di sicurezza

Le banche si impegnano ad aumentare la deterrenza delle misure di sicurezza anche attraverso strumenti di comunicazione (vetrofanie o similari), che pubblicizzino, ove necessario, alcune delle soluzioni adottate nelle proprie dipendenze. Allo scopo può essere utilizzata, ad esempio, la "messaggistica di sicurezza" predisposta dall'ABI.

Art. 6 - Esigenze di privacy

Per quanto riguarda i sistemi di videoregistrazione, i trattamenti di dati personali dovranno essere effettuati rispettando le misure e gli accorgimenti prescritti dal Garante per la protezione dei dati personali ("Il decalogo delle regole per non violare la privacy - 29 novembre 2000", "Provvedimento generale sulla videosorveglianza - 29 aprile 2004"). Dovrà essere, altresì, assicurata l'osservanza delle prescrizioni emanate dal Garante, nel Provvedimento del 27 ottobre 2005, in caso



di ricorso al dispositivo del rilevatore biometrico. L'utilizzo dei sistemi di videoregistrazione, inoltre, dovrà tener conto della indicazioni contenute nella circolare del Ministero dell'Interno nr. 558/1/421.2/70/456 datata 8 febbraio 2005. Le banche, nell'adempiere alla normativa generale vigente in materia di protezione dei dati personali (in particolare l'art. 134 "Videosorveglianza" del D. Lgs 196/2003 "Codice in materia di protezione dei dati personali"), confermano altresì che le apparecchiature che consentono la registrazione visiva degli ambienti, destinati al pubblico e allo svolgimento del lavoro, sono state installate e continueranno ad essere adottate e utilizzate nel rispetto di quanto previsto dall'art. 4 della Legge 20 maggio 1970 n. 300.

Art. 7 - Manutenzione delle misure di sicurezza

Le banche si impegnano ad attuare, almeno su base annua e per tutti i dispositivi di sicurezza che lo richiedano, le attività di verifica e/o manutenzione preventiva atte a consentirne il miglior funzionamento. Le banche si impegnano altresì ad assicurare in tempi brevi il ripristino di impianti di sicurezza che hanno subito guasti.

Art. 8 - Informazione

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di informazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite specifica normativa (ad es. la Guida ABI sull'antirapina per il personale di sportello) al fine di individuare standard comportamentali adeguati alle specifiche circostanze.

Art. 9 - Formazione

Le banche si impegnano ad intensificare, nei confronti dei propri dipendenti, le attività di formazione inerenti la sicurezza anticrimine, anche tramite le iniziative di ABI Formazione e OS.SI.F., l'Osservatorio dell'ABI sulla Sicurezza Fisica.

Art. 10 - Ruolo della Prefettura

La Prefettura-Ufficio Territoriale del Governo promuove Riunioni di coordinamento delle Forze di Polizia o Comitati Provinciali per l'Ordine e la Sicurezza Pubblica per la trattazione di problematiche inerenti la sicurezza bancaria, anche a seguito di situazioni di particolare criticità che dovessero essere segnalate dalle Forze di Polizia e/o dalle parti del presente protocollo.



Art. 11 - Ruolo delle Forze dell'ordine

Le Forze dell'ordine si impegnano nei confronti delle banche a:

- segnalare, anche per il tramite dell'ABI, eventuali elementi che possano indicare criticità specifiche per il numero e tipologia di crimini commessi;
- intervenire, su richiesta delle banche e a fronte di reali stati di necessità, a specifici incontri con le banche stesse per fornire informazioni in materia di sicurezza anticrimine.

Art. 12 - Ruolo dell'ABI

L'ABI potrà fornire, attraverso OSSIF, il proprio Centro di Ricerca sulla sicurezza anticrimine, una sintesi delle informazioni contenute nel data-base di settore ai fini delle valutazioni sullo specifico ambito.

Art. 13 - Cultura della sicurezza

I firmatari del Protocollo si impegnano a favorire la diffusione della cultura della sicurezza nelle forme ritenute più opportune, anche attraverso l'utilizzo di BAN-CAFORTE, la Rivista dell'ABI sulla Sicurezza, le Tecnologie e l'Innovazione, che ha tra i destinatari i direttori generali delle banche, i responsabili di tutte le dipendenze, nonché Prefetture, Questure, Comandi provinciali dei Carabinieri e della Guardia di Finanza.

Art. 14 - Durata

Il Protocollo che le parti sottoscrivono, ciascuna per quanto di competenza, in relazione agli impegni espressamente indicati, avrà la durata di 24 (ventiquattro) mesi a decorrere dalla data odierna e sarà tacitamente rinnovato a scadenza salvo diverse intese tra le parti.

Firenze, 17 marzo 2009

**FIMATARI DEL PROTOCOLLO D'INTESA PER LA PREVENZIONE
DELLA CRIMINALITA' IN BANCA NELLA PROVINCIA DI FIRENZE**

UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO
ASSOCIAZIONE BANCARIA ITALIANA
BANCA ANTONVENETA
BANCA CARIGE
BANCA CR FIRENZE
BANCA DEL MUGELLO – CC
BANCA DEL VALDARNO CC
BANCA FEDERICO DEL VECCHIO
BANCA FIDEURAM
MONTE DEI PASCHI DI SIENA
BANCA NAZIONALE DEL LAVORO
BANCA PASSADORE & C.
BANCA SAI
BANCA SELLA
BANCA TOSCANA
BANCO DI LUCCA
BANCO DI SICILIA
BARCLAYS BANK PLC
BCC DEL CHIANTI FIORENTINO
BCC DI CAMBIANO
BCC DI CASCIA DI REGGELLO



BCC DI IMPRUNETA
BCC DI PONTASSIEVE
BP COMMERCIO E INDUSTRIA
BP DELL'ETRURIA E DEL LAZIO
BP DI LAJATICO
BP DI MILANO
BP DI RAVENNA
CARIPRATO
CC AREA PRATESE
CR DI CESENA
CR DI LUCCA PISA LIVORNO
CR DI PARMA E PIACENZA
CR DI PISTOIA E PESCIA
CR DI RAVENNA
CR DI SAN MINIATO
CREDITO ARTIGIANO
CREDITO EMILIANO
DEUTSCHE BANK
INTESA SANPAOLO
UBI BANCA PRIVATE INVESTMENT
UGF BANCA
UNICREDIT BANCA
UNICREDIT BANCA DI ROMA



UN CASO NAZIONALE

Come un caso locale puo' trasformarsi in argomento con valenza nazionale

Esposto alla Procura della Repubblica ed alle ASL di Milano

CRONISTORIA E PUBBLICAZIONE DEL "CASO BNL"

CORREVA L'ANNO 2007

Attraverso l'esposto della nostra Associazione FALCRI Banca Nazionale del Lavoro, che pubblichiamo in maniera integrale di seguito, si avvia un confronto sulla situazione della sicurezza nelle agenzie della BNL che vede numerosi incontri tra le ASL di Milano, la FALCRI, gli RLS ed i Responsabili della Sicurezza della BNL.

Spett.le

PROCURA DELLA REPUBBLICA

presso il Tribunale ordinario di Milano
Via Freguglia, 1
20122 Milano

Spett.le

ASL – Distretto 1
ASL – Distretto 2
ASL – Distretto 3
ASL – Distretto 4
ASL – Distretto 5

MILANO

e p.c.

agli RLS BNL Milano Sigg.ri Marco Villani e Danilo Capelli

Oggetto: mancata applicazione da parte della Banca Nazionale del Lavoro-Gruppo BNP Paribas - del D. Lgs. 626/1994 per quanto attiene il rischio rapine

ESPOSTO

La Rappresentanza Sindacale Aziendale di Milano del Sindacato Autonomo Lavoratori FALCRI BNL nelle persone rappresentanti la RSA di Milano stessa, sig. Forni Alberto, Carcano Piero, Cazzaniga Alessandro, Di Stefano Maria Stella, Vettor Barbara, Caianiello Francesco ed il Segretario Generale della FALCRI BNL



sig. Fremder Giuseppe Ettore con il presente atto intendono sottoporre alla vostra autorevole attenzione la mancata applicazione da parte della Banca Nazionale del Lavoro - Gruppo BNP Paribas - del D. Lgs. 626/1994 per quanto attiene il rischio **rapine nelle seguenti agenzie BNL:**

Ag 1 / 2 / 3 / 4 / 5 / 6 / 7 / 8 / 10 / 11 / 12 / 14 / 15 / 16 / 24 / 29 / 30 MILANO

Per meglio comprendere quanto da noi affermato bisogna partire da due date significative:

21 giugno 2002 - UILCA

viene sottoscritto tra la BNL spa e le Segreterie degli Organi di Coordinamento delle rsa FABI, FIBA/CISL, FISAC/CGIL, SINDIRETIVO, SINFUB e UIL C.A l'accordo (*allegato 1*) che prevede l'introduzione nelle agenzie del sistema cosiddetto di **VIDEO SORVEGLIANZA** in cinquantasei dipendenze, situate nelle seguenti provincie: Bari, Bologna, Catanzaro, Firenze, Forlì, Milano, Modena, Monza, Prato, Roma, Taranto, Venezia, Verona.

Nel testo dell'accordo si evidenzia che terminata la fase di installazione degli impianti di "video sorveglianza" nelle agenzie individuate si procederà alla rimozione, ove esistente, del sistema di ripresa a circuito chiuso ed alla **cessazione, sempre ove esistente, del servizio di piantonamento antirapina.**

Ci preme sottolineare che l'unica **Organizzazione Sindacale che NON HA SOTTOSCRITTO l'accordo è stata la scrivente FALCRI BNL** (sindacato maggiormente rappresentativo e firmatario del CCNL e del CIA BNL) principalmente per due ordini di motivi:

1. La Video sorveglianza eliminando la guardia giurata armata fissa incentiva le rapine così dette "mordi e fuggi" con il coltello/taglierino perché il rapinatore non incontra più alcun ostacolo non essendo gli ingressi, (protetti con metal detector), in grado di rilevare la presenza di taglierini e coltelli.

Queste rapine hanno una durata media di 1 minuto e 30 secondi e **se il rapinatore conosce il funzionamento della video sorveglianza** è facilmente in grado di impedirne l'attivazione (è infatti sufficiente non gridare, non saltare, non correre).

2. Qualora il rapinatore non ne conosca il funzionamento, e quindi attivi la



videosorveglianza con il proprio atteggiamento, la guardia addetta ai monitor (in centrale) accortasi della rapina ANCORA IN ATTO allerta le **Forze dell'Ordine che intervengono A RAPINA IN CORSO** aumentando a dismisura i rischi per la salute e l'incolumità psicofisica dei dipendenti e dell'ignara clientela.

ANNO 2003

la BNL decide unilateralmente di **ELIMINARE tutte le Guardie Armate Giurate Fisse** comprese quelle di Milano e provincia e comincia ad installare i primi sistemi di Video Sorveglianza.

L'iniziativa è di per sé gravissima perché non tiene conto dei dati della Prefettura e della stessa ABI che sottolineano un vertiginoso aumento della microcriminalità e delle rapine proprio sul territorio milanese e lombardo ed in particolare proprio di quelle che utilizzano il coltello/taglierino. (Allegato n° 2 - doc RLS rapine in Lombardia e all. n° 2°A delle segreterie territoriali)

La scelta di BNL produce l'effetto di compattare le RSA presenti sul territorio milanese che non tardano ad aprire una vertenza sulla sicurezza nelle agenzie di Milano e provincia, anche alla luce dell'immediato aumento del numero delle rapine alle nostre agenzie "grazie" proprio alla video sorveglianza.

Emblematico è il caso dell'agenzia BNL 19 in via Pietro Andrea Saccardo 30 - 20134 Milano nella quale viene installata la video sorveglianza e di conseguenza tolti la guardia giurata armata fissa diventando immediatamente "l'oggetto dei desideri" della microcriminalità della zona che nel giro di pochissimi giorni la rapina due volte con la stessa tecnica del coltello/taglierino.

E' necessario sapere, a conferma delle nostre critiche alla video sorveglianza così utilizzata, che:

- Durante una delle due rapine all'agenzia 19 la guardia addetta alla video sorveglianza accortasi della rapina ha immediatamente allertato la Pubblica Sicurezza che (fortunatamente per la clientela ed i lavoratori) solo a causa del traffico non è riuscita a sopraggiungere a **RAPINA IN CORSO!**

- In seguito alle pressioni dei Sindacati la video sorveglianza viene rimossa dall'agenzia 19 e finalmente viene ripristinato il servizio di vigilanza della Guardia Giurata Armata Fissa. Il risultato è che da quel momento la microcriminalità non la



considererà più appetibile ed a oggi l'agenzia non ha più subito rapine di alcun tipo.

- L'immediata attivazione delle Forze dell'Ordine da parte degli addetti alla videosorveglianza è in palese contrasto con le disposizioni DA SEMPRE impartite da BNL alle Lavoratrici ed ai Lavoratori delle agenzie (allegati n° 3 e 3A) che invitano i colleghi a non intervenire a RAPINA IN CORSO (sia attraverso l'attivazione di allarmi che con gesti che possano mettere a rischio l'incolumità di chi si trova all'interno dell'agenzia durante la rapina), tanto è vero che si invita il personale ad allertare le Forze dell'Ordine a rapinatori allontanati e quindi a rapina terminata!

E' singolare, ma rafforza la scelta dello scrivente sindacato di non sottoscrivere accordi, che anche i sindacati firmatari si sono allineati alle nostre richieste ed alla nostra ferma critica alla videosorveglianza nelle agenzie. (Allegati n° 4 e 4A)

Infatti, come si evince dall'accordo, l'installazione della videosorveglianza prevede la rimozione dell'eventuale Guardia Giurata Armata Fissa mentre da tempo gli stessi sindacati firmatari criticano l'accordo chiedendo l'esatto contrario!

Appare inoltre fondamentale sapere che in tutte le agenzie oggetto di rapina con il coltello/taglierino dove, in seguito a richieste e vertenze sindacali, sono state utilizzate le Guardie Giurate Armate Fisse **NON E' PIU' AVVENUTA ALCUNA RAPINA! (Allegato n° 5)**

E' utile sapere che quasi tutte le agenzie di Milano e provincia utilizzanti la video sorveglianza come "deterrente" antirapina **SONO STATE RAPINATE ANCHE IN PIU' OCCASIONI!**

Perché BNL nonostante l'evidenza dei fatti insiste nel non utilizzare le **GUARDIE GIURATE ARMATE FISSE** ed in merito all'eliminazione o alla riduzione al minimo del rischio rapine manifesta scarso impegno nell'adottare le misure di sicurezza necessarie a ridurre tale rischio?

La risposta sta nei costi e nella politica del risparmio, infatti da dati a nostra conoscenza il costo di una **GUARDIA GIURATA ARMATA FISSA** è almeno 4 volte superiore a quello della video sorveglianza e quindi a conti fatti alla BNL conviene "subire" qualche rapina di troppo piuttosto che sostenere ulteriori costi legati alla **SICUREZZA** di chi lavora e della clientela.



Non possiamo evitare di citare quanto sostenuto in più occasioni sull'argomento dal dott. Guariniello: **“Naturalmente valutare il rischio rapina in banca vuole dire anche individuare le misure di prevenzione e di protezione più efficaci”**.

Non possiamo non domandarci, alla luce di quanto sopra, quale sistema può dirsi migliore o più efficace di quello della **Guardia Giurata Armata Fissa** che utilizzato proprio nelle agenzie rapinate o plurirapinate **ha dato il massimo risultato possibile impedendo il ripetersi di altre rapine!**

Anche il sistema delle **Guardie Giurate Armate SALTUARIE** (oggi sì, domani no!) utilizzato da BNL per “proteggere” alcune agenzie in alternativa alla video sorveglianza **si è rivelato un FALLIMENTO ASSOLUTO**. Infatti queste agenzie divengono oggetto di RAPINA proprio quando la Guardia è contrattualmente impegnata a presidiare un'altra agenzia!

I rapinatori con il coltello/taglierino quasi sempre non progettano la RAPINA ma la IMPROVVISANO a seconda delle condizioni di protezione dell'agenzia, (ricordiamo che anche il bottino sempre più spesso è pari ad una “manciata” di euro da dividere normalmente tra 2 rapinatori!), spesso sono disperati, tossicodipendenti, disposti a tutto e **nelle ultime RAPINE si dimostrano sempre più violenti nei confronti della clientela e dei colleghi**.

Nelle ultime RAPINE sono stati sempre utilizzati i clienti come ostaggi con il coltello alla gola durante la rapina e fino all'uscita ed un lavoratore è stato colpito con un pugno. (Allegati n° 6 e 6A)

Vogliamo ricordare che stiamo parlando delle Banche che tra l'altro, come ben sanno i Prefetti, stanno cercando di fare passare attraverso l'ABI l'ignobile principio che l'onere del presidio SICUREZZA delle agenzie spetta alle Forze dell'Ordine e non al datore di lavoro! (Allegato n° 7 - comunicato Segreteria Nazionale). Tutto ciò nell'evidente tentativo di scaricare sulla collettività i costi della SICUREZZA e gli obblighi previsti dal D.Lgs 626/94 che ha inserito il Rischio Rapina nel documento della valutazione dei Rischi.

Tornando a BNL siamo certi (come facilmente verificabile dai relativi Documento Valutazione Rischi - DVR) che **chi ne ha la delega e la responsabilità non ha provveduto ai sensi di legge ad intervenire affinché dopo le rapine alle agenzie 1 - 4 - 5 - 10 - 14 - 30 - si provvedesse a cambiare/integrare/migliorare i sistemi**



antirapina utilizzati rivelatisi evidentemente insufficienti lasciando le lavoratrici, i lavoratori e la clientela in balia dei rapinatori.

Cosa ancora più grave è la convinzione di questo sindacato che gli interventi non sono stati effettuati solo per **mero calcolo economico e di risparmio** su un capitolo come quello della sicurezza che **non può e non deve permetterselo**.

Non solo i sindacati hanno tentato con tutti gli strumenti di convincere BNL a tutelare nel migliore modo possibile la sicurezza delle lavoratrici e dei lavoratori delle agenzie e della clientela ma anche gli **addetti delle agenzie hanno autonomamente scritto alla Direzione** ed alle sigle sindacali **contro la videosorveglianza** ed i rischi che comporta. **(Allegato n° 8 e n° 8A)**.

A conferma ed ulteriore rafforzamento di quanto affermato, in data 13 giugno 2007 la **BNL ci ha comunicato che intende installare un numero imprecisato di mezzi forti con temporizzatore che ritarda la consegna del denaro al cliente in base all'importo richiesto. (cosiddetti “roller cash”) (Allegato n° 9)**

Questo sistema viene già utilizzato in altre Banche ed ha prodotto ulteriori tensioni oltre a non avere impedito le rapine con il coltello/taglierino al contrario dell'utilizzo della Guardia Giurata Armata Fissa.

Infatti i rapinatori quando sono a conoscenza del funzionamento di questi mezzi forti si accomodano di fronte al lavoratore mostrano l'arma che sono riusciti ad introdurre ed attendono che trascorra il tempo necessario per il “prelevamento” tenendo sotto tiro e minaccia il malcapitato collega.

Questo sistema quindi:

- **dilata i tempi della rapina**
- **aumenta il contatto tra il rapinatore ed il Lavoratore**
- **aumenta i rischi anche per la clientela**

Quando invece il rapinatore non conosce il funzionamento del temporizzatore, di fronte alle spiegazioni del Lavoratore che lo invita ad attendere, reagisce in maniera violenta perché non crede a quanto dettogli dal collega e lo considera un tentativo per impedire la rapina. **Anche in questo caso aumentano i rischi per tutti coloro che sono presenti in agenzia.**



Il sistema “roller cash” ci appare quindi rivolto più ad un intervento di protezione del denaro che ad un miglioramento della sicurezza di chi lavora in agenzia e della clientela.

Sempre BNL ci comunica che è sua intenzione “proteggere” le agenzie dotate di videosorveglianza con l'introduzione dei “roller cash” che quindi agiscono in aggiunta alla video sorveglianza.

E' palese ed evidente per quanto detto precedentemente che in queste agenzie i RISCHI per l'incolumità dei lavoratori e della clientela aumenteranno in maniera esponenziale, infatti ai tempi dilatati della rapina si sommerà la possibilità di intervento delle forze dell'ordine a rapina in corso! Così come di fronte alla reazione del rapinatore che non crede al temporizzatore **la video sorveglianza allenterà le forze dell'ordine che arriveranno anche in questo caso a rapina in corso!**

La video sorveglianza va rimossa perchè comunque la si guardi peggiora la sicurezza di chi lavora ed è presente all'interno dell'agenzia come si evince anche dalla lettera inviata, dietro nostra richiesta, il 30/9/2002 dal Presidente dell'ADUSBEF Elio Lannuti al Garante dei dati personali. (Allegato n° 10)

BNL risulta essere anche in evidente contrasto con quanto da essa stessa sostenuto attraverso il proprio codice etico all'art. 9 preferendo quindi percorrere la strada dell'incerto (nella migliore delle ipotesi!) al certo rappresentato dalla **Guardia Giurata Armata Fissa che offre totali garanzie** sperimentate in BNL da alcuni anni e confermate da tutte quelle banche che vi fanno ricorso. **(All. n° 11 - codice etico BNL art. 9)**

Quanto sopra si espone, alla vostra autorevole attenzione, al fine di consentire, ove si ritengano sussistenti gli estremi di legge, le necessarie indagini indirizzate a verificare se sussistano a carico di alcuno profili di responsabilità penale e/o violazioni di legge in relazione alle situazioni di rischio per la salute e l'incolumità delle Lavoratrici e dei Lavoratori e della Clientela presso le agenzie indicate.

Milano, 4 luglio 2007

RSA FALCRI BNL MILANO



L'ARTICOLO



RISCHIO RAPINA IN BANCA

La Repubblica, 2 agosto 2007

Domani sciopero alla Bnl. Esposto dei sindacati per violazione delle norme sulla sicurezza

Senza guardie troppe rapine Banca, la protesta dei dipendenti

la rapina, aumenta il contatto col rapinatore e i rischi per i dipendenti. Il sindacato chiede alla protezione del denaro che non sia affidata solo a guardie private, ma anche a personale interno. «Oggi, su una quarantina di agenzie in città, meno della

vorative, un uomo preso in ostaggio e ritenuto per errore sulla gola; una donna incinta che viene assalita e rapinata. Lo schiavo di parole il tabornino di

mentre ha la guardia giurata spiega Prender —. Le banche hanno investito molto denaro sulla sicurezza. Nel 2007 il costo annuo di una guardia giurata è di circa 100 mila euro al lordo, quattro volte quello di un sistema video. Una banca però non può avere una guardia giurata che al 23% delle filiali precisa che al 23% delle filiali aggiunge al personale di sicurezza il 13% della media nazionale. E il sindacato chiede che il personale di sicurezza sia presentato l'esposto. Noi registriamo il numero di rapine e indichiamo agli altri istituti, ma non riusciamo a farne sapere nulla. Invece, per rafforzare le misure di sicurezza già in essere.

70
Le rapine "brutte" sono quelle in cui il rapinatore è armato di fucile, pistola o coltello, e il cliente è ferito o ucciso. Nel 2007 con 17 rapine di questo tipo, il numero di rapine con armi è aumentato del 100 per cento rispetto al 2006.

957
E la media delle rapine è di 1,5 per filiale. Nel 2007, in città, la media è di 1,5 rapine per filiale. In provincia, invece, la media è di 0,5 rapine per filiale.

17
Le filiali Bnl citate sono: Roma, Milano, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Treviso, Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone.

87
Il costo medio di una guardia giurata è di circa 100 mila euro al lordo.

70
Le rapine "brutte" sono quelle in cui il rapinatore è armato di fucile, pistola o coltello, e il cliente è ferito o ucciso. Nel 2007 con 17 rapine di questo tipo, il numero di rapine con armi è aumentato del 100 per cento rispetto al 2006.

17
Le filiali Bnl citate sono: Roma, Milano, Padova, Venezia, Verona, Vicenza, Treviso, Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone, Udine, Trieste, Gorizia, Pordenone.

87
Il costo medio di una guardia giurata è di circa 100 mila euro al lordo.



Secondo il sindacato Falci i sistemi di controllo digitali non bastano a fermare i rapinatori

ESORDIO DI INCASSO
L'incasso è stato di 100 milioni di euro. Il numero di rapine è aumentato del 100 per cento rispetto al 2006. Il sindacato chiede che il personale di sicurezza sia presentato l'esposto. Noi registriamo il numero di rapine e indichiamo agli altri istituti, ma non riusciamo a farne sapere nulla. Invece, per rafforzare le misure di sicurezza già in essere.

A MANO ARMATA
Le rapine "brutte" sono quelle in cui il rapinatore è armato di fucile, pistola o coltello, e il cliente è ferito o ucciso. Nel 2007 con 17 rapine di questo tipo, il numero di rapine con armi è aumentato del 100 per cento rispetto al 2006.

La rapina, aumenta il contatto col rapinatore e i rischi per i dipendenti. Il sindacato chiede alla protezione del denaro che non sia affidata solo a guardie private, ma anche a personale interno. «Oggi, su una quarantina di agenzie in città, meno della



ALL'ESPOSTO SI AGGIUNGONO ULTERIORI SEGNALAZIONI

SPETT.LE
SERVIZIO U.O.P.S.A.L.
Via Statuto 5
20121 MILANO

Cortese att.ne dr. Giovanni Pianosi - Responsabile del Servizio

Dal 2 agosto 2007, data in cui è avvenuto l'incontro per verificare l'adeguatezza delle misure antirapina nelle agenzie BNL milanesi, sono accadute parecchie cose di rilevante importanza ed anche gravità.

IN BNL

Il 14 ed il 21 agosto viene rapinata l'agenzia di Altamura
Il 28 agosto viene rapinata l'agenzia di Gravina di Puglia
Il 12 settembre viene rapinata l'agenzia di Gioia del Colle

Tutte le rapine avvengono in assenza di Guardia Giurata Armata Fissa e con il taglierino.

Nella rapina del 21 agosto ad Altamura una collega si sente male e si reca al pronto soccorso che certifica uno stress da rapina e prognosi di una settimana.

Il 30 agosto i rappresentanti sindacali di Fiba/cisl, Fisac/cgil, Uilca/uil e Dircredito di Roma scrivono un volantino (allegato) intitolato "5 rapine in 40 giorni" all'interno del quale si legge: "Richiediamo all'Azienda, ancora una volta, di fare presidiare le agenzie da un servizio di vigilanza armata che riteniamo essere l'unica forma deterrente che garantisce quei requisiti di sicurezza".

Alleghiamo anche estratti da internet riguardanti:

- La rapina effettuata alla BNL di Aprilia
- La rapina effettuata alla BNL di Porto San Giorgio
- La rapina effettuata alla BNL di Genova

Alleghiamo anche fotocopia del "Corriere della Sera" del 25 agosto 2007 sulla rapina avvenuta alla BNL di Trento dove un cassiere nel tentativo di reagire ha cercato di sparare un colpo con la pistola utilizzata dal rapinatore a testimonianza del clima pericoloso che si sta innescando nelle agenzie.



Fortunatamente la pistola era un'arma giocattolo.

Sia le rapine di Aprilia, Porto San Giorgio, Genova e Trento avevano come comune denominatore la mancanza della guardia giurata armata fissa.

Facciamo presente che con ogni probabilità le rapine in BNL in questo periodo saranno state molte di più perché la Direzione della banca non ci comunica nulla al riguardo e quindi quanto riusciamo a sapere avviene con il tam tam e la "buona volontà" dei colleghi.

Lasciamo in ultimo il fatto più grave che tra l'altro non è avvenuto in BNL. Alleghiamo quanto ritrovato attraverso internet riguardo una rapina con taglierino avvenuta alla Deutsche Bank di Firenze non protetta da guardia giurata armata fissa. Aggiungiamo su informazione ricevuta dal Segretario Provinciale del Dircredito che al cassiere hanno dovuto applicare 30 punti alla gola e che quindi si è salvato per pura fortuna. La notizia pur nella sua gravità e drammaticità non ci risulta abbia avuto il "normale" risalto sia televisivo che di stampa...chissà perché!

In data 19 settembre 2007 è stato ufficializzato da BNL alle Organizzazioni Sindacali il nuovo piano legato alla trasformazione delle agenzie in tutta Italia e le conseguenti scelte legate alla Sicurezza di chi lavora e della clientela.

Come si potrà leggere dall'allegato la BNL peggiorerà ancora di più le già insufficienti misure di sicurezza attualmente adottate, eliminando in centinaia di agenzie le guardie ed il metal detector ed affidandosi a sistemi di sicurezza non abbastanza conosciuti ed utilizzati nel mondo del credito come la videosorveglianza ed i roller cash.

Sul tema abbiamo già distribuito un volantino nazionale che alleghiamo per sua conoscenza.

In attesa d'incontrarla e rimanendo a sua completa disposizione le porgiamo cordiali saluti.

Milano, 23 Settembre 2007

RSA FALCRI BNL MILANO



L'ESPOSTO E GLI INCONTRI PORTANO AD UNA PRIMA RISPOSTA DELLA ASL

La risposta della ASL si compone di “osservazioni” e “proposte” con le quali BNL viene chiamata a confrontarsi.

Più le ASL si addentrano nel settore delle banche scoprendo i gravissimi pericoli a cui vanno incontro quotidianamente le lavoratrici ed i lavoratori e più si rendono conto che l'aspetto sicurezza ed il conseguente “rischio rapina” è un capitolo del quale non si erano mai occupati ma che invece merita tanta attenzione quanto quella prestata ad altri settori del mondo del lavoro dai medici delle ASL.



7 febbraio 2008

Al Sindacato FALCRI
Via B. Crespi, 26
20100 MILANO

Al Datore di Lavoro
Banca Nazionale del Lavoro
per il tramite del RSPP
Ing. Leonardo Petrella
Via degli Aldobrandeschi, 300
00163 ROMA

Ai Rappresentanti dei Lavoratori per la Sicurezza
Banca Nazionale del Lavoro
Piazza San Fedele, 2
20100 MILANO

Oggetto:
Esposto del sindacato FALCRI sulle misure antirapina nelle agenzie BNL

Cronistoria

1. Il 19 luglio 2007 è pervenuto alla ASL Città di Milano un esposto del sindacato FALCRI sui problemi di sicurezza dei lavoratori delle agenzie milanesi della Banca Nazionale del Lavoro (BNL) derivanti dalle rapine. Nell'esposto venivano contestati diversi aspetti della politica di contrasto delle rapine attuata da BNL che, a parere degli esponenti, darebbe ai lavoratori un'insufficiente protezione nei confronti dei danni fisici e psichici che possono conseguire alle rapine.

In particolare le critiche riguardavano:

- *l'insufficiente numero di agenzie dotate di piantonamento fisso, che FALCRI considera il più efficace deterrente nei confronti dei rapinatori armati di lame, taglierini o altri taglienti (questo tipo di rapine è, da qualche anno a questa parte, di*



gran lunga il più frequente nelle agenzie bancarie milanesi);

- *l'inefficacia del piantonamento saltuario, dal momento che consente al rapinatore di mettere in atto il suo attacco all'agenzia nei giorni di assenza della guardia armata;*
- *l'inefficacia della videosorveglianza come deterrente, provata dal fatto che il rapinatore agisce spesso a volto scoperto pur sapendo della presenza di mezzi di ripresa, e addirittura la sua possibile pericolosità quando viene usata per attivare l'intervento delle forze dell'ordine mentre all'interno dell'agenzia bancaria è ancora presente il rapinatore;*
- *l'introduzione di sistemi che rallentano la disponibilità del denaro (cosiddetti sistemi roller cash), di cui si teme la pericolosità in quanto favoriscono l'aumento della durata della rapina e possono indurre il rapinatore a comportamenti impulsivi e incontrollati.*

2. Il 20 luglio 2007 l'ASL invitava le parti (il sindacato FALCRI, la direzione BNL, gli RLS) ad un incontro per un primo esame congiunto dei contenuti dell'esposto e delle tematiche ad esso afferenti fissandone la data al 2 agosto.

In tale data ha avuto luogo l'incontro richiesto presso la sede BNL di piazza San Fedele, con una larga rappresentanza del sindacato FALCRI e della direzione BNL (tra cui, tra gli altri, l'ingegner Leonardo Petrella, RSPP di BNL, presente con formale delega a fare le veci del datore di lavoro, ingegner J.F. Pfister) e con la partecipazione degli RLS. L'incontro, svoltosi in un'atmosfera collaborativa, ha consentito alle parti di esporre le rispettive argomentazioni e di fornire all'ASL ulteriore materiale documentario. Alla fine dell'incontro l'ASL ha chiesto alla direzione di BNL di condurre una valutazione sull'efficacia delle misure antirapina esaminando le rapine avvenute dal 2003 al 2007 nelle sue agenzie milanesi (la richiesta è stata formalizzata con lettera dell'8 agosto 2007 contenente in allegato le indicazioni concordate nel corso dell'incontro del 2 agosto).

3. Il 18 ottobre 2007 si svolgeva un incontro presso la sede ASL di via Oglio, con gli stessi partecipanti di quello precedente, per esaminare congiuntamente il documento che la direzione di BNL aveva fatto pervenire il 15 ottobre; tale documento costituisce la risposta alla richiesta dell'ASL di valutare l'efficacia delle misure antirapina.

La discussione sul documento è stata molto ricca ed articolata ma non ha consen-



tito di trovare un'identità di vedute tra direzione aziendale, sindacato FALCRI e RLS.

4. Il 29 ottobre 2007 l'ASL richiedeva al datore di lavoro di BNL:

- *lo stralcio del documento di valutazione dei rischi delle agenzie di BNL site nel comune di Milano limitatamente ai rischi di traumatismi e di danni psichici conseguenti a rapine;*
- *l'elenco delle rapine avvenute nelle agenzie milanesi di BNL dall'1 gennaio 2003 alla data della richiesta con l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione presenti al momento della rapina e l'indicazione di quelle introdotte dopo la rapina.*

5. Il 27 dicembre 2007 la documentazione richiesta perveniva alla ASL che, per il tempo ritenuto necessario per un suo attento esame, indiceva una riunione con le parti per il 24 gennaio 2008.

6. Il 24 gennaio 2008 si svolgeva l'incontro sopra indicato tra l'ASL e le parti presso la sede di BNL di piazza San Fedele. Nel corso di questo incontro l'ASL richiedeva alla direzione di BNL alcuni chiarimenti necessari per una migliore comprensione della documentazione ricevuta, prendeva atto delle posizioni espresse dalle parti che restavano in linea con quanto emerso nei precedenti confronti ed annunciava l'invio di una risposta scritta, di cui peraltro anticipava il tenore ed i contenuti.

Considerazioni

La questione posta dal sindacato FALCRI col suo esposto del luglio dello scorso anno è stata da subito giudicata dall'ASL di rilevante spessore per diverse ragioni, ma in particolare:

- *per la frequenza con cui avvengono gli episodi criminali da cui possono derivare ai lavoratori traumatismi e danni psichici (10 rapine alle sole agenzie milanesi di BNL nel corso del 2007; molte di più, evidentemente, se si considerano tutte le altre agenzie bancarie presenti a Milano e gli ulteriori potenziali bersagli di tale attività criminosa);*
- *per la gravità che possono assumere i possibili esiti fisici e psichici, non escluso l'esito letale;*
- *per la particolare pericolosità dei rapinatori "inesperti" che non di rado si trovano*



tra gli autori delle rapine “col taglierino”, portati ad agire in modo impulsivo, scarsamente prevedibile e controllabile da parte degli aggrediti.

La cronistoria che è stata sopra sinteticamente delineata mette in evidenza come ci sia stato da entrambe le parti rappresentanti sindacali e RLS, direzione aziendale - un grande senso di responsabilità nell'affrontare e nell'approfondire i diversi e non semplici problemi posti da quegli eventi così particolari come sono le rapine. Si tratta infatti di un tema che non rientra tra quelli tradizionalmente affrontati dalla medicina e dalla sicurezza del lavoro anche se non c'è dubbio che ogni volta che i lavoratori, a causa del concreto modo in cui si svolge la loro attività lavorativa, corrono dei rischi per la salute e l'integrità fisica vi è il dovere, per il Datore di lavoro, di valutare il rischio e di provvedere conseguentemente e la facoltà, per l'ASL, di verificare come il Datore di lavoro abbia proceduto a tale valutazione ed alla eventuale adozione di misure migliorative. A questo proposito si dà volentieri atto che da parte della direzione di BNL non sono stati assunti atteggiamenti formalistici, ostruzionistici o dilatori.

Lo stralcio del documento di valutazione dei rischi che è stato fornito appare conforme, sul piano formale, con quanto previsto dall'art. 4 comma 2 del D. Lgs. 626/94. Sempre sul piano formale, pur in assenza di standard di riferimento la cui affidabilità sia paragonabile a quella delle norme internazionali di buona tecnica, l'aver seguito le indicazioni metodologiche contenute nei protocolli d'intesa per la prevenzione della criminalità in banca promossi dalla Prefettura di Milano indica un'apprezzabile volontà, da parte di BNL, di utilizzare i riferimenti di sicurezza disponibili anche al di fuori dell'orizzonte aziendale.

Se, dunque, sul piano formale non ci sono rilievi da fare, diversa è la situazione per quanto riguarda il merito della valutazione dei rischi condotta da BNL e delle conseguenti misure di miglioramento, come si illustrerà analiticamente con le osservazioni e le raccomandazioni che seguono.

OSSERVAZIONI E RACCOMANDAZIONI

1. Osservazione:

Anche se può apparire un'osservazione nominalistica, il titolo riportato dallo stralcio del documento di valutazione dei rischi trasmesso da BNL (pag. 44: Valutazione del rischio rapina) non sembra individuare correttamente ciò che deve essere valutato. Come l'ASL ha più volte affermato nel corso degli incontri,



e come ha scritto nella richiesta di documentazione del 29 ottobre 2007, il rischio da valutare è quello di traumatismi e danni psichici conseguenti a rapina. Non è infatti il contrasto alle azioni criminali in quanto tali che il D. Lgs. 626/94 chiede al datore di lavoro, bensì il contrasto ai danni fisici e psichici che i lavoratori possono subire a seguito delle azioni criminali. Infatti, altre forme di comportamento illecito (ad esempio le appropriazioni indebite di denaro per via elettronica) non vanno considerate nella valutazione dei rischi in quanto al rischio economico per la banca non corrisponde un rischio per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Va infatti operata una chiara distinzione concettuale tra il rischio che ha un'agenzia di essere rapinata (indicato come “rischio rapina” nella documentazione fornita da BNL) e che varia essenzialmente in funzione di due parametri, la “vulnerabilità” dell'agenzia e la sua “appetibilità” (detto in parole povere: quanto è facile o difficile assaltarla, e quanto denaro ritiene di poterne asportare il rapinatore), ed il rischio dei lavoratori di subire danni fisici o psichici a seguito di una rapina.

Questo secondo rischio non dipende solo dal “rischio rapina” che caratterizza l'agenzia in cui i lavoratori operano, ma anche da ciò che può avvenire nel corso di un'eventuale rapina o, per dirla col D. Lgs. 626/94, da come il datore di lavoro organizza le cose per minimizzare la probabilità e la gravità dei danni fisici e psichici che i lavoratori di un'agenzia rapinata possono subire. Si fa notare come nelle schede di valutazione delle singole agenzie fornite da BNL (Scheda analisi rischio) mentre viene stimato il “rischio rapina” nulla si dice invece sul rischio corso dai lavoratori di subire danni fisici e psichici a seguito della rapina e sulle misure adottate o da adottarsi per minimizzare tale rischio.

Se non ci sono dubbi sul fatto che tutte le misure di prevenzione delle rapine influiscono nel senso desiderato sulla prevenzione dei danni fisici e psichici a carico dei lavoratori, va però segnalata la parzialità di tale approccio che non considera le ulteriori misure che, a rapina in corso, possono concorrere a ridurre la probabilità e/o l'entità di tali danni.

1. Raccomandazione:

Pare opportuno quindi che si espliciti fin dal titolo il reale oggetto della valutazione - il rischio di traumatismi e danni psichici derivanti da rapine - e che, in accordo con questa impostazione ed in conformità ai principi generali di prevenzione e protezione richiamati in più punti del D. Lgs. 626/94, si proceda alla valutazione di tale rischio prendendo in considerazione non solo le misure antirapina che, se funzionanti, sono indubbiamente le più radicali per prevenire traumatismi e danni psichici, ma anche le misure integrative che devono intervenire nel caso in cui la



rapina avvenga, per limitare quanto più possibile i rischi che ne possono derivare per la salute e la sicurezza dei lavoratori. Esempi di queste misure sono rappresentati da un'adeguata formazione ed addestramento dei lavoratori sugli atteggiamenti da tenere nei confronti dei rapinatori (misura già inserita nei programmi di BNL per il 2008) o dalle misure adottate e dalle disposizioni impartite perché la rapina duri il minor tempo possibile.

2. Osservazione:

A pagina 46 (Criteri di valutazione del rischio rapina) si individuano tre fasce di rischio (accettabile, moderato, elevato) caratterizzate da diversa probabilità (bassa, ridotta, elevata) e da diverse entità di danno (lieve, modesta, significativa). Mentre si comprende come, in relazione ad un insieme di caratteristiche delle diverse agenzie, la loro probabilità di subire una rapina possa essere diversa, non è invece chiaro come tali caratteristiche possano influire sull'entità del danno se con questo termine ci si riferisce ai danni fisici e psichici che possono subire i lavoratori a seguito della rapina. Questa classificazione dell'entità del danno assume invece senso se si riferisce al solo danno patrimoniale, come sembra confermare a pagina 47 la classificazione di rischio in 10 classi in cui, per le classi da 4 a 6, si dice esplicitamente e rispettivamente "...bassi volumi di contante trattati", "...volumi medi di contante trattati", "...volumi discreti di contante trattati". Ma in questo modo si disattende la finalità della valutazione dei rischi ex-D. Lgs. 626/94 che, come noto, non riguarda il danno patrimoniale bensì quello alla salute e alla sicurezza dei lavoratori.

2. Raccomandazione:

Non si può che ribadire la necessità di una chiara distinzione concettuale tra il rischio che un'agenzia venga rapinata ed il rischio dei lavoratori di subire danni fisici o psichici a seguito di una rapina e l'opportunità di aggiornare la valutazione dei rischi alla luce di tale distinzione.

3. Osservazione:

In ogni "Scheda analisi rischio", alla sezione "Indice di rischio" si valuta se l'agenzia è o no conforme al cosiddetto "Protocollo ABI". Si tratta, in base all'art. 4 di tale protocollo, di adottare in ciascuna agenzia almeno quattro sistemi di sicurezza scegliendoli all'interno di un elenco di 13 misure riportato nello stesso



articolo 4; in proposito, l'ultimo comma di tale articolo testualmente recita "Ferme restando le misure minime concordate, ogni banca si impegna a selezionare sia quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza". In realtà, nelle schede di valutazione di ogni singola agenzia elaborate da BNL ci si limita a riportare che la situazione è conforme al "Protocollo ABI" senza esplicitare quali sono le misure effettivamente adottate cosicché non è possibile valutare la congruenza tra la "appetibilità-vulnerabilità" di una certa agenzia e le concrete misure di sicurezza che in essa sono state adottate. Ne deriva inoltre che non si può valutare la frequenza con cui le diverse misure previste dal protocollo sono state adottate.

3. Raccomandazione:

Senza sottovalutare le esigenze di riservatezza che possono stare alla base della scelta operata da BNL di non esplicitare le misure di sicurezza adottate in ciascuna agenzia occorre fare in modo che tutte le parti interessate ed aventi diritto, compreso l'organo di vigilanza, possano valutare l'appropriatezza delle scelte operate dal datore di lavoro.

4. Osservazione:

Al punto precedente si è fatto cenno al cosiddetto "Protocollo ABI" (Protocollo d'intesa ABI-Prefetture per la prevenzione della criminalità in banca) che fa parte integrante del documento di valutazione dei rischi di BNL (v. a pag. 45 del DVR) ed in particolare all'art. 4 in cui sono elencate 13 misure di sicurezza, almeno quattro delle quali vanno adottate in ciascuna agenzia. Rifacendosi ai criteri di "vulnerabilità" ed "appetibilità" di un'agenzia già sopra ricordati, le prime nove misure riportate all'art. 4 mirano a ridurre la vulnerabilità dell'agenzia e le ultime quattro a ridurre l'appetibilità.

Tali misure sembrano tutte adatte a ridurre la probabilità che un'agenzia sia rapinata, ma perché lo siano effettivamente sono necessarie almeno un paio di condizioni, già indicate peraltro nel protocollo stesso:

le misure di sicurezza devono essere correttamente adottate (ad esempio: la guardia armata è in grado di svolgere la sua funzione di deterrenza e può far desistere un rapinatore dall'intraprendere l'assalto ad un'agenzia se correttamente posizionata) e periodicamente sottoposte ad attività di verifica e manutenzione (v. art. 7 del protocollo);

diverse misure di sicurezza devono essere ben segnalate (v. art. 5 del protocollo)



in modo che risultino facilmente comprensibili ad un potenziale rapinatore perché, se ignorate, rischiano di rimanere inefficaci: si pensa in particolare alla n. 5 (videocollegamento/videosorveglianza), alla n. 6 (videoregistrazione), alla n. 7 (allarme antirapina), alla n. 10 (dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata), alla n. 11 (dispositivo di erogazione temporizzata del denaro), alla n. 12 (macchiatura delle banconote), alla n. 13 (tracciabilità delle banconote).

Occorre però verificare molto attentamente se, oltre a diminuire la probabilità che un'agenzia sia rapinata, le misure indicate all'art. 4 del protocollo siano anche efficaci, in caso di rapina, nel ridurre la probabilità e/o l'entità dei danni fisici e psichici che ne possono derivare ai lavoratori. Serii dubbi possono nascere a proposito delle seguenti misure:

n. 5 (videocollegamento/videosorveglianza), n. 6 (videoregistrazione) e n. 7 (allarme antirapina) nel caso in cui a seguito delle immagini riprese o dell'allarme lanciato sia prevista la possibilità dell'intervento delle forze dell'ordine all'interno dell'agenzia prima che il rapinatore ne abbia abbandonato i locali;

n. 10 (dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata) e n. 11 (dispositivo di erogazione temporizzata del denaro) in quanto possono allungare la durata della rapina e portare il rapinatore a comportamenti impulsivi e pericolosi, soprattutto se questi ignora l'esistenza di tali sistemi di protezione del denaro.

Raccomandazione: Si sottolinea anzitutto l'importanza di tenere nel debito conto quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 4, all'art. 5 ed all'art. 7 del protocollo nell'applicazione delle misure di sicurezza. Inoltre, si invita BNL ad esaminare con la massima attenzione se l'adozione delle misure n. 10 e n. 11 non possa aumentare i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori, a rapina in corso, per le ragioni sopra indicate.

5. Osservazione:

Per tutte le agenzie il DVR indica a pag. 47 la stessa misura di miglioramento per il 2008: "una capillare attività formativa che sarà erogata al personale di rete attraverso specifici moduli che favoriscano, da parte degli interessati, la "interiorizzazione" delle dinamiche di comportamento". Senza nulla togliere a questa iniziativa, di cui si condivide il senso e l'importanza, pare singolare però che per situazioni così diversificate, come si evince dalle schede di valutazione che assegnano alle diverse agenzie milanesi punteggi che vanno da 1 a 9 su una scala da 1 a 10, si preveda la stessa ed unica misura di miglioramento. Si ritiene che ciò possa essere la conseguenza della non perfetta messa a fuoco degli obiettivi del processo di valutazione su cui si è richiamata l'attenzione nelle prime due osservazioni.



5. Raccomandazione:

Il nuovo e più "centrato" processo di valutazione dei rischi di cui si è detto nelle prime due raccomandazioni dovrebbe portare alla formulazione di specifiche indicazioni di miglioramento per le diverse agenzie.

6. Osservazione:

Dal documento fornito da BNL sulle rapine subite a Milano tra il 2003 ed il 2007 si evidenzia come in tale periodo ci siano state 35 rapine che hanno interessato 21 diverse agenzie su un totale di 30 (70%). Una agenzia (la 27) ha subito quattro rapine, due agenzie (la 4 e la 28) ne hanno subite tre, sette agenzie (la 12, la 14, la 19, la 22, la 23, la 25, e la 26) ne hanno subite due mentre altre undici agenzie ne hanno subita una. Tutte le rapine, a quanto ci consta, sono state eseguite da rapinatori armati di taglienti.

Al momento della rapina la quasi totalità delle agenzie disponeva di sei diverse misure di sicurezza rappresentate, in larghissima maggioranza da:

bussola;

metal detector;

piantonamento non fisso;

impianto di videosorveglianza;

sistema di protezione perimetrale centralizzato;

dispositivo di custodia valori ad apertura ritardata.

Pare quanto mai opportuna un'attenta riflessione sull'efficacia delle misure di sicurezza finora adottate, così come vale la pena di esplicitare le ragioni che hanno finora portato alla mancata o ridotta adozione di alcune misure.

A titolo d'esempio, l'aver adottato in quasi tutte le agenzie il piantonamento non fisso invece del piantonamento fisso discende da un criterio di economicità o da un criterio di efficacia della misura?

6. Raccomandazione:

In sintonia con quanto previsto all'art. 7 del "Protocollo d'intesa ABI-Prefetture per la prevenzione della criminalità in banca" si raccomanda di riconsiderare le misure di sicurezza adottate, valorizzando appieno quanto indicato all'ultimo comma dell'art. 4 dello stesso protocollo (...ogni banca si impegna a selezionare sia



quantitativamente sia qualitativamente i sistemi di difesa più opportuni in funzione della valutazione del rischio della singola dipendenza).

7. Osservazione:

Dal documento fornito da BNL sulle rapine subite a Milano tra il 2003 ed il 2007 si evidenzia come la sola misura adottata dopo le rapine, ad integrazione di quelle già in atto, sia il piantonamento fisso (in 11 casi, con un deciso incremento nel 2007 rispetto agli anni precedenti). Ciò fa ritenere che BNL consideri questa misura di grande efficacia, quantomeno per la sua capacità di assicurare i lavoratori e di restituire loro tranquillità dal momento che è la sola che adotta in un momento così delicato com'è quello che segue immediatamente una rapina.

E' però necessario cercare di capire se tale misura influisce solo sulla "sicurezza percepita" dai lavoratori o se invece ha anche un'effettiva capacità di deterrenza nei confronti dei possibili rapinatori. In proposito si ricorda che nelle 35 rapine avvenute nelle agenzie milanesi di BNL tra il 2003 ed il 2007 in un solo caso vi era il piantonamento fisso anche se, come è emerso nel corso degli incontri avuti con la direzione di BNL, il sindacato FALCRI e gli RLS, nel caso in questione la guardia giurata si era allontanata dalla corretta posizione di stationamento. Questa informazione non è certamente conclusiva, ma è comunque fortemente suggestiva e meritevole di approfondimento.

7. Raccomandazione:

Si raccomanda di fare una specifica ed approfondita valutazione dell'efficacia del piantonamento fisso come misura di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori in relazione alla sua effettiva capacità di prevenire le rapine con taglienti che, come si è visto, caratterizzano la fase attuale.

CONCLUSIONI

Con questa nota si ritiene assolto l'obbligo di risposta al sindacato FALCRI e se la risposta giunge a sei mesi di distanza dall'esposto ciò è dovuto alla particolare complessità della materia ed alla sua novità rispetto all'orizzonte tradizionale della sicurezza e dell'igiene del lavoro, il che ha comportato una rilevante attività di documentazione, studio e riflessione.

Non sfuggono, però, i limiti della risposta fornita né si può certamente dire che



essa sia conclusiva. La questione posta dal sindacato FALCRI non è quindi chiusa e le osservazioni e le raccomandazioni sopra riportate costituiscono un contributo dell'ASL alla sua soluzione.

Nel ribadire il forte apprezzamento per l'atteggiamento collaborativo e competente che tutti i nostri interlocutori hanno fin qui dimostrato, si coglie l'occasione per rinnovare la disponibilità a proseguire nel lavoro comune, con l'obiettivo di giungere in tempi ragionevoli ad una situazione che dia maggiori garanzie di sicurezza ai lavoratori.

Si richiede pertanto alla Direzione di BNL di concordare una data con l'ASL e le rappresentanze dei lavoratori per illustrare il proprio punto di vista sulle osservazioni avanzate e sulle conseguenti raccomandazioni.

Con i migliori saluti

Il Responsabile UO Igiene del lavoro

Dr. Giovanni Pianosi



DA ESPOSTO LOCALE ED AZIENDALE A DOCUMENTO NAZIONALE

In più occasioni, gli Ufficiali di Polizia Giudiziaria ed i Medici delle ASL, hanno sentito la necessità di ringraziare la FALCRI per aver permesso loro di toccare con mano una problematica che non conoscevano.

Una tematica questa, che comporta rischi di natura fisica e psichica sia per le lavoratrici e lavoratori nonché per la clientela delle agenzie.

Veniamo così portati a conoscenza anche della decisione delle ASL di inserire il “rischio rapina in banca” tra i nuovi corsi di formazione per il personale medico.

Le ASL, attraverso il Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Interregionale PISLL sulla Sicurezza dei Lavoratori delle banche (Coordinamento Commissione Salute), convocano a Firenze il 21 maggio 2009 tutte le Organizzazioni Sindacali e l'ABI al fine di avviare un confronto che porti alla stipula di un documento condiviso dalle parti che intervenga sul “rischio rapina” dettando linee opportune.

L'incontro, a cui partecipano tutte le parti convocate, risulta essere costruttivo e getta le basi per la stesura dell'importante documento. Le ASL convocano Sindacati ed ABI per un ulteriore incontro il 1 ottobre 2009.



IL 1° OTTOBRE 2009 AVVIENE L'INCREDIBILE



Federazione Autonomia Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani
00198 Roma - V.le Liegi, 48/b - Tel. 06.8416336 - Fax 06.8416343
www.falcri.it - falcri@falcri.it

aderente



Confederazione Generale dei
Sindacati Autonomi dei
Lavoratori



Prot. n. _489/2009_

Roma 7 ottobre 2009

Alle Associazioni
FALCRI
LL.SS.

Oggetto: “Rischio Rapina” – Incontro dell'1 ottobre 2009.

Come comunicatoVi con lettera del 29 settembre 2009 prot n. 475/2009 siamo stati convocati a Firenze il 1 ottobre u.s., dal Gruppo di Lavoro del Comitato Tecnico Interregionale PISLL sulla Sicurezza dei Lavoratori delle banche per discutere assieme ad ABI ed a tutte le altre Organizzazioni Sindacali il documento elaborato dal Comitato stesso avente per titolo “**Linee d'indirizzo per la prevenzione delle rapine e dei loro effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori**”.

Questo incontro era stato programmato, di comune accordo tra Comitato, ABI e tutti i Sindacati, al termine del precedente incontro tenutosi sempre a Firenze il 21 maggio 2009 ed aveva il fondamentale obiettivo di addivenire, attraverso una profonda discussione tra le parti presenti, ad un documento conclusivo condiviso che avrebbe “regolamentato” uno dei capitoli più delicati all'interno del mondo delle Lavoratrici e dei Lavoratori del Credito: il rischio rapina.

Nella convocazione a firma dr. Giovanni Pianosi, datata **20 luglio 2009**, si legge: “*si allega alla presente la bozza elaborata dal Gruppo di lavoro del Comitato tecnico interregionale PISLL, come da accordi presi nel nostro incontro di Firenze del 21 maggio scorso. Ferma restando la nostra disponibilità a fornire*



ogni chiarimento che nel frattempo dovesse essere richiesto, l'incontro per la discussione di tale bozza è fissato nella stessa sede della volta scorsa e quindi sempre a Firenze..."

Dopo queste brevi precisazioni passiamo a descrivere a tutte le Associazioni quanto accaduto il 1° ottobre 2009 a Firenze.

La nostra delegazione risulta composta dal Segretario Nazionale Joseph Fremder, dal Coordinatore Nazionale Salute e Sicurezza Franco Del Conte e dagli RLS, componenti il Coordinamento Nazionale Salute e Sicurezza, Beppe Padovano e Marco Villani.

I nostri rappresentanti si presentano puntualmente all'appuntamento, prendono posto all'interno del salone, scambiano saluti ed impressioni sui temi dell'incontro con i 4 membri del Comitato Istituzionale e con i rappresentanti dell'ABI e di numerose Banche.

Successivamente si presentano le delegazioni di tutte le altre Organizzazioni Sindacali che, dopo avere parlato riservatamente con il dr. Giovanni Pianosi (ASL di Milano), si appartano, tra la sorpresa generale, in un locale adiacente per discutere di qualcosa che nessuno conosce.

Dopo oltre mezz'ora, e dopo essere stati sollecitati da un intervento personale proprio del dr. Giovanni Pianosi, i Sindacati rientrano in sala e prendono posto, ma non si avvia la discussione bensì il Segretario Nazionale della Uilca prende la parola per comunicare agli esterrefatti presenti che, a causa di un "problema politico" legato alla composizione del tavolo e quindi alla presenza della FALCRI, i Sindacati Dircredito, Fabi, Fiba/Cisl, Fisac/Cgil, Silcea, Sinfub, Ugl Credito e Uilca non intendono dare vita all'incontro tecnico sul "rischio rapina" e di conseguenza abbandonano la riunione.

A questo punto i suddetti Sindacati, dopo aver consegnato una serie di modifiche da apportare alla bozza inviata il 20 luglio, abbandonano la sala mentre sono molto evidenti gli imbarazzi e l'incredulità negli sguardi dei presenti.

ABI interviene sottolineando che per quanto la riguarda era giunta a Firenze con tutte le migliori intenzioni per discutere di un importante capitolo come il "rischio rapina" ma che, adesso, questo diviene impossibile a causa dell'abbandono degli altri 8 sindacati e che di conseguenza, loro malgrado, non possono proseguire la riunione. Seguono alcuni interventi dei rappresentati del Comitato di profonda critica verso chi ha abbandonato un tavolo tecnico di confronto così importante.

Inoltre, sempre i rappresentanti del Comitato, sottolineano più volte il fatto di non voler rinunciare a proseguire il dibattito, mettendo in calendario un ulteriore incontro, e che, se proprio la cosa non fosse possibile, proseguiranno unilateralmente



con la stesura di un documento che diverrà il punto di riferimento sul "rischio rapina" per tutto il settore. Per quanto ci riguarda il Segretario Nazionale Joseph Fremder è intervenuto per sottolineare la profonda amarezza che producono simili incomprensibili atteggiamenti che, oltre a non tenere conto dell'importanza e dell'unicità della posta in gioco, mettono chi abbandona il tavolo di fronte all'assunzione di una grande responsabilità nei confronti di tutti i lavoratori.

Diviene impossibile non porsi alcune domande:

- Perché i Sindacati non hanno preannunciato il problema, mancando così di rispetto nei confronti dei presenti, visto che dal 20.7.09 si era a conoscenza che la FALCRI avrebbe partecipato alla convocazione "istituzionale" del Comitato?
- Come è possibile "accettare" (senza nulla eccepire) la FALCRI al tavolo del 21 maggio 2009 e "porre la questione politica del suo allontanamento" il 1° ottobre 2009?
- Di fronte ad una convocazione ed all'apertura di un fondamentale approfondimento su un capitolo come il "**RISCHIO RAPINA**", che non esclude anche il rischio morte, e di fronte ad un'ABI che si presenta partecipando costruttivamente alla discussione, come è possibile bloccare questo percorso virtuoso?
- Si rende conto chi ha interrotto una discussione così importante, espropriando le Lavoratrici ed i Lavoratori di un confronto produttivo - che avrebbe potuto condurre alla stesura di un documento/protocollo tra Comitato, ABI e Sindacati - di essersi preso la responsabilità di continuare a lasciare nel "limbo", sui rischi che comportano le rapine in banca, centinaia di migliaia di colleghi e di clienti?
- Perché si è voluto confondere aspetti politici con aspetti puramente tecnici riguardanti un problema fondamentale del lavoro come quello concernente la Salute e la Sicurezza?

Le prossime mosse vedranno il Comitato tentare di convincere le altre Organizzazioni Sindacali a proseguire nel percorso superando le proprie "difficoltà" visto che siamo di fronte, come detto, ad un tavolo tecnico che per di più viene convocato da un'Istituzione. La Falcri, che già nei giorni precedenti la riunione aveva provveduto a far pervenire al dr. Pianosi le proprie osservazioni, auspica una ripresa dei lavori in tempi brevi e riconferma il pieno impegno delle proprie strutture ad affrontare il tema in oggetto, con la massima disponibilità ed insieme a tutte le parti finora coinvolte.

**Cordiali saluti.
LA SEGRETERIA NAZIONALE**



DOPO IL GRAN RIFIUTO DELLE ALTRE OO.SS. LE ASL PROSEGUONO CON CAPARBI ETA' E DANNO VITA AL DOCUMENTO FINALE

Il 18 febbraio 2010 prende corpo il documento “LINEE DI INDIRIZZO PER PREVENIRE O RIDURRE I DANNI FISICI E PSICHICI DEI LAVORATORI BANCARI CORRELATI ALLE RAPINE” a firma del Coordinamento Commissione Salute.

Nella lettera di accompagnamento si evidenzia come il documento contiene indicazioni per l'azione di prevenzione, assistenza, vigilanza e controllo dei competenti servizi delle ASL.

E' di tutta evidenza, dalla documentazione prodotta, che se oggi il settore del credito e soprattutto le lavoratrici ed i lavoratori delle agenzie hanno la possibilità di riferirsi ad un documento con valenza nazionale di enorme importanza per la gestione del “rischio rapina”, il merito va ascritto soprattutto alla FALCRI ed alla sua caparbità così come alla determinazione del Gruppo di Lavoro interregionale per la sicurezza dei lavoratori delle banche ed in particolare al dr. Giovanni Pianosi della ASL di Milano.

Rendiamo pubblico il testo del documento per la presentazione del quale le ASL hanno convocato tutti i Sindacati e l'ABI a Roma il 17 marzo 2010.



REGIONE TOSCANA Giunta Regionale

**Direzione Generale Diritto alla Salute e
Politiche di Solidarietà
COORDINAMENTO INTERREGIONALE
IN SANITA'**

00184 Roma – via Nazionale, 75 50139 Firenze, Via Alderotti, 26
Tel. 06 478394218 Fax 06 478394259 Tel. 055/4382111
commissionesalute@regione.toscana.it

Prot. n. GEN/0190/A.060.050 Roma, 18 febbraio 2010
da citare nella risposta

A mezzo fax/e-mail
**Agli Assessori alla Sanità
delle Regioni e delle Province Autonome
Loro Sedi**
e, p. c.: Spett.le ABI
P.za del Gesù, 49
00186 Roma

Alle Spett.li **OO.SS.: FABI**
Via Tevere 46
00198 Roma

DIRCREDITO
Via Nazionale 243
00184 Roma

FIBA
Via Modena 5
00184 Roma

FALCRI
Viale Liegi 48
00198 Roma

**SINFUB**

Via C. Balbo 35
00184 Roma

UILCA

Via Lombardia 30
00187 Roma

UGL Credito

Lungotevere Raffaello Sanzio 5
00153 Roma

SILCEA

Via Cristoforo Colombo 181
00147 Roma

FISAC

Via Vicenza 5/A
00185 Roma

Oggetto: *Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine.*

Come convenuto nella riunione della Commissione salute del 10 febbraio u.s., si trasmette in allegato il documento relativo alle **“Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine”**. Tale documento, predisposto e condiviso dal gruppo tecnico interregionale della prevenzione, igiene salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, è il frutto di un costruttivo confronto con le organizzazioni sindacali di categoria e con Associazione Bancaria Italiana e contiene indicazioni per l'azione di prevenzione, assistenza, vigilanza e controllo dei competenti servizi delle ASL. Si ritiene opportuno che il suddetto documento sia trasmesso a tutti i servizi interessati.

Cordiali saluti

All.: 1

**Per il Coordinamento Commissione Salute
Ing. Mario Romeri**



LINEE D'INDIRIZZO PER PREVENIRE O RIDURRE I DANNI FISICI E PSICHICI DEI LAVORATORI BANCARI CORRELATI ALLE RAPINE

1. QUAL E' IL PROBLEMA? O MEGLIO, QUALI SONO I PROBLEMI?

Nell'ambito di ciò che viene di solito genericamente denominato “rischio rapina” si possono riconoscere due distinte tematiche, tra loro correlate, che richiedono strumenti e metodi almeno in parte diversi per essere affrontate in maniera efficace.

1.1 Il rischio di subire una rapina

Il rischio di subire una rapina, cioè la probabilità che una certa sede bancaria venga rapinata, ha le seguenti caratteristiche:

- a correre il rischio è la sede bancaria;
- ad influire sull'entità di tale rischio concorrono principalmente: 1) i fattori socio-economici rilevanti per questo particolare tipo di atto criminoso, 2) le caratteristiche dei luoghi in cui si trova la sede bancaria e le caratteristiche della sede bancaria che possono apparire ai rapinatori come favorevoli per il buon esito (per loro) della rapina e della successiva fuga, 3) l'entità del bottino atteso;
- il danno può essere costituito dalla perdita economica, dai traumi fisici e psichici subiti dai dipendenti e dai clienti, dalla perdita d'immagine.

1.2 Il rischio di subire traumi fisici e psichici correlati alle rapine

Questo rischio, cioè la probabilità che i dipendenti della banca (e le altre persone legittimamente presenti al suo interno) possano patire dei traumi fisici e psichici nel corso e a seguito di una rapina, ha le seguenti caratteristiche:

- a correre il rischio sono i dipendenti e le altre persone legittimamente presenti al suo interno (clienti, fornitori, etc.);
- a elevare il rischio, una volta che la rapina sia in corso, possono concorrere: 1) il comportamento aggressivo del rapinatore, 2) eventuali reazioni improprie dei dipendenti o dei clienti, 3) la durata della rapina, 4) l'uso delle armi da parte delle forze dell'ordine o delle guardie private;
- i danni sono rappresentati dai traumi fisici che possono arrivare a livelli di notevole gravità e persino alla morte e dai traumi psichici tra cui si segnala la sindrome post-traumatica da stress.



Va inoltre ricordato che i lavoratori possono incorrere in forme di sofferenza psichica anche senza subire rapine, per il solo fatto di temerle. In questi casi:

- la sofferenza è correlata alla struttura caratteriale delle persone ed a loro eventuali precedenti esperienze di rapine o di altri episodi violenti non necessariamente in ambito lavorativo;
- i danni possono essere rappresentati da sindromi ansiose di diversa gravità.

1.3 Competenze specializzate e loro integrazione

Le banche si occupano dei problemi legati alle rapine attraverso i loro servizi di **security** e di **safety**. Pare opportuno definirne le aree di rispettiva competenza in riferimento ai due diversi rischi sopra indicati, ma pare ancor più necessario sottolineare l'importanza della massima collaborazione ed integrazione possibile tra i servizi di security e quelli di safety.

Infatti, per la difficoltà degli obiettivi da perseguire, per la complessità dei temi da affrontare oltre che per le correlazioni esistenti tra i due rischi sopra indicati si deve ricercare il massimo vantaggio possibile tanto dalla specializzazione delle competenze quanto dalla loro integrazione.

2. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SUBIRE UNA RAPINA

Gestire questo rischio, con l'obiettivo di puntare alla sua massima riduzione possibile, non solo tutela il patrimonio della banca ma è anche il modo più radicale per ridurre il rischio che corrono i dipendenti e le altre persone legittimamente presenti all'interno della banca di subire traumi fisici e psichici conseguenti a rapina.

2.1 Principali fattori di rischio

In generale, il rischio che una sede bancaria sia rapinata dipende:

- in parte da fattori su cui l'azienda non ha in pratica quasi nessuna possibilità d'intervento: la congiuntura economica e i fenomeni di disgregazione sociale che la possono accompagnare, la frequenza con cui si ricorre al contante nelle transazioni economiche, la diffusione dei fenomeni criminali, le misure di politica carceraria, la percezione dei rapinatori sulla vigilanza esercitata dalle forze dell'ordine sul territorio, la valutazione comparativa dei rapinatori su difficoltà e redditività delle rapine compiute ai danni di obiettivi alternativi (uffici postali, tabaccherie, oreficerie, farmacie...), le caratteristiche del territorio in cui è inserita la banca influenti sulle possibilità di fuga dopo la rapina, etc.;



- in parte da fattori su cui la banca può invece agire, in particolare quelli legati all'appetibilità ed all'accessibilità delle sue sedi, ove per appetibilità s'intende la capacità di una sede di attirare l'interesse dei rapinatori (in pratica: quale bottino il rapinatore si aspetta di poter ottenere) e per accessibilità l'entità del rischio che il rapinatore stima di correre per entrare ed uscire dalla banca.

2.2 Il primo passo: valutare il rischio

La valutazione del rischio di subire una rapina va ricondotto all'interno del generale processo di valutazione dei rischi cui il Datore di lavoro è obbligato dagli artt. 17 e 28 del D. Lgs. 81/2008¹.

Da tempo le banche inseriscono nei Documenti di valutazione dei rischi anche la valutazione del rischio di subire una rapina; tale prassi trova il suo fondamento, oltre che nella norma e nel CCNL di settore, nell'ovvio nesso esistente tra il rischio che una sede bancaria sia rapinata e il rischio corso dai lavoratori e dalle altre persone legittimamente presenti al suo interno di subire danni fisici e psichici a seguito della rapina.

2.3 Fattibilità della valutazione del rischio di subire una rapina

I principali riferimenti finora utilizzati dalle banche per scegliere le misure da adottare per contrastare le rapine sono i Protocolli di intesa per la prevenzione della criminalità in banca² (di qui in avanti: protocolli) sottoscritti a livello provinciale dalle Prefetture, da ABI e dalle banche ed il database di OSSIF³. L'art. 3 di tali protocolli, nel richiamare l'impegno delle banche a valutare il rischio di subire una rapina, segnala la difficoltà ad effettuare credibili stime di rischio nel primo comma che si riporta integralmente: *“La probabilità di accadimento dell'evento rapina (e la conseguente valutazione del rischio delle dipendenze) può essere quantificato solo in misura limitata, in quanto condizionata da molteplici fattori che, da un lato, esulano dallo spazio di intervento delle banche (fattori esogeni), dall'altro seguono dinamiche non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti”*.

1. Tutti gli articoli citati di qui in avanti appartengono al D. Lgs. 81/2008 se non diversamente ed espressamente specificato.

2. Per quanto riguarda le citazioni degli articoli dei Protocolli fatte di qui in avanti si fa riferimento a quello del 2007 relativo alla provincia di Milano.

3. OSSIF è l'osservatorio di ABI sulla sicurezza anticrimine.



Si condivide la prudenza dell'affermazione (*“la probabilità di accadimento dell'evento rapina (...) può essere quantificato solo in misura limitata...”*) dal momento che diversi e rilevanti fattori che influiscono su questa probabilità sono difficilmente quantificabili. Si ricorda però che la probabilità che una sede bancaria sia rapinata dipende anche dalle sue caratteristiche di appetibilità e di accessibilità (v. punto 2.1) sulle quali le banche hanno invece significativi margini d'intervento.

Ma ciò che più interessa sottolineare è come nel processo di valutazione dei rischi delineato dal D. Lgs. 81/2008 ciò che è davvero importante non è tanto la corretta quantificazione della probabilità di accadimento delle rapine quanto la capacità di individuare i fattori che condizionano tale probabilità e sui quali è possibile intervenire con misure di miglioramento: proprio sul riconoscimento di questi fattori si basa infatti qualunque razionale programma di prevenzione.

Su questa linea si collocano anche i protocolli che all'art. 4 impegnano le banche ad adottare per ogni sede almeno quattro sistemi di sicurezza da scegliere all'interno di un elenco di 13 opzioni, tutte capaci di modificare l'appetibilità o l'accessibilità di quella sede.

2.4 Chi deve occuparsi della valutazione del rischio di rapina

Il comma 1 dell'art. 29 stabilisce che il datore di lavoro effettua la valutazione dei rischi in collaborazione col responsabile del servizio di prevenzione e protezione e con il medico competente se è previsto l'obbligo di sorveglianza sanitaria. Ma se si considerano le peculiarità del rischio di rapina e dei principali fattori che influiscono su di esso (v. punto 2.1) pare quanto mai opportuno che oltre alle figure esplicitamente indicate dalla legge siano coinvolte nella valutazione anche altre figure di particolare esperienza e competenza sullo specifico tema.

Infatti, anche se il primo gruppo di fattori di rischio riportati al punto 2.1 è al di fuori della sfera d'influenza delle banche e rimanda sostanzialmente alle responsabilità ed alle attribuzioni della politica e della pubblica amministrazione è importante che le banche seguano con attenzione questi fenomeni che nel loro insieme costituiscono il background delle rapine e le funzioni aziendali che sembrano più adatte a farlo utilmente sono quelle di security.

Anche il secondo gruppo di fattori di rischio riportati al punto 2.1, su cui la banca ha invece ampie possibilità d'intervento, vede nelle funzioni aziendali di security le naturali candidate alla sua gestione, eventualmente in sinergia con le forze



dell'ordine. E' importante però che l'RSPP ed il medico competente siano coinvolti nella valutazione dei possibili effetti negativi per la salute e la sicurezza dei lavoratori e dei clienti che possono derivare dalle misure adottate per ridurre l'appetibilità e l'accessibilità delle sedi bancarie.

2.5 Valutazione dei rischi e RLS

Il comma 2 dell'art. 29 stabilisce che la valutazione dei rischi va effettuata dopo aver consultato gli RLS. L'importanza della consultazione degli RLS non dipende solo dal pur doveroso rispetto delle loro prerogative e delle procedure previste dalla legge ma deriva anche da implicazioni di merito: il contributo che gli RLS possono arrecare al processo di valutazione del rischio di rapina può risultare particolarmente prezioso se gli RLS riescono a mettere a disposizione di tale processo le conoscenze derivanti dalla quotidiana esperienza dei lavoratori e, specularmente, se gli esperti incaricati di effettuare la valutazione del rischio di rapina si dimostrano effettivamente disposti all'ascolto.

2.6 Esigenze di riservatezza

Per le peculiarità del rischio di rapina tutte le persone coinvolte nel processo di valutazione e di gestione di tale rischio devono rispettare rigorosamente le esigenze di riservatezza proprie di questo tema. A tal fine è utile che le banche esplicitino quali sono i documenti o le loro parti da considerare riservati.

2.7 Ambito della valutazione

Per evidenti ragioni, va effettuata una specifica valutazione del rischio di rapina per ogni sede bancaria che ha un concreto rischio di essere rapinata.

2.8 Il contributo dei protocolli alla valutazione del rischio di rapina

I protocolli sottoscritti da Prefetture, ABI e banche hanno lo scopo, dichiarato fin dal loro titolo, di contrastare gli atti criminosi commessi contro le banche: non sono quindi, né pretendono di essere, un surrogato della valutazione dei rischi richiesta dal D. Lgs. 81/2008.

Nondimeno essi risultano utili nella valutazione del rischio di rapina, in particolare nel riconoscimento delle misure capaci di ridurre tale rischio. Sono i protocolli stessi a ricordare che l'efficacia delle misure adottate all'interno della lista rapor-



tata all'art. 4 è condizionata dal contestuale rispetto di altre indicazioni contenute negli stessi protocolli (si vedano in particolare gli artt. 2, 5, 7, 8, 9, 11).

2.9 La valutazione del rischio di rapina

Si è ricordato al punto precedente come il rispetto dei protocolli non sia di per sé sufficiente ad assolvere all'obbligo di valutazione dei rischi previsto dal D. Lgs. 81/2008.

Si riportano di seguito una serie di punti integrativi che vanno attentamente considerati nel processo di valutazione dei rischi:

- a) prima di individuare le misure di miglioramento occorre ricercare i fattori modificabili che possono aumentare il rischio di rapina;
- b) vanno valutate eventuali situazioni di particolare rischio connesse alla presenza nella sede bancaria di soggetti vulnerabili (cardiopatici, donne in gravidanza...);
- c) individuati i fattori di rischio modificabili e valutate le eventuali situazioni di particolare rischio, la scelta dei sistemi di sicurezza di cui all'art. 4 dei protocolli va effettuata in coerenza con l'obiettivo di assicurare la massima tutela possibile alla salute e alla sicurezza dei lavoratori e delle altre persone legittimamente presenti all'interno della banca;
- d) per ciascuna sede valutata va individuato il mix di misure più adatto a mettere in pratica la strategia prescelta;
- e) è opportuno stimare l'efficacia, per quanto possibile, delle misure individuate viste non solo isolatamente ma anche e soprattutto nel loro insieme;
- f) vanno presi in considerazione, accanto all'efficacia nel prevenire le rapine di ciascuna misura o, meglio, del mix di misure, anche i loro possibili effetti negativi sulla salute e sulla sicurezza dei lavoratori e dei clienti, qualora la rapina abbia ugualmente luogo.

Nell'esame e nella valutazione di tutte le questioni sopra ricordate vanno coinvolte le funzioni aziendali di safety.

2.10 L'aggiornamento della valutazione

La valutazione del rischio di rapina e l'individuazione delle misure di miglioramento che ne conseguono vanno aggiornate nel tempo quando ricorrono le condizioni indicate al comma 3 dell'art. 29. In particolare è opportuno, in caso di rapina, procedere ad un attento esame dell'accaduto e provvedere, nel caso emergano



insufficienze, all'aggiornamento della valutazione dei rischi e all'adozione delle misure che appaiono necessarie.

2.11 Documento di valutazione dei rischi e riservatezza delle informazioni relative al rischio di rapina

Fermi restando gli obblighi del datore di lavoro relativamente all'effettuazione della valutazione dei rischi ed alla redazione del relativo documento con le caratteristiche indicate al comma 2 dell'art. 28, pare opportuno prevedere, in riferimento alla particolarità del rischio di rapina, la possibilità di adottare cautele che assicurino la necessaria riservatezza.

I RLS e l'organo di vigilanza che per lo svolgimento delle loro funzioni siano venuti a conoscenza delle misure antirapina adottate sono tenuti al riserbo per non ridurre l'efficacia di tali misure.

A tale proposito, come si è già ricordato, è utile che il datore di lavoro indichi chiaramente quali sono le informazioni a carattere riservato, dal momento che nella valutazione del rischio di rapina e nella conseguente adozione di misure finalizzate a ridurre tale rischio non tutto ha carattere riservato ed anzi talune misure risultano tanto più efficaci quanto più ne viene resa nota l'adozione.

2.12 Altre situazioni che espongono i lavoratori bancari al rischio di rapina

Si accenna all'opportunità che nella valutazione del rischio di rapina si affrontino anche tutte le altre eventuali attività in cui i lavoratori bancari possano correre il rischio di essere rapinati.⁴

4. Per quanto riguarda in particolare i servizi di cassa a domicilio si rimanda alla nota di ABI del 9 maggio 2008, prot. SC/LG/OF/SI/002593 ed all'allegata nota della Banca d'Italia del 28 marzo 2008.



3. LA GESTIONE DEL RISCHIO DI SUBIRE TRAUMI FISICI E PSICHICI CORRELATI ALLE RAPINE

Il rischio di subire traumi fisici e psichici conseguenti a rapina, una volta che la rapina è in corso, dipende fondamentalmente: 1) dai comportamenti del rapinatore, 2) dalle reazioni dei dipendenti e delle altre persone legittimamente presenti all'interno della banca e, eventualmente, delle forze dell'ordine e delle guardie private, 3) dalla durata della rapina.

Le banche possono agire sul primo di questi fattori in misura molto limitata e solo indirettamente, mentre hanno margini d'intervento un po' più ampi sugli altri due.

3.1 La rapina in corso è una situazione d'emergenza

Se le misure antirapina non sono riuscite ad impedire l'ingresso del rapinatore nella sede bancaria si crea una situazione d'emergenza dal momento che i lavoratori si trovano esposti ad un pericolo grave ed immediato rappresentato dal rapinatore stesso e in particolare dai suoi comportamenti e dalle reazioni che ne conseguono, da cui possono derivare significativi traumi fisici o psichici per le persone presenti. L'emergenza ha inizio nel momento in cui il rapinatore entra nella sede bancaria e termina quando cessa ogni situazione di pericolo connessa alla rapina.

Il datore di lavoro deve quindi organizzare ciò che è necessario per affrontare quanto meglio possibile le rapine che dovessero capitare:

- designando i lavoratori incaricati di gestire questa emergenza (art. 18, comma 1, lettera b);
- predisponendo le misure più opportune per gestire questa emergenza (art. 18, comma 1, lettera t) da realizzare secondo le disposizioni dell'art. 43;
- assicurando ai lavoratori le garanzie di cui all'art. 44;
- organizzando le attività di primo soccorso (art. 45).

3.2 La gestione dell'emergenza-rapina: formazione dei lavoratori

Poiché è difficile prevedere ciò che può effettivamente capitare nel corso di una rapina assume particolare importanza il fatto che in ogni sede bancaria a rischio sia offerta a tutti i lavoratori una particolare formazione per prepararli a gestire la situazione d'emergenza creata dalla rapina. Non si tratta quindi solo di rispettare formalmente la legge (art. 37, comma 9) ma di investire su una misura di grande rilievo per la prevenzione dei traumi fisici e psichici che possono conseguire ad



una rapina. Oltre che alla conoscenza della strategia e delle misure prescelte dalla banca per contrastare le rapine e per minimizzare i rischi di traumi fisici e psichici ad esse conseguenti la formazione di questi lavoratori deve essere dedicata anche agli aspetti di tipo emotivo e relazionale. Il controllo delle proprie reazioni e la capacità di tenere un rapporto corretto e consapevole col rapinatore possono essere acquisiti non solo sulla base delle pur necessarie conoscenze teoriche, ma anche e soprattutto con forme di didattica attiva che comprendano anche momenti addestrativi e simulazioni. Una reazione adeguata può avere diversi effetti positivi influenzando favorevolmente sul comportamento del rapinatore, sulla reazione delle altre persone legittimamente presenti all'interno della banca, sulla durata della rapina. All'organizzazione del percorso formativo e addestrativo è bene partecipino sia le funzioni di safety sia quelle di security con l'eventuale supporto di strutture e professionisti esterni all'azienda e dopo aver consultato i RLS.

3.3 Le misure per la gestione dell'emergenza-rapina

Le misure per la gestione di questo particolare tipo di emergenza devono conformarsi a quanto indicato all'art. 43. In particolare:

- vanno definiti opportuni rapporti con i servizi pubblici esterni alla banca (comma 1, lettera a), come peraltro previsto anche dai Protocolli: si tratta di coordinarsi con le forze dell'ordine cui è opportuno segnalare la necessità di evitare sia conflitti a fuoco all'interno della sede bancaria o nelle sue prossimità sia interventi intempestivi che possano allungare il tempo di permanenza del rapinatore nella sede bancaria;
- vanno informati tutti i lavoratori che possono essere vittime della rapina sulle misure predisposte e sui comportamenti da adottare (comma 1, lettera c): in proposito valgono considerazioni analoghe a quelle sviluppate al punto 3.2. Nel predisporre le misure e le indicazioni per la gestione delle rapine è necessario valutare anche i possibili effetti su di esse delle misure adottate per la prevenzione delle rapine. In particolare si ricordano, con riferimento alle misure elencate all'art. 4 dei protocolli:
 - la vigilanza con guardie private (punto 4), i cui comportamenti non devono concorrere al prodursi di conflitti armati all'interno o in prossimità della sede bancaria;
 - il videocollegamento/videosorveglianza, la videoregistrazione, l'allarme anti-



rapina (punti 5, 6, 7) che devono avere modalità di effettuazione che evitino interventi intempestivi delle forze dell'ordine con rischio di conflitti armati all'interno o in prossimità della sede bancaria o di allungamento del tempo di permanenza del rapinatore nella sede bancaria;

- i dispositivi di custodia valori ad apertura ritardata e i dispositivi di erogazione temporizzata del denaro (punti 10 e 11) la cui utilità come fattore che scoraggia la rapina va valutata in confronto con il rischio che comportano di un aumento della durata della rapina.

In tutti i casi sopra prospettati il primo e fondamentale parametro cui fare riferimento non può essere che la massima tutela possibile della salute e della sicurezza dei lavoratori e dei clienti.

3.4 L'organizzazione del primo soccorso

Nel caso in cui, nonostante il tentativo di gestire al meglio la rapina in corso, dovessero esserci ugualmente dei danni fisici e/o psichici, assume grande rilievo la corretta gestione del primo soccorso, che secondo l'art. 45, comma 1, deve essere organizzato dal datore di lavoro...

"...tenendo conto della natura delle attività (...), e delle altre eventuali persone presenti sui luoghi di lavoro..."

Per quanto riguarda gli eventuali traumi fisici e psichici vanno prestate le prime cure direttamente sul luogo di lavoro, tanto se il traumatizzato è un lavoratore della banca quanto se si tratta di un cliente, nei limiti di ragionevolezza, cioè tenendo realisticamente conto di quanto possa essere fatto in modo appropriato da personale che, per quanto formato, non svolge professionalmente un'attività sanitaria. Per tutte quelle situazioni che ad un primo esame sembrano necessitare di cure specializzate, e comunque sempre a richiesta degli interessati, va organizzato il trasferimento al più vicino servizio di Pronto soccorso.

In tutto ciò che riguarda l'organizzazione del primo soccorso è centrale il contributo del medico competente.

3.5 Valutazione e follow up dei traumi psichici

Nell'ottica del massimo contenimento del danno, è opportuno valutare quanto più precocemente possibile eventuali traumi psichici patiti dai lavoratori⁵ e, se



del caso, proporre loro un follow up. La delicatezza della materia suggerisce che l'accesso al follow up avvenga con modalità che garantiscano l'effettività del consenso informato. Nell'attività di valutazione precoce di eventuali danni psichici è centrale il ruolo del medico competente che deve possedere un'adeguata preparazione sul tema e disporre dei necessari supporti specialistici.

Il follow up va svolto da personale specializzato; i lavoratori devono essere preventivamente informati sulla qualificazione e sulle modalità d'intervento di questo personale specializzato.

3.6 Valutazione dei possibili effetti derivanti dal timore di essere rapinati

Si è ricordato al termine del punto 1.2 che in alcuni soggetti vi può essere un rischio per il benessere psichico anche solo per il timore di potersi trovare coinvolti in una rapina.

Al momento dell'assegnazione del personale a sedi bancarie aventi un rischio non trascurabile di rapina questo aspetto va preso in considerazione con la dovuta attenzione nel caso in cui il problema venga segnalato dal lavoratore. Si tratta di una valutazione non semplice, che spetta al medico competente che deve poter disporre di adeguato supporto specialistico. Considerazioni analoghe valgono per l'eventuale richiesta di assegnazione ad altra sede da parte del personale che ha subito una rapina.

5. Ferma restando l'importanza di fornire anche alle altre persone legittimamente presenti all'interno della banca forme di sostegno psicologico immediatamente dopo la rapina, per un insieme di ragioni, a partire da quelle di opportunità, non pare realistico che l'azienda proponga ad esse di valutare anche gli eventuali traumi psichici attraverso un **follow up**.



4. INDICAZIONI OPERATIVE PER LA VIGILANZA DA PARTE DELLE ASL

“La vigilanza sull’applicazione della legislazione in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro è svolta dalla azienda sanitaria locale competente per territorio...” (art. 13)

Se la legge non lascia spazio a dubbi sul soggetto cui compete la vigilanza sui rischi che corrono i lavoratori in relazione alle rapine, pare opportuno fornire alcune indicazioni in merito alle modalità d’esercizio di tale vigilanza.

Si ricorda che, in relazione alle rapine, si possono distinguere:

1. il rischio che una sede bancaria venga rapinata;
 2. il rischio che i lavoratori subiscano traumi fisici e psichici a seguito di una rapina.
- In entrambi i rischi coesistono e si intrecciano tra loro aspetti che hanno a che fare con il contrasto della criminalità ed aspetti che hanno a che fare con la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori.

L’attività di vigilanza sulla gestione di questi rischi deve porsi i seguenti scopi:

- verificare se il datore di lavoro e i dirigenti hanno fatto ricorso all’intera gamma di misure che discendono dagli obblighi previsti per loro all’art. 18;
- verificare se nell’attuazione di tali misure sono state seguite le corrette procedure (ad esempio: consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dalla legge, struttura del documento di valutazione dei rischi conforme a quanto previsto all’art. 28, comma 2, etc.);
- verificare l’effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione dichiarate nel documento di valutazione dei rischi.

La verifica sull’effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione dichiarate nel documento di valutazione dei rischi può essere effettuata a diversi livelli di approfondimento: ci si può limitare ad una verifica puramente formale o si possono fare anche delle valutazioni sull’opportunità e sull’efficacia delle diverse misure adottate.

Quest’ultimo tipo di verifica non può prescindere da consistenti ed approfondite conoscenze di merito e, quantomeno per questa ragione, non pare opportuno che siano condotte dalle ASL per quanto riguarda le misure che hanno come primo e principale scopo quello di contrastare gli atti criminosi.

Infine, la vigilanza su come vengono affrontati i casi di quei lavoratori che potrebbero subire traumi psichici per il timore di essere coinvolti in una rapina va effettuata, quando ritenuto opportuno, nell’ambito dell’esame del modo in cui il medico competente assolve ai suoi compiti. Per la natura dei rischi in esame è necessario che nell’attività di vigilanza si tenga adeguatamente conto delle esigenze di riservatezza.



ALL’INCONTRO DEL 17 MARZO 2010 CONVOCATO DAL COMITATO TECNICO INTERREGIONALE PISLL PARTECIPANO TUTTI I SINDACATI, L’ABI ED ALCUNE BANCHE.



Federazione Autonoma Lavoratori del Credito e del Risparmio Italiani
00198 Roma - V.le Liegi, 48/b - Tel. 06.8416336 - Fax 06.8416343
www.falcri.it - falcri@falcri.it

aderente



Confederazione Generale dei
Sindacati Autonomi dei
Lavoratori



17 MARZO 2010

RISCHIO RAPINA UNA SOLIDA BASE DI PARTENZA

Come già preannunciato si è tenuto a Roma il 17 marzo 2010 l’incontro tecnico per l’analisi e la discussione degli aspetti salienti del documento **“Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine”**.

Come si ricorderà il documento, elaborato dal Comitato Tecnico Interregionale PISLL, è frutto di un’iniziativa FALCRI ed ha visto anche il contributo delle altre OO.SS. e dell’ABI.

All’incontro hanno partecipato, con tavolo unitario, tutte le Organizzazioni Sindacali, l’ABI e per il Comitato Tecnico Interregionale PISLL il dr. Petrioli ed il Coordinatore del Comitato stesso ing. Marco Masi.

Tutti i presenti hanno ritenuto di dovere un particolare ringraziamento al dr. Giovanni Pianosi (impossibilitato a partecipare alla riunione) per la caparbia e la competenza dimostrata.

Il documento ha avuto apprezzamenti univoci da tutti i presenti e ne è stata evidenziata l’importanza strategica ed oggettiva per il nostro settore che finalmente può partire da una base condivisa e frutto di contributi di tutti i soggetti interessati.



A nome del Comitato l'ing. Masi ed il dr. Petrioli hanno ribadito la volontà e la disponibilità a proseguire il percorso virtuoso intrapreso con ABI e Sindacati al fine di poter aggiornare e migliorare ulteriormente il documento nel corso del tempo.

E' interessante ricordare che l'ABI ha voluto sottolineare che questo documento potrà diventare un'importante base di partenza per la sottoscrizione di futuri accordi aziendali sul tema "rischio rapina"

Per la FALCRI, erano presenti Joseph Fremder (Segretario Nazionale), Franco Del Conte (Coordinatore Sicurezza), Marco Villani, Beppe Padovano e Daniele Cristicchi (tutti RLS).

Partendo dal documento la nostra Delegazione ha lanciato la proposta di concentrare gli sforzi e costruire per il futuro dei "Protocolli Safety" che vedano la partecipazione costruttiva dell'ABI, di tutti i Sindacati, delle ASL e delle Forze dell'Ordine.

Sempre il nostro sindacato ha voluto richiamare le parti presenti ad un atteggiamento più moderato ed attento quando si analizzano i risultati riguardanti il "rischio rapina" ed in particolare a non soffermarsi superficialmente su dati percentuali quali la diminuzione delle rapine in Italia che non sempre vanno letti solo come un successo per la sicurezza dei colleghi e della clientela delle agenzie.

Vogliamo ulteriormente, anche attraverso questo documento, ricordare e ringraziare, a nome di tutte le lavoratrici e di tutti i lavoratori, il dr. Giovanni Pianosi della ASL di Milano che ha avuto la capacità di leggere e non sottovalutare quanto esposto dalla FALCRI BNL nel 2007 riuscendo a trasformare una denuncia locale in un caso con valenza nazionale sfociato nella costruzione del documento del Comitato, se oggi il nostro settore può contare sulle "Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine" molto merito va ascritto al dr. Giovanni Pianosi, senza per questo voler sminuire l'enorme lavoro svolto da tutti gli estensori del documento.

Non appena possibile ed in tempi ragionevolmente brevi convocheremo il Coordinamento Sicurezza FALCRI per l'analisi ed il confronto sul documento.

Alleghiamo un importante contributo del Coordinatore Nazionale Franco Del Conte relativo all'incontro del 17 marzo 2010.

Roma, 23 marzo 2010



CIRCOLARE ABI SERIE LAVORO N.45

14 APRILE 2010

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(LL/9020.D-AS/1350-ASL/sm/255-AS/2400)

Rischio rapina - Conferenza Stato-Regioni - "Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine"

Torna all'indice

Si informano gli Associati che in data 17 marzo 2010, presso la Sede di Roma della Conferenza Stato-Regioni, sono state ufficialmente presentate - alla presenza di ABI e, unitariamente, delle Segreterie nazionali delle OSL di settore - le "Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine" (in allegato).

Con tale documento si conclude un intenso e proficuo lavoro portato avanti dal Coordinamento interregionale - organismo tecnico della Conferenza - con la partecipazione di ABI e Sindacati su un tema che, ormai da anni, si pone al centro delle politiche di salute e sicurezza del lavoro nel settore bancario. Come più volte annunciato dai responsabili regionali, le "Linee" costituiscono "atto di coordinamento" nei confronti degli organi ispettivi delle ASL cui, come è noto, la legge affida il compito di verificare la corretta attuazione delle norme e dei principi in materia.

In particolare, l'obiettivo dichiarato dagli estensori del documento, sin dalla presentazione del progetto, è quello di evitare che gli organi di vigilanza assumano - come finora riscontrato nella pratica - orientamenti disomogenei sul territorio nazionale, su un tema che necessita, per la sue specifiche caratteristiche, di riferimenti il più possibile omogenei e condivisi. Il documento scaturisce da un approfondito confronto tra i citati soggetti.

In particolare, l'impegno di ABI è stato nel senso di garantire continuità tra le esperienze maturate sino ad oggi nel settore (sulla scorta della circolare ABI, serie Lavoro, n. 125 del 2005) e le nuove indicazioni operative. Il risultato, sotto questo profilo, è di assoluto rilievo: le Linee prodotte dalla Conferenza, infatti, recepiscono gran parte delle proposte formulate dall'Associazione.

A titolo meramente esemplificativo si segnalano i seguenti punti di interesse:

- conferma delle diverse competenze, sostanziali e formali, tra servizi aziendali



di security e di safety, alle quali tuttavia si chiede la massima collaborazione ed integrazione, in ragione della complessità dei temi da affrontare;

- incompetenza delle ASL in ordine alla verifica delle misure di security (come quelle contenute nei Protocolli firmati da Abi e dalle Banche con le Prefetture) il cui primo e principale scopo è di contrastare gli atti criminosi: da ciò la naturale conseguenza che, ad esempio, alle ASL non è consentito impartire prescrizioni di natura “tecnica” che si discostino dai parametri indicati dai citati Protocolli prefettizi;
- conferma del ruolo consultivo dei RLS (rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza) in merito al DVR, secondo le previsioni contenute all’art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2008;
- esclusione di un obbligo di immediato ed automatico aggiornamento del DVR al verificarsi dell’evento, a seguito del quale al datore di lavoro potrà, tutt’al più, essere chiesto di procedere ad un attento esame dell’accaduto in vista di un possibile aggiornamento da effettuare al ricorrere delle condizioni di legge (art. 29, comma 3, del D. Lgs. n. 81 del 2008);
- gestione della rapina nell’ambito delle c.d. “emergenze” senza obblighi aggiuntivi rispetto a quanto previsto dalla legge in materia, soprattutto sul versante della formazione che, viene al riguardo specificato, va offerta a tutti i lavoratori che operano in sedi bancarie “a rischio”;
- ruolo del medico competente da mantenere nei limiti di cui all’art. 41, comma 2, lett. c), del D. Lgs. n. 81/2008 (ossia a richiesta del lavoratore): possibilità per le aziende, su indicazione dello stesso medico, di avvalersi di soggetti (esterni) specializzati.

Si informa infine che, in ragione dell’importanza che il provvedimento è destinato ad assumere per il settore, ABI, oltre alla predisposizione di una prossima circolare in cui saranno approfonditi i diversi profili del documento in commento, sta lavorando, anche in collaborazione con la stessa Conferenza, alla organizzazione di una giornata di presentazione, che vedrà il coinvolgimento di tutti i soggetti che hanno preso parte all’iniziativa, della quale sarà data notizia con apposita comunicazione¹.

ALLEGATO

Linee d’indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine

1. Da segnalare che da parte della Conferenza Stato Regioni saranno al più presto avviate specifiche iniziative di “aggiornamento” per gli stessi organi deputati alla vigilanza.



ISTRUZIONI OPERATIVE ABI

ISTRUZIONI OPERATIVE ABI

alle proprie associate su “linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine” Luglio 2010

Codice Attività: WE09015

Circolari ABI - Serie Lavoro

SALUTE E SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

(Pos. LL/9020.D-AS/1350-ASL/sm/255)

Rischio rapina - Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome - Coordinamento tecnico interregionale - “Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine” - Indicazioni operative

Premessa

Si fa seguito alla circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 14 aprile 2010, per trasmettere agli Associati nuove istruzioni operative sulle “Linee di indirizzo per prevenire o ridurre i danni fisici e psichici dei lavoratori bancari correlati alle rapine”, elaborate dal Coordinamento tecnico interregionale (organismo tecnico della Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome)¹.

La presente circolare è stata portata preventivamente a conoscenza delle Organizzazioni sindacali di settore.

Il documento interregionale - che si pone su un piano di sostanziale “continuità” con le esperienze maturate in questi anni nel settore bancario (soprattutto sulla scorta delle indicazioni contenute nella circolare ABI, serie Lavoro, n. 125 del 2005) - fissa taluni principi basilari nella materia.

In primo luogo, il rapporto tra chi in azienda ha funzioni di tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori e chi svolge funzioni di contrasto della criminalità deve essere ispirato alla “massima collaborazione e integrazione possibile”, rifuggendo dai “tradizionali ed inconcludenti sentieri del conflitto di competenze”².

Gestire il rischio rapina in questa logica integrata - si legge nel documento - “con l’obiettivo di puntare alla sua massima riduzione possibile”, non solo consente di tutelare il patrimonio della banca, ma “è anche il modo più radicale per ridurre il rischio che corrono i dipendenti e le altre persone legittimamente presenti all’interno della banca di subire traumi fisici e psichici conseguenti alla rapina”.

Le linee di indirizzo confermano poi che la valutazione di tale rischio segue criteri che non possono essere ricondotti alle tradizionali dinamiche “meccanicistiche”,



proprie dei normali rischi da lavoro: in questa logica viene precisato che la probabilità di accadimento dell'evento rapina può essere quantificata "solo in misura limitata", in quanto correlata a fattori estranei all'organizzazione aziendale, come tali "non prevedibili e non riconducibili a modelli previsionali definiti"³, sebbene ciò non escluda, come si dirà meglio in seguito, che su altri fattori la banca ha la possibilità di intervenire.

La scelta del Coordinamento interregionale - pienamente condivisa dalle Parti sociali coinvolte⁴ - è quella di puntare, pragmaticamente, su una sicurezza e una tutela "effettive" dei lavoratori e di tutti coloro che legittimamente accedono alle sedi bancarie (clienti, fornitori): il documento, seguendo questa impostazione, omette di soffermarsi su questioni riguardanti la qualificazione formale del rischio rapina⁵, evidenziando come, trattandosi di rischio connesso all'attività lavorativa bancaria, l'unica esigenza che in concreto si pone è chiarire con quali strumenti e nel rispetto di quali parametri normativi si debba procedere alla relativa valutazione.

Quelli appena richiamati sono i motivi di fondo che hanno guidato il lavoro delle Regioni nel fissare regole e criteri di valutazione su una materia che, in assenza di specifiche indicazioni, trova i propri riferimenti nelle norme generali contenute nel D. Lgs. n. 81 del 2008 (c.d. Testo unico).

1. Sul documento interregionale - allegato alla circolare ABI, serie Lavoro, n. 45 del 2010 - ABI, in collaborazione con ABIFormazione, ha organizzato due iniziative seminariali di approfondimento, il 25 maggio 2010 a Firenze e il 1° luglio 2010 a Milano.

2. In questo senso si era già espresso l'Organismo tecnico della Conferenza nel documento programmatico presentato alle Parti sociali nel maggio 2009, nel quale veniva tra l'altro precisato che tra i fini perseguiti con l'iniziativa interregionale vi era quello di "evitare che diverse Regioni e, in ogni regione, i diversi servizi ispettivi, si muovano in ordine sparso".

3. Il documento richiama, sul punto, i passaggi che sono contenuti nei noti Protocolli prefettizi anticrimine.

4. Come già ricordato nella citata circolare n. 45 del 2010, il documento interregionale assume rilievo soprattutto perché frutto di un confronto effettivo tra il Coordinamento, ABI e Sindacati di settore.

5. Da questo punto di vista il documento interregionale si discosta sensibilmente da precedenti iniziative, anche regionali, in materia, nelle quali si discuteva della natura del rischio (definito talora come "generico", "generale", ovvero come rischio. Pagina n. 2



L'approccio al "rischio rapina".

Considerata la complessità e la peculiarità del rischio rapina, le linee di indirizzo regionali tracciano, in termini generali, una fondamentale distinzione che riflette i due momenti nei quali questo rischio si articola:

- il rischio del verificarsi di una rapina;
- il rischio di traumi/danni fisici e psichici a seguito dell'evento rapina.

Rispetto al primo la competenza è della funzione *security*, mentre per il secondo la competenza è dei servizi aziendali di prevenzione e protezione, cioè della funzione *safety*.

Il tutto da leggere, evidentemente, nell'ottica di integrazione/collaborazione tra le due funzioni aziendali.

Il rischio di subire una rapina.

Nella gestione di questo rischio è richiesta una visione ed un'azione concertate tra gli attori aziendali di *security* e di *safety*.

Il documento indica anzitutto gli elementi che possono incidere sul verificarsi dello stesso:

- esso va considerato con riguardo alla sede lavorativa;
- si deve tener conto del concorso di una serie di fattori (socio-economico; natura dei luoghi in cui è situata la sede bancaria, nonché le caratteristiche che questa presenta e che possono influire sull'azione dei rapinatori; l'entità del bottino atteso);
- si deve tener conto della tipologia del danno, che può essere costituito da perdita economica, traumi fisici e psichici subiti da dipendenti o clienti, perdita di immagine.

Su questo piano la valutazione ha come scopo non già di arrivare ad una stima del livello di rischio, quanto, direttamente, di individuare possibili misure di contenimento; infatti, secondo il documento interregionale ciò che rileva "non è tanto la corretta quantificazione della probabilità di accadimento delle rapine quanto la capacità di individuare i fattori che condizionano tale probabilità e sui quali è possibile intervenire con misure di miglioramento".

In questa prospettiva occorre distinguere tra fattori (cause) di rischio sui quali l'azienda non ha alcuna possibilità di incidere e fattori sui quali vi sono concrete e più ampie possibilità di intervento in termini di prevenzione/riduzione dei danni.

Rientrano, ad esempio, nel primo ambito: la congiuntura economica e i correlati



fenomeni di disgregazione sociale, la frequenza con cui si ricorre al contante nelle transazioni economiche, la diffusione dei fenomeni criminali, le misure di politica carceraria, la percezione, da parte dei rapinatori, della vigilanza esercitata dalle forze dell'ordine sul territorio, la valutazione comparativa, da parte degli stessi, in merito alla difficoltà e redditività delle rapine compiute ai danni di obiettivi alternativi (uffici postali, tabaccherie, oreficerie, farmacie), le caratteristiche del territorio in cui è inserita la banca influenti sulle possibilità di fuga dopo la rapina.

Tra i fattori sui quali la banca ha una certa capacità di intervento il documento considera l'appetibilità e l'accessibilità delle sedi.

Per appetibilità si intende la capacità di una sede di attirare l'interesse dei rapinatori (in pratica: quale "bottino" il rapinatore si aspetta di poter ottenere).

L'accessibilità consiste nella stima - fatta dal rapinatore - della probabilità di compiere con successo l'atto criminoso senza essere, anche successivamente all'evento, individuato e arrestato.

"generico aggravato", o semplicemente come "rischio specifico" senza considerare invece che, proprio per le sue caratteristiche, esso difficilmente può essere inquadrato nell'una o nell'altra fattispecie.
Pagina n. 3



Secondo il documento interregionale, le interferenze tra funzioni aziendali di security e di safety sono qui evidenti: il che impone la massima collaborazione tra le stesse, in ragione della difficoltà degli obiettivi da perseguire e della complessità dei temi da affrontare.

I "criteri" per la valutazione del rischio.

Il documento si sofferma quindi sui "criteri" - sostanziali e procedurali - che sono alla base della valutazione. Anche su questo piano, la scelta del Coordinamento interregionale è di tradurre in termini operativi le vigenti disposizioni legislative, senza prevedere ipotesi e/o soluzioni a queste aggiuntive.

Pertanto, fonte esclusiva di riferimento per ogni questione interpretativa restano le previsioni contenute nel D. Lgs. n. 81 del 2008.

Il primo richiamo è ai soggetti indicati dal Testo Unico: **datore di lavoro**, quale primo ed esclusivo destinatario dell'obbligo di cui all'art. 28 del decreto, per la cui attuazione si avvarrà della collaborazione del **responsabile del servizio di prevenzione e protezione** (RSPP) e del **medico competente** (MC), se nominato.

Oltre alle figure previste dalla legge (RSPP e MC), il documento prevede siano coinvolti altri soggetti aziendali "di particolare esperienza e competenza sullo specifico tema": si tratta delle ricordate unità organizzative che, in azienda, si occupano dei profili di security.

Queste ultime, infatti, sono le uniche figure aziendali in grado di seguire e, in parte, "gestire" i fenomeni "esterni" alle dinamiche aziendali, fenomeni da ascrivere, in primo luogo, alle attribuzioni e alla responsabilità di soggetti istituzionali (*nel documento si parla di "attribuzioni della politica e della pubblica amministrazione"*).

L'interazione tra fenomeni e profili diversi del rischio rapina richiede nel contempo un costante coinvolgimento del RSPP e del MC, in merito ai possibili riflessi di tali scelte sulla salute e la sicurezza dei lavoratori.

Ruolo dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza (RLS).

In questa parte del documento vengono, inoltre, indicate le competenze dei RLS, da valutare in coerenza con l'art. 29, comma 2, del D. Lgs. n. 81 del 2008.

In particolare, viene sottolineata l'importanza del contributo che il RLS può fornire al processo di valutazione del rischio rapina, ove questi riesca a mettere a disposizione delle funzioni aziendali preposte il patrimonio di conoscenze derivanti dalla *"quotidiana esperienza dei lavoratori"*.

Il documento interregionale ribadisce qui l'importanza della dimensione partecipativa anche sul versante del rischio rapina.



In coerenza con questo assunto, pertanto, non vengono individuate, a favore dei RLS, prerogative peculiari e/o aggiuntive rispetto a quanto previsto dalla legge (cfr. gli artt. 29 e 50 del T.U.).

Il documento delle Regioni, nella prospettiva di fornire indicazioni di metodo, assegna al RLS un ruolo proattivo, rimettendo a questi la possibilità di contribuire in modo idoneo ed efficace al processo di valutazione del rischio rapina. Al fine di rendere concreto questo coinvolgimento, viene precisato che la consultazione dei RSL deve tradursi in una **“effettiva” disponibilità “all’ascolto”** da parte dei soggetti aziendali incaricati di effettuare la valutazione.

Specificità della valutazione.

La valutazione del rischio deve essere condotta in modo specifico, avendo cioè riguardo ad **“ogni sede bancaria che ha un concreto rischio di essere rapinata”**: ciò evidentemente in linea con il dettato di legge e in coerenza con quanto indicato nelle Linee guida di ABI del 2005, per cui la valutazione deve riguardare ogni luogo di lavoro.

L’attuazione di tale criterio - che, a ragione, può essere letto quale declinazione del generale principio di **“effettività”** delle tutele apprestate dalla normativa di legge - deve tener conto della particolare articolazione delle sedi bancarie.

Pagina n. 4

Proprio al fine di rispondere a questa specifica esigenza, può essere utile ricordare come, sul piano operativo, sia stata più volte condivisa e ritenuta corretta, anche in sede di ispezione da parte degli organi di vigilanza competenti, la prassi diffusa nel settore di anettere al generale documento aziendale di valutazione dei rischi, specifiche sezioni contenenti le misure adottate per ciascuna sede (filiale o sportello bancario).

I Protocolli anticrimine: valore e rilevanza nella valutazione del rischio.

Nel processo di valutazione del rischio si inseriscono anche i Protocolli anticrimine, la cui finalità, dichiarata nel titolo, è quella **“di contrastare gli atti criminosi commessi contro le banche”**. Il documento interregionale precisa opportunamente che gli stessi **“non sono... né pretendono di essere un surrogato della valutazione dei rischi richiesta dal D. Lgs. n. 81 del 2008”**.

Nonostante ciò, l’attuazione delle indicazioni contenute nelle Intese prefettizie



può risultare utile ai fini della valutazione, in particolare per quanto attiene alla individuazione delle misure da adottare per la riduzione/mitigazione del rischio in sé. Intervenendo su questo specifico aspetto, il documento fissa importanti principi utili, per un verso, a chiarire la natura di tali intese e, per altro verso, a definire i poteri di intervento/verifica da parte degli organi di vigilanza.

Come si ricorderà, dei Protocolli anticrimine sono state, nel tempo, prospettate letture contraddittorie, dovute soprattutto all’incerto confine che separa gli aspetti tecnico-organizzativi che mirano direttamente a contrastare la criminalità in banca, da profili/misure che direttamente impattano sulla tutela psico-fisica dei lavoratori.

L’assenza di un quadro di riferimento sufficientemente chiaro ha anche generato, in un recente passato, incertezze interpretative successivamente superate con appositi interventi di diverse autorità: si ricordano, tra gli altri, la nota del Ministero della Salute del 7 giugno 2006, la sentenza del Tar Emilia Romagna 7 maggio 2007, le Linee di indirizzo della Regione Toscana del 2006, tutte concordi nel ritenere che esula dalle competenze delle ASL la valutazione e l’eventuale censura di aspetti organizzativi e operativi adottati in funzione anticrimine, non riconducibili direttamente a profili di salute e sicurezza dei lavoratori.

Le **“Linee di indirizzo”** regionali sostanzialmente recepiscono tale principio, chiarendo che:

- a) la verifica sulla effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione, dichiarate nel DVR, può essere effettuata a diversi livelli di approfondimento;
- b) la verifica delle **“misure che hanno come primo e principale scopo quello di contrastare gli atti criminosi... non può prescindere da consistenti ed approfondite conoscenze di merito e, quantomeno per questa ragione, non pare opportuno che siano condotte dalle ASL”**.

E’ evidente la correlazione tra questa importante affermazione (che il Coordinamento interregionale colloca nella parte del documento direttamente rivolta all’attività di vigilanza delle ASL) e l’altra, sopra richiamata, che nega la riconducibilità dei Protocolli alla valutazione di cui agli artt. 28 e 29.

Ai sensi del documento, comunque le aziende, nell’adottare le misure indicate dai Protocolli stessi, dovranno considerare gli aspetti che, sebbene direttamente afferenti a profili di ordine tecnico e organizzativo, possono avere riflessi sulla salute psico-fisica.



Aggiornamento della valutazione e profili di riservatezza.

Il rapporto che intercorre tra l'evento rapina e l'obbligo di aggiornamento del documento di valutazione dei rischi è stato uno dei temi più dibattuti nel corso del confronto che ha preceduto l'approvazione delle "Linee di indirizzo" interregionali.

Con una scelta assolutamente coerente con il disposto di legge, il documento delle Regioni considera l'"evento rapina" quale fattore di rilievo, che tuttavia non integra di per sé una delle "causali" dal cui verificarsi deriva ex lege l'obbligo di aggiornamento del DVR.

Anche su questo piano è evidente la continuità con quanto indicato nelle "Linee guida" ABI del 2005 (ove si prevedeva un aggiornamento dell'archivio aziendale al fine di adattare le misure apprestate): il documento interregionale considera, infatti, "opportuno, in caso di rapina, procedere ad un attento esame dell'accaduto" e provvedere all'aggiornamento del DVR e all'adozione delle misure che appaiono necessarie "nel caso emergano insufficienze".

Ciò che viene richiesto alle aziende, pertanto, è un monitoraggio sulla efficacia delle misure apprestate, secondo una logica che esclude l'automatica equiparazione fra "rapina" e "infortunio significativo" o altra causale di cui all'art. 29 del D.Lgs. n. 81 del 2008.

La prima parte del documento interregionale si conclude con un richiamo ai profili di riservatezza che riguardano soprattutto RLS e organi di vigilanza che, nell'esercizio delle rispettive funzioni, siano venuti a conoscenza di informazioni rilevanti per l'efficacia delle misure adottate dall'azienda.

Quest'ultima ha comunque il compito di chiarire quali informazioni abbiano carattere riservato, tenuto conto che, nella materia, mentre l'efficacia di alcune misure preventive è direttamente proporzionale alla loro conoscenza/conoscibilità da parte dei terzi (si pensi ad esempio alle vetrofanie, etc.), per altre misure la relativa efficacia può essere in concreto compromessa dal fatto di essere conosciute da terzi (si pensi ad esempio ai vari sistemi di allarme verso le Forze dell'Ordine, alle informazioni sulle giacenze di contante, etc.).



Il rischio di subire traumi fisici e psichici a seguito dell'evento rapina.

E' su questo versante, nell'impianto delineato dal documento delle Regioni, che entrano in gioco le previsioni in materia di valutazione del rischio per la salute dei lavoratori di cui al D. Lgs. n. 81 del 2008.

Tre sono i momenti nei quali essenzialmente si articola questa attività:

- 1) adozione di un mix di misure, nella cui scelta si dovrà tener conto anche dei loro possibili effetti negativi sulla salute e la sicurezza dei lavoratori (nonché dei clienti), qualora una rapina dovesse avere ugualmente luogo;
- 2) analisi degli eventuali effetti negativi delle misure di miglioramento;
- 3) tutela/considerazione dei lavoratori che necessitano di una particolare attenzione (cardiopatici, donne in gravidanza, ...).

In particolare, il rischio di subire danni psichici o fisici - nel corso della rapina - può dipendere da una serie di fattori quali: i comportamenti dei rapinatori, le reazioni dei dipendenti, di altre persone eventualmente presenti (in modo legittimo) nella sede bancaria, delle stesse forze dell'ordine intervenute e delle guardie private, la durata della rapina.

Escluso il primo, sul quale la possibilità di intervento della banca è limitata, sui restanti fattori le aziende bancarie hanno margini di intervento più ampi.

La rapina come "situazione di emergenza".

La rapina, soprattutto in fase di svolgimento, viene considerata e trattata alla stregua di una "emergenza": in corso di rapina i dipendenti si trovano esposti ad un "pericolo grave ed immediato", rappresentato dai comportamenti dei rapinatori e dalle reazioni che a questi possono seguire.

Il datore di lavoro, pertanto, organizza le misure necessarie per affrontare l'emergenza rapina, attuando quanto previsto dal D.Lgs. n. 81 del 2008 in materia di gestione delle emergenze, di cui si evidenzia in particolare l'intervento di primo soccorso conseguente all'atto criminoso.

Nell'ottica del contenimento del rischio di danni psichici o fisici, in particolare, è necessario agire sul piano della informazione dei lavoratori esposti, della loro formazione e dei rapporti con le Forze dell'ordine.

In particolare, viene posto l'accento sulla necessità che sia offerta a tutti i lavora-



tori (che sono o possono essere riguardati dall'evento) una particolare formazione per essere in grado di gestire la situazione di emergenza creata dalla rapina.

La formazione dei lavoratori, per essere efficace, oltre che teorica, deve riguardare anche aspetti di tipo emotivo e relazionale: essa pertanto andrà erogata mediante forme di didattica attiva che comprendano, ad integrazione di moduli teorici, momenti addestrativi e simulazioni.

La buona combinazione delle misure deve essere infine valutata alla luce dei possibili effetti che la loro predisposizione può avere sulla salute dei lavoratori: l'obiettivo che si intende perseguire, infatti, è quello della "massima tutela possibile della salute e della sicurezza dei lavoratori". Questo evidentemente significa che l'individuazione del mix di misure più adatto prescinde dalla adeguatezza/affidabilità della singola misura in sé, ma richiede una verifica d'insieme nella quale si tenga conto del fatto che singoli effetti possono essere anche tra loro contrastanti (è il caso, ad esempio, della vigilanza con guardie giurate, i cui comportamenti non debbono concorrere al prodursi di conflitti armati all'interno o in prossimità della sede bancaria; dei dispositivi di apertura ritardata ovvero di erogazione temporizzata di denaro che, se per un verso possono costituire un deterrente per i rapinatori, per altro verso possono produrre l'effetto di dilatare i tempi di durata della rapina e quindi di esposizione dei dipendenti a possibili infortuni).

La gestione del post-rapina e ruolo del MC.

La parte finale del documento è dedicata alla gestione del c.d. post-rapina, con attenzione in primis all'organizzazione del primo soccorso.

Su questo versante viene considerato essenziale e centrale il contributo del medico competente, soprattutto per quel che riguarda le misure sanitarie più elementari ed immediate.

Le "Linee di indirizzo" consigliano qui di operare "nei limiti di ragionevolezza", ossia tenendo realisticamente conto di quanto possa essere fatto da personale che, per quanto formato, non svolge professionalmente un'attività sanitaria.

Specifica considerazione, nell'ottica del massimo contenimento del danno, è poi dedicata ai profili di carattere psicologico, con possibili momenti di supporto (ricorso a follow up attraverso il medico competente e, naturalmente, personale specializzato).

Le indicazioni delle Regioni si muovono in piena sintonia con quanto previsto nelle più volte citate Linee guida ABI del 2005, che hanno trovato una significativa



attuazione nelle prassi e nelle esperienze maturate dalle aziende bancarie. Sempre nell'ambito del supporto medico, viene confermato che, nella fattispecie, si è al di fuori della "sorveglianza sanitaria" obbligatoria: ne consegue che l'eventuale intervento del medico non può che essere correlato alla richiesta del dipendente (ai sensi del vigente art. 41, comma 1, lett. b).

Tenuto conto della delicatezza della tipologia dell'intervento sanitario, l'offerta di tale supporto dovrà avvenire con modalità che garantiscano l'effettività del consenso informato.

In questo specifico contesto possono assumere rilievo particolari situazioni soggettive, quali quelle di cardiopatici e di donne in gravidanza.

Rispetto a tali situazioni spettano al medico competente le determinazioni del caso, anche per quanto riguarda eventuali misure di tutela, da attivare soltanto previa segnalazione da parte dell'interessato. Il medico competente dovrà considerare la correlazione tra richiesta e attività lavorativa svolta, nonché i possibili effetti negativi che l'esposizione a tale attività può produrre sulle condizioni di salute del lavoratore, se necessario anche avvalendosi di specialisti.

Analoga procedura andrà attivata per coloro che dovessero sentire come rischio per il proprio "benessere psichico" anche il solo "timore di trovarsi coinvolti in una rapina" e che segnalino tale situazione ai sensi del già citato art. 41.

Il documento sottolinea come si tratti di "una valutazione non semplice", da porre all'attenzione del medico competente solo nel caso in cui "il problema venga segnalato dal lavoratore", per il quale il medico deve poter disporre di adeguato supporto specialistico.

Pagina n. 7

Oltre al ruolo diretto nella gestione del post-rapina ora analizzato, le "Linee di indirizzo" sottolineano l'importanza di un intervento del MC anche nelle fasi preventive di collaborazione con il datore di lavoro nella valutazione dei rischi e nella predisposizione o integrazione dei piani di formazione dei lavoratori, in considerazione, come detto, della rilevanza della dimensione "comportamentale" nella gestione del danno di tipo psichico.

Ciò evidentemente costituisce concreta applicazione di quanto previsto dall'art. 25, comma 1, lett. a), D.Lgs. n. 81 del 2008, laddove prefigura l'attuazione e la valorizzazione da parte del MC di programmi volontari di promozione della salute.

Il documento del Coordinamento interregionale si conclude con una sorta di



“decalogo” rivolto agli organi di vigilanza delle ASL, competenti a svolgere l’attività ispettiva in materia, ai sensi dell’art. 13 del D. Lgs. n. 81 del 2008.

In particolare, l’attività di vigilanza deve verificare:

- se il datore di lavoro e i dirigenti hanno fatto ricorso all’intera gamma di misure che discendono dagli obblighi previsti per loro dall’art. 18;
- se nell’attuazione di tali misure sono state seguite le corrette procedure (ad esempio: consultazione dei RLS in tutti i casi previsti dalla legge, struttura del documento di valutazione dei rischi conforme a quanto previsto all’art. 28, comma 2, etc.);
- l’effettiva adozione delle misure di prevenzione e protezione dichiarate nel documento di valutazione dei rischi.

Nel declinare quest’ultima attività che, si legge nel documento, “può essere effettuata a diversi livelli di approfondimento”, le Linee di indirizzo ribadiscono gli ambiti di competenza delle ASL nei quali, come già segnalato, non rientrano “le misure che hanno come primo e principale scopo quello di contrastare gli atti criminosi”, ma solo quelle che sono dirette a ridurre o prevenire i possibili danni fisici e psichici conseguenti all’evento rapina.



FALCRI

aderente
CONFSAL

OSSIF
2009







OSSIF 2009




Centro di ricerca dell'ABI sulla sicurezza anticrimine





OSSIF rappresenta un punto di riferimento per le banche, le aziende, le autorità e gli stakeholder in materia di prevenzione della criminalità e gestisce l'unico database di settore che contiene le segnalazioni di rapine e furti ai danni delle dipendenze bancarie provenienti da diverse fonti.





OSSIF fornisce dati e informazioni alle Prefetture e alla Polizia Criminale.

Per accedere ad OSSIF si può ricorrere al portale:
www.ossif.it oppure scrivere a: ossif@abi.it












Nota: analisi riferita alle sole rapine consumate per le quali è disponibile l'informazione (n. 1.447)



LE MODALITÀ D'ATTACCO

Modalità: durata dell'evento



Nel 62% dei casi le rapine hanno avuto una durata inferiore ai 3 minuti

Relazione direttamente proporzionale tra durata della rapina e ammontare medio sottratto

ABI

20 | 24




Nota: analisi riferita alle sole rapine consumate per le quali è disponibile l'informazione (n. 1.452)



LE MODALITÀ D'ATTACCO

Modalità: numero di rapinatori



Nell'84% dei casi i malviventi hanno agito al massimo in due

Relazione direttamente proporzionale tra numero di rapinatori e ammontare sottratto

ABI


22 | 24

Nota: analisi riferita alle sole rapine consumate per le quali è disponibile l'informazione (n. 1.453)



LE MODALITÀ D'ATTACCO

Modalità: metodo di ingresso in filiale



Nell'8% dei casi l'ingresso in filiale dei malviventi è avvenuto tramite fori nei muri/pavimenti o tramite sfondamento di vetrine/finestre

Le irruzioni tramite fori nei muri/pavimenti hanno comportato una perdita media di quasi 87 mila euro


ABI

21 | 24



LE MODALITÀ D'ATTACCO

Modalità: armi utilizzate



Le armi maggiormente utilizzate sono quelle da taglio (48%) mentre continuano ad aumentare le rapine condotte con le sole minacce (24%)

Le rapine condotte con armi da fuoco sono le più remunerative

ABI

23 | 24



FALCRI
aderente
CONFSAL

**RAPINE
IN BANCA**

DATI DAL 2000 AL 2007



RAPINE IN BANCA DATI DAL 2000 AL 2007

Rapine in banca dati per provincia

	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
fascia oltre 100 rapine annue								
Milano	416	334	325	258	265	287	232	227
Roma	301	270	230	232	151	168	207	190
Torino	137	166	189	176	155	135	142	162
Bologna	110	169	167	160	97	115	98	104
Brescia	103	119	134	131	98	109	100	115
fascia da 31 a 100 rapine annue								
Catania	105	115	58	59	86	90	61	30
Bari	71	43	99	101	70	35	63	71
Napoli	63	66	59	68	43	42	57	96
Padova	22	50	54	55	81	75	52	59
Palermo	76	60	45	51	39	53	69	35
Firenze	73	34	44	55	46	65	44	47
Verona	49	39	82	59	51	42	45	39
Treviso	20	25	28	40	50	39	62	106
Bergamo	45	42	60	61	48	32	23	29
Modena	69	58	35	46	35	46	26	24
Vicenza	8	24	25	47	50	38	69	64
Venezia	20	32	30	55	46	29	17	52
Perugia	26	38	22	26	31	17	32	59
Varese	41	35	39	36	30	31	27	12
Ravenna	33	38	40	33	28	29	16	31
fascia da 21 a 30 rapine annue								
Genova	45	19	17	26	19	26	25	31
Messina	40	17	15	26	27	29	41	5
Lecce	22	18	25	30	48	23	15	12
Ancona	32	19	29	28	22	11	13	34
Rimini	32	27	30	19	22	19	20	15
Pavia	21	24	10	22	23	33	27	18
Reggio Emilia	32	20	18	23	17	28	8	28
Salerno	21	26	29	19	12	11	18	34
Parma	12	34	20	11	26	26	19	22

RISCHIO RAPINA IN BANCA



fascia da 11 a 20 rapine annue	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Foggia	37	36	14	20	19	20	12	9
Como	23	22	24	26	18	26	12	15
Reggio Calabria	16	13	22	19	27	24	22	17
Cremona	20	23	19	18	21	25	21	12
Mantova	15	24	32	11	21	16	15	25
Forli-Cesena	19	20	20	18	22	23	15	18
Trapani	16	21	22	26	18	36	11	5
Cuneo	18	36	16	17	16	14	7	27
Caserta	15	15	14	37	17	8	16	23
Lucca	18	23	18	6	15	28	20	17
Siracusa	30	25	11	12	29	7	17	13
Agrigento	20	17	16	13	17	23	21	14
Latina	36	13	11	20	13	17	12	17
Pisa	17	28	7	8	12	27	26	12
Novara	12	13	25	9	13	21	25	18
Pescara	17	16	25	26	28	12	7	4
Alessandria	23	11	25	11	17	17	15	14
Cosenza	12	12	22	25	14	14	12	15
Pesaro-Urbino	10	23	25	17	14	21	8	7
Savona	19	29	14	10	9	7	13	17
Piacenza	13	18	16	13	12	10	21	14
Ascoli Piceno	32	17	17	3	9	15	9	10
Macerata	12	15	17	16	15	7	10	19
Frosinone	30	19	5	8	7	16	13	13
Udine	16	19	12	15	15	10	6	16
Lodi	18	11	10	15	11	12	21	7
Ferrara	20	15	14	14	7	15	5	11
Chieti	19	12	19	15	14	17	3	2
Terni	13	6	9	7	14	12	11	25
Teramo	23	15	11	7	18	7	8	5
Brindisi	14	7	13	19	11	8	6	15
Siena	12	6	2	8	5	13	15	29
Nuoro	9	11	8	12	5	12	21	12
Prato	7	7	14	14	10	18	9	11

RISCHIO RAPINA IN BANCA



fascia da 5 a 10 rapine annue	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Taranto	16	7	16	9	9	5	12	12
Livorno	17	11	6	10	13	12	8	8
Pistoia	13	13	6	1	8	13	10	19
Viterbo	8	7	14	3	8	14	10	16
Lecco	9	6	7	9	15	11	10	10
Cagliari	8	19	8	10	4	12	5	4
Trento	13	7	3	5	19	6	5	11
La Spezia	17	8	5	10	6	13	4	5
Avellino	12	12	10	7	3	5	6	12
Rovigo	10	4	10	4	9	12	6	9
Vercelli	7	8	6	5	10	12	9	6
Asti	4	13	11	10	6	8	5	6
Pordenone	6	5	10	12	11	9	1	8
Ragusa	19	10	8	4	8	4	4	5
Arezzo	11	4	9	5	2	3	9	13
Potenza	7	7	12	7	2	4	6	7
L'Aquila	19	6	4	4	7	3	6	3
Massa Carrara	8	6	4	12	1	8	7	5
Enna	7	6	8	6	7	8	3	5
Rieti	13	5	9	8	1	5	2	5
Caltanissetta	3	3	3	15	3	7	5	7
Imperia	12	3	6	10	3	3	3	5
Benevento	17	10	7	5	2	3	0	0
Grosseto	3	3	6	8	3	8	4	8

RISCHIO RAPINA IN BANCA



fascia da 0 a 4 rapine annue	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Sassari	7	6	5	4	2	2	7	5
Bolzano	10	8	0	4	3	5	0	5
Biella	4	2	3	5	1	9	3	4
Vibo Valentia	0	2	9	7	6	2	0	1
Catanzaro	3	2	3	4	5	5	1	3
Trieste	1	2	4	5	2	4	3	0
Campobasso	3	2	6	4	4	0	0	0
Oristano	2	1	4	2	4	1	1	2
Aosta	2	1	2	0	5	2	2	2

fascia da 0 a 4 rapine annue	2007	2006	2005	2004	2003	2002	2001	2000
Matera	3	2	2	0	0	2	2	5
Belluno	0	2	0	0	0	4	1	5
Gorizia	1	0	0	0	4	3	0	3
Sondrio	0	0	0	1	1	0	4	1
Verbano-Cusio-Ossola	0	1	1	0	1	2	1	0
Isernia	1	0	1	0	0	0	0	0
Crotone	0	1	0	0	0	0	0	0



FALCRI
aderente
CONFSAL

**RACCOLTA
DI SCRITTI DI**

**FRANCO
DEL CONTE**

**ARTICOLI
SU RAPINE IN BANCA**

**TRATTI DA DIVERSI
QUOTIDIANI**



RACCOLTA DI SCRITTI DI FRANCO DEL CONTE

Coordinatore Commissione Nazionale Falcri 626

Da Professione Bancario

SALUTE & SICUREZZA

FALCRI PROFESSIONE BANCARIO N. 7/8 LUGLIO/AGOSTO 2010



Rischio rapina in banca La parola alle Regioni

Il 17 marzo nella sede romana della Regione Toscana si è avuto l'atteso incontro tra l'ing. Masi ed il dott. Petrioli, in rappresentanza del Coordinamento Tecnico Interregionale PISLL, e le rappresentanze dei datori di lavoro (ABI e RSPP) della FALCRI e di tutte le altre Organizzazioni Sindacali, per la presentazione e l'analisi del documento. Con chiarezza il documento è stato presentato dagli estensori come un

dovuto Atto di Coordinamento affinché le ASL territoriali possano raggiungere in tutto il territorio nazionale la necessaria ed auspicata omogeneità nei comportamenti e nelle accezioni interpretative degli Ispettori a volte soggette ad eccessi di personalismi. Il Rischio rapina per la lavoratrice ed il lavoratore assumono nel documento la valenza giuridica di un "rischio generico aggravato" che deve essere però considerato alla stregua di un possibile incidente purtroppo SEMPRE POTENZIALMENTE MORTALE. Una tale ipotesi, poiché la scena del crimine si sovrappone con il luogo di lavoro, obbliga il datore di lavoro non solo a valutare nel DVR l'evento specifico da rapina ma anche ad attribuirgli la gravità necessaria propria di un danno potenziale così drammatico come la vita umana e di conseguenza, ed attuare un adeguato presidio, preventivo ex ante e correttivo ex post, progettandolo ed attuandolo con l'attenzione necessaria a ridurre e contenere l'impatto ai limiti minimi fisiologicamente non eliminabili.

Se il pericolo rapinatore riesce ad arrivare a contatto con il lavoratore, nonostante le prestazioni anticrimine poste in essere dalla security, vuol dire che queste ultime non si sono rivelate sufficientemente idonee. Immediatamente si pone allora il problema di rivalutare tali misure in accordo con quanto già previsto al punto 3 dei Protocolli con le Prefetture, sottoponendo il luogo di lavoro interessato dal crimine ad una nuova valutazione del rischio rapina e, dall'esito dell'analisi, meglio dimensionare le misure atte a contenerlo in modo da rendere il posto di lavoro più idoneo alla nuova valutazione dello specifico rischio rapina.

Il rischio rapina safety o meglio la presenza sul luogo di lavoro del pericolo individuato nel rapinatore deve essere considerato e valutato proprio come un inquinante o una sostanza tossica limitandone al massimo il tempo di esposizione;



inoltre, proprio perché assimilabile ad una fonte di pericolo normalmente non prevista all'interno dello sportello bancario, il nuovo rischio emergente deve essere considerato alla stregua di ogni altra "emergenza" e gestito quindi in analogia all'incendio o al malore/infortunio improvviso eventi emergenziali di fronte ai quali occorre essere preparati per poter transitare con meno danni possibili da una situazione di rischio limite ad una di rischio di più normale accadimento nel luogo di lavoro deputato all'attività bancaria.

Come in ogni altra emergenza anche in tali circostanze la formazione del personale e la simulazione attiva dell'evento in Filiale rappresentano le misure più opportune. Inoltre, per lo specifico impatto con la salute, occorre che, senza indugi, il Medico Competente aziendale sia coinvolto dal RSPP nella definire e predisporre le attività di prevenzione e di protezione per il primo soccorso e per il presidio della eventuale "malattia post traumatica da rapina" (PTSD), anche con l'individuazione di eventuali patologie e/o particolari sensibilità nei lavoratori coinvolti. Pertanto ben lungi dalla necessità per legge di attivare la sorveglianza sanitaria l'ipotesi molto ragionevole è quella di attuare una sorveglianza sanitaria "volontaria" qualora il lavoratore/trice ne faccia richiesta e la stessa sia ritenuta dal medico competente correlata al rischio lavorativo ai sensi dell'Articolo 41 1b del Testo Unico.

Al di là dei formalismi e dei consueti minuetti politico-sindacali TUTTI gli intervenuti si sono trovati d'accordo nel valutare positivamente il testo dell'accordo e considerarlo come un valido punto di partenza che potrà e dovrà trovare miglioramenti futuri grazie al contributo che ciascuno, nell'ambito delle rispettive competenze e responsabilità, cercherà ovviamente di apportare.

Certo se ricordiamo da dove siamo partiti: le posizioni ABI sia nelle linee guida del 2005 sia nel sostenere la non competenza delle ASL a valutare il rischio rapina, appoggiando in tal senso Unicredit Banca nel ricorso al TAR dell'Emilia-Romagna contro l'Azienda Unità Sanitaria Locale di Rimini (accolto peraltro in data 22 marzo 2007), ne abbiamo fatta di strada! Come FALCRI abbiamo proposto un percorso di safety che prenda spunto da quanto già in essere nella sicurezza anticrimine (security): la sottoscrizione di appositi Protocolli tra le parti sociali interessate (datoriali e lavoratori) e le istituzioni (ASL, Prefetture) che senza contrastare l'attività anticrimine in carico alle Forze dell'Ordine, possano accompagnare più efficacemente le specifiche attività di tutela della salute e della sicurezza nei luoghi di lavoro alla cui sorveglianza e controllo sono tenute, per competenza istituzionale, tutte le ASL distribuite sul territorio.



Cass. 22/3/02, n. 4129, pres. Mileo

L'art. 2087 c.c., che, integrando le disposizioni in materia di prevenzione degli infortuni sul lavoro previste da leggi speciali, impone all'imprenditore l'adozione di misure necessarie a tutelare l'integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro, ...Il contenuto dell'obbligo di sicurezza include anche i rischi derivanti dall'azione di fattori estranei all'ambiente di lavoro inerenti alla località in cui si trova il posto di lavoro nonché i rischi collegati all'azione criminosa di terzi.

Il risarcimento del danno spetta in solido alla società committente e all'appaltatore (datore di lavoro dei lavoratori infortunati) in base alla responsabilità sia contrattuale che extracontrattuale.

UNI 7249

Infortunio sul lavoro: comprende ogni evento fortuito, avvenuto in occasione di lavoro, che abbia provocato una lesione fisica o psichica e comprende (EUROSTAT) le intossicazioni acute, gli atti intenzionali da parte di altre persone, gli infortuni occorsi durante il lavoro all'esterno dell'impresa anche se provocati da terzi, escludendo le lesioni deliberatamente autoprovocate, gli infortuni in itinere, le malattie professionali e gli infortuni esclusivamente dovuti a cause mediche. Esso definisce medicazione, l'infortunio sul lavoro che abbia comportato la sola medicazione con una ripresa immediata del lavoro e con il suo abbandono per la parte restante del turno lavorativo.

TU art. 2 - Definizioni

Salute benessere



SALUTE & SICUREZZA SUL LAVORO

FALCRI PROFESSIONE BANCARIO N.10 OTTOBRE 2009



La salute dei lavoratori del credito in caso di rapina Quali protocolli per la security e la safety?

Cogliamo l'occasione del recente incontro sul tema tenutosi a Firenze del 1° ottobre scorso per tornare sull'argomento rapina. Il lavoro svolto unitariamente con le altre sigle fino al maggio scorso, sotto il Coordinamento tecnico delle Regioni e su iniziativa dell'ASL Città di Milano su denuncia di Falcri BNL, ha consentito di operare per una chiarezza interpretativa condivisa degli aspetti tecnici della rapina.

Si è cercato di superare gli steccati ideologici spesso dovuti ad un'eccessiva distanza dai problemi reali dei lavoratori, di superare finanche le stesse perplessità sollevate dall'ASL per la redazione dell'allegato tecnico sulle competenze degli organismi di vigilanza territoriali, investendo sulle modalità multi-stakeholder di valutare il rischio safety da rapina, sui diversi obiettivi tra la social security delle prefetture firmatarie dei protocolli e la security delle banche, con l'unico obiettivo di pervenire ad un'effettiva valutazione del pericolo criminale ed al più efficace contenimento del relativo rischio rapina sulle lavoratrici, lavoratori e sulla clientela. Ci viene in aiuto e vorremmo a questo punto sottolineare un punto a favore del Decreto Sacconi: l'integrazione del comma 1 dell'articolo 28 che per la valutazione dei rischi introduce anche quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.

Non dimentichiamolo! A noi come Falcri non interessa essere menzionati solo per essere stato il sindacato, primo ed unico tra i nove del credito, che osò sollevare il casus belli della valutazione del rischio rapina in banca; certamente non vorremmo ostacolare un percorso faticosamente condiviso, prima al tavolo nazionale unitario OO.SS. e poi, anche da separati in casa, al tavolo tecnico con la ASL di Milano, la Regione Toscana, la delegazione ABI. Dovunque la Falcri si è sempre resa disponibile, operando anche se necessario su tavoli separati purché si arrivasse comunque ad una soluzione che, seppur semi condivisa (dott. Pianosi dell'ASL Città di Milano) riesca ad illuminare con luce diversa il fare safety in banca, un approccio che stimoli la valutazione del rischio rapina per le possibili nefaste conseguenze sui lavoratori, sulla clientela, sull'ambiente. Vista l'impossibilità di arrivare ad un documento condiviso auspichiamo anche noi



come Falcri un documento semicondiviso. Siamo bravissimi in Italia a vivere e gratificarci per un quasi goal: basta accontentarsi!

Ma una volta per tutte sia chiara la differenza tra rischio safety e rischio security quello associato a pericoli di origine criminale che determina rischi patrimoniali, tradizionalmente interpretati come danni alla proprietà per sottrazione di danaro e per eventuali danneggiamenti. Bene ha fatto però il collega Giuseppe Padovano della Cariprato a sottolineare il diverso ruolo per una diversa rappresentanza - quella dei Lavoratori per la Sicurezza - così bene individuata dall'articolo 50 - che, dopo essere stati consultati preventivamente e tempestivamente in ordine alla valutazione di rischi, alla individuazione, alla programmazione, alla realizzazione e alla verifica della prevenzione in azienda, dovrebbero fare proposte in merito all'attività stessa della prevenzione ma sempre nella responsabilità non delegabile del datore di lavoro che deve redigere il Documento di Valutazione dei Rischi, con le modalità dettate dall'articolo 29 tra cui spicca, purtroppo e forse non a caso senza una sanzione specifica, il comma 2 "previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza". La sicurezza non è un problema politico, ma è un problema tecnico organizzativo così si esprime la nostra Costituzione con l'articolo 41: il rischio imprenditoriale è dell'impresa che deve pertanto svolgere la propria attività senza nuocere alla salute, alla popolazione ed all'ambiente.

A maggior chiarezza in tal senso interviene anche l'articolo 18 comma 1 c) del Testo Unico quando al datore di lavoro si richiede di prendere adeguati provvedimenti per evitare che le misure tecniche adottate possano causare rischi per la salute della popolazione o deteriorare l'ambiente esterno, dando, peraltro, attuazione ed efficacia ai cosiddetti modelli organizzativi esimenti dell'art. 30.

La salute è un bene collettivo tutelato al massimo livello dalla nostra Carta costituzionale e nello specifico dal codice civile art. 2087 ed ancor più dalla definizione dell'art. 2 del T.U., pertanto un decreto legge, per di più correttivo di una legge delega, non può pretendere di modificare l'obiettivo sociale di tutela della salute e sicurezza dei lavoratori e gli strumenti istituzionali preposti alla vigilanza. Ma non può essere trascurato il possibile prossimo colpo di mano: lo scorporo del Ministero del Lavoro e della Salute che, separando la Salute dal Lavoro e, nonostante il comma 1 dell'articolo 13 attribuisca esplicitamente "la vigilanza sull'applicazione della legislazione in materia di salute e di sicurezza nei luoghi di lavoro all'azienda sanitaria locale competente per territorio", intenderebbe di fatto togliere responsabilità alle ASL per attribuire alcune competenze di controllo direttamente al Dicastero del Lavoro. Vorremo che fossero solo semplici rumors politici ma il Ministro Sacconi ormai non ci sorprende più, avrebbe finalmente raggiunto l'obiettivo di eliminare le Istituzioni dai controlli. Si attribuiscono maggiori competenze ad



enti privati bilaterali - gli organismi paritetici - che così come attualmente definiti dall'articolo 2 del T.U., costituiti su iniziativa delle associazioni datoriali o sindacali più rappresentative a livello nazionale, sono di ben altro livello rispetto a quanto almeno finora previsto per esempio dall'articolo 20 della legge istitutrice del SSN (Servizio Sanitario Nazionale) che affidava alle ASL l'importante ruolo di mediazione sociale tra interessi contrapposti. Nel frattempo è il caso di stendere il solito velo pietoso su alcune iniziative di dubbia correttezza e competenza di un ente bilaterale, proprio quelli ai quali il Decreto Correttivo 106 del 3 agosto 2009 del Ministro Sacconi con il nuovo comma 3 bis dell'articolo 51 attribuisce ancora più competenze e responsabilità, Decreto che intenderebbe applicare una sanzione di 500,00 euro alle imprese che, a seguito di controlli sul territorio, non avessero provveduto (sic!) ad eleggere i RLS o ad individuare i RLST. Se questa fosse la strada per vigilare sulla safety, ecco quindi che un altro colpo mortale, forse quello definitivo, potrebbe essere inferto alle nostre istituzioni ed al ruolo primario di garanzia loro attribuito! Vogliamo forse parlare dei protocolli? Parliamo allora dell'impegno formalmente assunto dalle banche firmatarie del Protocollo "a valutare il rischio rapina di ciascuna dipendenza e ad aggiornare periodicamente detta valutazione, in relazione all'evoluzione del fenomeno criminoso e alle eventuali informazioni fornite dalle Forze dell'ordine".

Tale preciso impegno di security sembra non escludere anzi si sovrappone ad analoghi impegni assunti dal Datore di lavoro in cogenza di safety, quelli previsti per esempio nel: - **novellato comma 3 dell'articolo 29** - Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi, che richiede di rielaborare con immediatezza "nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali, la valutazione dei rischi in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori o in relazione al grado di evoluzione della tecnica della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità.

A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate"; - comma 4 art. 29 che giustamente chiarisce che il documento deve essere custodito presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi (aggiunge chi scrive sommamente: filiale per filiale, o no?).



SALUTE & SICUREZZA LAVORO

FALCRI PROFESSIONE BANCARIO N.12 DICEMBRE 2007

Il rischio nel credito



È da ritenere che la legge delega del 3 agosto 2007, ormai nota come "la 123", abbia definitivamente sollevato l'urgenza di addivenire in tempi rapidi (nove mesi più altri tre eventuali) alla stesura definitiva del nuovo Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In fibrillazione appaiono pertanto tutti gli stakeholder istituzionali chiamati ad esprimersi ed in modo particolare i sindacati del settore del credito. È da ritenere che la legge delega del 3 agosto 2007, ormai nota come "la 123", abbia definitivamente sollevato l'urgenza di addivenire in tempi rapidi (nove mesi più altri tre eventuali)

alla stesura definitiva del nuovo Testo Unico per la sicurezza e la salute dei lavoratori. In fibrillazione appaiono pertanto tutti gli stakeholder istituzionali chiamati ad esprimersi ed in modo particolare i sindacati del settore del credito.

Nel contesto più generale della politica nazionale - già nervosa di per sé - la situazione del credito risulta distratta sia dai continui rimescolamenti societari, ultima la notizia del nuovo matrimonio tra Monte Paschi e Antonveneta, sia dai continui e ripetuti tentativi dell'ABI di delegittimare l'azione sindacale in un tema così delicato quale quello di tutela della salute dei lavoratori.

Ultima, ma certo non meno importante, la nota della Direzione del Personale di Unicredit Banca del 30 ottobre scorso che, in linea con l'azione dell'Associazione Bancaria, ritiene che in presenza dei RLS "la previsione dell'articolo 9 dello Statuto dei lavoratori sia implicitamente assorbita".

Evidentemente di fronte a simile posizionamento di controparte, che "non vuole inficiare in modo alcuno la legittimità dei restanti (sic!) poteri di rappresentanza delle istanze a tutela dei lavoratori da parte delle RR.SS.AA" (e volevamo pure vedere, ci sorge spontaneo dire), tutto il Sindacato del credito, che non può né deve rimanere inerte, il 23 ottobre scorso, a seguito di una propria iniziativa, si è trovato attorno ad un tavolo del Ministero della Salute, convocato congiuntamente ad ABI dal Sottosegretario On.le Patta.

Il vero rischio per i lavoratori del credito è che tali affermazioni, esibite con malcelata noncuranza da controparte, possano trovare una implicita conferma nelle istituzioni, non certo perché condivisibili ma per la scarsa attenzione che talvolta



accompagna il nostro legislatore verso scenari giuridici contraddittori, nuove praterie sconfiniate da decifrare per il lavoratore ma altra feconda terra di conquista per giuslavoristi esperti.

Ma è così tanto difficile fare chiarezza? Come si pone la tutela dell'ambiente di lavoro nel nostro settore, come da un obbligo per le aziende può diventare opportunità di miglioramento a beneficio di tutti? Il rischio rapina, tipico di tutto il commercio per la presenza di facili obiettivi predatori, è un problema di sicurezza civile o di sicurezza sociale nei Paesi dell'Unione Europea?

La security può convivere con la safety? Quali organismi istituzionali saranno chiamati a vigilare il rischio esogeno e quali quello endogeno? Quale dei due è prevalente, quale sussidiario? Sono questi, né pochi né irrilevanti, i quesiti di fondo che vorremmo affrontare con controparte alla luce dell'attuale quadro normativo ed in vista dell'ormai prossimo scenario giurisprudenziale a cui vorremmo arrivare già preparati.

Ecco la necessità di alcune considerazioni in vista dei prossimi incontri ministeriali che vorremmo proficui nonostante i dinieghi di controparte e l'asserita inutilità ad aprire altri tavoli di confronto vista la concomitanza del rinnovo contrattuale. Altresì noi riteniamo l'incontro, l'informazione, la comunicazione momenti essenziali per poter cambiare atteggiamento senza dover rinunciare ciascuno alle proprie posizioni identitarie: prima la concertazione, il chiarimento delle reciproche posizioni anche alla luce dei dettati normativi, la ricerca di punti condivisi e poi la negoziazione contrattuale. Guai a dimenticare, come diceva Eraclito, che l'unica certezza è il divenire!

Noi, con questa certezza, con la voglia di dar vita ad uno sviluppo sostenibile, quello già definito nel Protocollo a suo tempo sottoscritto, vorremmo poter esprimere e confrontare le nostre istanze riferite all'esigenza di maggiore e migliore sicurezza. Questa nostra impostazione, da sempre patrimonio e cultura Falcri, è certo nell'interesse dei lavoratori ma, forse potrebbe, anzi dovrebbe, come sempre più spesso affermato anche in sede UE, coincidere con l'interesse stesso delle aziende. Se riuscissimo a coniugare i principi generali derivati dalla legge 123 - articolo 1 della legge delega - del Testo Unico, mettendo a fattor comune alcune valutazioni sulle specificità di sicurezza nel Credito, rischieremo di creare, forse primi in Italia, quell'auspicata cultura della sicurezza, oggi invocata da tutti ma che ancora sembra non riesca a coinvolgere nessuno con l'efficacia e l'effettività



necessaria. Non è un caso se l'agenzia europea per la sicurezza e la salute sul lavoro (<http://osha.europa.eu/>), in un recente rapporto, illustri come una gestione efficiente della sicurezza sul lavoro possa contribuire ad accrescere la produttività aziendale.

Numerosi i benefici per l'impresa che attua una buona politica di sicurezza sul lavoro, non solo per il costo degli infortuni sul lavoro e delle malattie professionali che, per la maggior parte dei Paesi, è tra il 2,6% e il 3,8% del prodotto interno lordo (PIL) ma anche per i vantaggi, anche alla luce dell'estensione della legge 231 ai reati connessi alla 626, quando l'azienda riesce a prevenire e a controllare i rischi in maniera efficace. Le aziende che hanno introdotto standard migliori di salute e sicurezza sul lavoro (SSL) tendono ad avere meno problemi.

Un ambiente di lavoro sicuro e salubre, quindi, è un buon affare per tutti!

SALUTE & SICUREZZA SUL LAVORO

FALCRI PROFESSIONE BANCARIO N.4-5 APRILE-MAGGIO 2007



La nuova norma uni sulle statistiche degli infortuni sul lavoro...E l'infortunio da rapina?

Come prassi, l'UNI - Ente Nazionale Italiano di Unificazione - prima di approvare definitivamente la nuova Norma "Statistiche degli infortuni sul lavoro", ha proposto il documento U50006490 alla valutazione degli stakeholder interessati e l'inchiesta pubblica per la presentazione di eventuali osservazioni è scaduta il 3 gennaio 2007. La lettura e l'analisi del documento dà la possibilità a chi scrive di esprimere alcune personali riflessioni sull'evoluzione del termine infortuni e sulle sue possibili interpretazioni ai fini dell'obiettivo primario che, vale la pena rammentare, rimane quello della tutela e della salute della sicurezza dei luoghi di lavoro. Già nel sommario, la futura norma redatta dalla commissione Sicurezza dell'UNI si prefigge esplicitamente lo scopo di definire in maniera univoca e standardizzata l'infortunio sul lavoro, per poter poi individuare i parametri e gli indicatori più significativi ai fini di prevenzione in quanto solo così si rende possibile la comparazione dei dati a livello settoriale, territoriale e temporale, in tutti i settori di attività sia pubblici che privati. L'esigenza di un sistema informativo nazionale sui danni da lavoro



occupa da quasi cinque anni l'INAIL, l'ISPESL, le Regioni e le ASL ed è richiesto da quanti, in assenza di una prassi riconosciuta, si affidano necessariamente a valutazioni quasi sempre autoreferenziali. Ancor di più l'esigenza è sentita per le attività a rischio non normate ove, come nel caso del rischio rapina, si manifesta la necessità di creare una banca dati univoca su cui operi un osservatorio permanente, garante dei dati stessi, presidiato da tutti gli stakeholder, in modo che non ci siano manipolazioni o fraintendimenti interessati (OSSIF, anziché prefetture, anziché aziende), che comprenda tutti i dati del settore (mancano per esempio ad oggi i dati relativi alle rapine negli uffici postali). Fa particolarmente piacere notare che nella nota introduttiva al progetto di norma, sia precisato a chiare lettere, sia nella 626 che nei sistemi qualità ISO9000, come senza la definizione di parametri di valutazione condivisi, non ci sia alcuna possibilità né di valutare correttamente i rischi né di perseguire il miglioramento continuo. Non può essere migliorato ciò che non è misurabile! Le politiche di miglioramento non possono che avvenire tramite decisioni basate su dati di fatto (infortuni avvenuti, metodi statistici validati e non soggettivi). L'impiego di metodi statistici, almeno condivisi per prassi ma meglio se definiti dalle norme, risulta essenziale anche per tener conto delle innovazioni introdotte dalle Norme Comunitarie e recepite dagli stati membri (D. Lgs. 38/2000) che ha richiesto nuovi parametri di valutazione che tenessero conto anche del danno biologico, dell'infortunio in itinere, dell'estensione delle tutele assicurative anche ai dirigenti, ai lavoratori atipici, agli sportivi.

Per questo che la proposta di norma introduce, ai fini del rimborso assicurativo, una triplice articolazione nella definizione dell'infortunio: • l'infortunio sul lavoro vero e proprio (punto 2.1); • l'infortunio in itinere (punto 2.2); • l'infortunio sul lavoro ed in itinere (punto 2.3). Infortunio sul lavoro comprende ogni evento fortuito avvenuto in occasione di lavoro che abbia provocato una lesione fisica o psichica e, recependo quanto già previsto da EUROSTAT, comprende le intossicazioni acute, gli atti intenzionali da parte di altre persone, gli infortuni occorsi durante il lavoro ma all'esterno dell'impresa anche se provocati da terzi e non comprende le lesioni deliberatamente autoprovocate, gli infortuni in itinere, le malattie professionali e gli infortuni esclusivamente dovuti a cause mediche. Esso distingue, ma lo definisce poi come medicazione, l'infortunio sul lavoro che abbia comportato la sola medicazione con una ripresa immediata del lavoro e con il suo abbandono per la parte restante del turno lavorativo. Infortunio in itinere verificatosi nei tragitti percorsi dal lavoratore da e per il posto di lavoro, includendo anche gli spostamenti per esigenze di mensa se questa è posta all'esterno dell'azienda stessa. Infortunio sul lavoro ed in itinere che, nella cogenza della norma contenuta nel DPR 30 giugno 1965, n. 1124, comprende gli eventi lesivi, avvenuti per



causa violenta. Dove la causa violenta è caratterizzata da a) dannosità, b) rapidità c) esterioresità - derivante dall'ambiente ove, in rapporto topografico e cronologico con l'attività esplicata, grava il rischio lavorativo. Avvenuti in occasione di lavoro - al fine di produrre lavoro. Dove l'evento diventi lesivo per l'integrità psico-fisica del lavoratore e, come tale, suscettibile di valutazione medico-legale. Si noti come eccezione che, nonostante la giurisprudenza abbia fissato per la rapidità una durata continuativa che non superi il turno giornaliero, le malattie infettive o parasitarie, in quanto definite virulenti, si intendono ricomprese. Tenendo inoltre conto della possibile evoluzione dello stato della pratica di indennizzo, ai fini del processo valutativo interno dell'INAIL, l'infortunio può risultare: • notificato, • definito, • riconosciuto, • indennizzato, • per inabilità temporanea (se superiore a tre giorni oltre quello dell'infortunio), • per postumi dovuti a danni psico-fisici permanenti, • non inferiori al 6% (indennizzo in capitale), • superiori al 16% con una rendita, per morte in presenza di superstiti.

... e il rischio rapina?

Oggi è considerato un rischio generico aggravato, coperto dalla polizza INAIL in quanto assunto necessariamente su di sé dal lavoratore specificatamente per finalità lavorative. Per questo non può essere confuso con il rischio elettivo che volontariamente viene invece assunto in difformità di disposizione del Datore di Lavoro o liberamente adottata in via autonoma. E' evidente che il rischio rapina viene assunto dal lavoratore bancario proprio perché connaturato con l'obiettivo criminale della rapina, o del furto necessariamente, in analogia ai rischi nei supermercati, o nelle gioiellerie estendibile in tal modo anche al negozio generico.

Già nella legge 833/78 istitutiva del Servizio Sanitario Nazionale (SSN), l'articolo 20 rinviava l'analisi di casi atipici - tutti quelli ancora non regolati da apposita norma (VDT, movimentazione manuale dei carichi, rischio incendi, etc) - ad una successiva contrattazione e valutazione tra ASL e OO.SS. e Datori di Lavoro.

Non così sembra avvenire per il rischio rapina dove a fronte di circa 3000 eventi criminali annui risultano inoltrate all'INAIL, per infortunio o danno permanente, meno di 150 richieste di indennizzo, delle quali solo 1/3 accettate e, quasi tutte quelle accettate risolte con un indennizzo una tantum in conto capitale e dove la cogenza applicativa dell'articolo 20 non sembra trovare ancora la giusta e meritata attenzione. Nell'ipotesi che mediamente in una rapina siano coinvolte almeno quattro persone, il danno potenziale patito dal mondo bancario riguarderebbe circa 12.000 persone ogni anno e può insorgere - quale danno psico-fisico da stress - anche molto dopo l'evento stesso. Tale riflessione è d'obbligo vista l'entità delle richieste di indennizzo! L'ABI che si è finora distinta per un atteggiamento



mento formalmente corretto nei confronti delle istituzioni esterne (Prefetture), nei rapporti con l'ambiente interno - dipendenti, OOSS, RLS - ha mantenuto un approccio molto riduttivo, di basso profilo culturale (altro che proattività!), nell'unico tentativo palese di deresponsabilizzare il datore di lavoro e l'impresa bancaria. Dopo l'approvazione definitiva della presente proposta normativa, sarà più agevole per gli stakeholder, RLS e sindacati in primis, valutare la compliance nella tenuta del registro infortuni, nella registrazione dell'evento rapina per tutti i presenti all'evento criminoso. Il metodo proattivo, sempre sbandierato dall'ABI, vorrebbe che la condotta aziendale dei propri associati, non fosse determinata dal solo obbligo legislativo. Casi atipici come questo della rapina, ancora non normati da specifica legislazione, sarebbero soggetti ai soli obblighi generici della 626 e dell'articolo 20 della citata legge 833/78. La sola consapevolezza dell'esistenza degli aspetti critici e/o la volontà di garantire, per i dipendenti ed i frequentatori abituali o occasionali del proprio habitat lavorativo di filiale, lo standard massimo di sicurezza proponibile dovrebbe diventare la regola di comportamento dell'azienda bancaria che voglia definirsi proattiva e, non è detto che tale cambiamento culturale debba necessariamente introdurre nuovi costi e che comunque non possa evidenziare nuove opportunità ed attivare nuove potenzialità di sviluppo. Chissà se l'ABI vorrà allinearsi ad un caso di eccellenza come il Golf Club di Forlì? Che "ci azzecca" direbbe qualcuno. Al Convegno "la sicurezza integrata" presso la facoltà di ingegneria dell'Università di Ferrara è stato presentato un progetto pilota individuato per i circoli di golf: un modello logico di risk assessment che merita particolare attenzione. Il management in questione, non soddisfatto dell'approccio tradizionale che non sembrava individuare per l'attività di un golf club rischi specifici, per proprie esigenze di visibilità sul territorio di riferimento, si è affidata ad un gruppo di professionisti curiosi e proattivi, cui ha richiesto di estendere la valutazione del rischio non solo alle attività che normalmente si svolgono all'interno del sito ma anche ai possibili scenari di emergenza di carattere naturale, tecnologico ed umano. In questo caso, lo scenario organizzativo proposto per la sicurezza tiene conto non solo della protezione obbligatoria di legge per i lavoratori dipendenti ed occasionali, i giocatori e gli eventuali visitatori esterni, ma anche il rischio esogeno dovuto ad elevate affluenze di pubblico in occasione di particolari manifestazioni sportive che, nel caso di una agenzia bancaria, sembra poter coincidere con le numerose e prevedibili scadenze periodiche: mensili, trimestrali ed annuali. Quale sarà la prima banca che riterrà opportuno inserire nel proprio Bilancio Sociale l'attribuzione alla propria clientela di una Safety Card specifica dell'agenzia di appartenenza?



FALCRI RISPONDE

SALUTE & SICUREZZA LAVORO

ing. Franco del Conte
Coordinatore Nazionale FALCRI 626



SICUREZZA

IL CASSIERE E LE BUSSOLE D'INGRESSO

Può un cassiere di una filiale con volumi elevati e di conseguenza anche numero di operazioni elevati, essere distratto sia dalle telefonate in entrata/uscite sia del controllo della bussola? Evidentemente il problema è assai complesso e non può avere una sola soluzione. Si tratta infatti di valutare un tipico rischio organizzativo e non un rischio fisico tradizionale quale quello elettrico, chimico o ambientale per i quali si avverte una maggiore consapevolezza, per sensibilità e cultura, e per i quali ci si sente quindi più preparati. L'approccio sarà di tipo probabilistico e non più semplicemente deterministico. Proprio per questo l'analisi sarà più ricca e coinvolgente, come si dice a Roma "Piatto ricco mi ci ficco!"

Occorre munirsi di pazienza e sensibilità per tentare di definire il sistema di tutela aziendale adottato dal Datore di Lavoro e tracciare quindi la filiera della sicurezza messa in atto presso la filiale, definire il processo lavorativo in esame e la effettiva compliance nei comportamenti di parte datoriale, ovvero la conformità delle azioni di tutela a come sono stati - prima - predisposti nel Documento di Valutazione del Rischio (DVR) e - poi - effettivamente attuati nella filiale.

Altro elemento discriminante nell'approccio è la diversità e la complementarietà degli strumenti di tutela che la norma giuridica rende attualmente disponibili per le figure di rappresentanza collettiva: il Sindacato con l'art. 9 dello statuto dei lavoratori e il Rappresentante per la Sicurezza con l'art. 18 del Decreto Legislativo 626/94. Ma andiamo con ordine.

Sicuramente l'azienda o meglio il Datore di Lavoro (DL) ha già provveduto ad integrare il DVR originario con un nuovo capitolo: il Rischio Rapina. No? Allora è già



il caso di procedere con una denuncia! Altrimenti andremo prima ad esaminare il DVR nelle sue linee di indirizzo generale per poi verificare, nella scheda specifica del luogo di lavoro - la filiale in argomento - a quale contesto organizzativo si faccia riferimento.

La filiale è strutturata normalmente con un organico definito dal numero dei lavoratori presenti, tra detti lavoratori dovranno essere state individuate le figure e le responsabilità e definite le procedure operative del preposto, dell'incaricato, dell'eventuale addetto alle emergenze e/o dell'addetto per il mantenimento delle condizioni di normale attività e forse finanche per la corretta gestione del rischio residuo. In regime di normale operatività, ad ogni non conformità eventualmente riscontrata corrisponde una variazione della valutazione di rischio originaria effettuata dal Datore di Lavoro e deve perciò corrispondere una specifica e conseguente azione da parte del medesimo o di chi, per delega, deve poter e saper ricondizionare in sicurezza il luogo di lavoro e quindi ripristinare, per i lavoratori addetti e per la clientela, le condizioni prestabilite nel Documento di Valutazione del Rischio. Non è così? Siamo pronti per intervenire! Nello specifico andremo ad accertare se le condizioni operative, come sopra previste in via generale nel DVR ed in via specifica ed applicativa nella scheda di filiale, sono state effettivamente modificate.

STRESS DI CASSA O DA RAPINA?

Nella filiale è stata tolta una unità operativa per cui le attività si sono concentrate sulle uniche due casse aperte al pubblico dove vengono effettuate sia front che back office, un cassiere dopo un periodo di lavoro stressante ha subito l'unico ammanco di cassa della propria attività lavorativa (euro 1.000,00). Consapevole della responsabilità attinente i contanti della propria cassa, quali tutele possiamo attivare per restituire al cassiere la serenità del proprio lavoro?

Il DL ha l'obbligo di introdurre misure di cautela, anche temporanee, che si sostituiscano alle condizioni funzionalmente degradate e per questo non più operative, restituendo alla filiale le condizioni di sicurezza originarie. In caso contrario, essendo venute meno le condizioni di tutela dei lavoratori (ex 626) che il DL aveva previsto in quello specifico luogo di lavoro, non ci resterà che intervenire a termini di legge per l'immediato ripristino delle tutele stesse già espresse nel DVR o delle



misure alternative e provvisorie che allo scopo devono essere state individuate. Per usare un esempio più concreto, sarebbe a dire che se in un cantiere edile si dovesse rompere una scala il lavoro non può più proseguire senza sostituire l'attrezzatura ormai non più idonea o senza modificare l'organizzazione del lavoro stesso per mantenere il medesimo grado di tutela richiesto dal particolare tipo di lavorazione. Per il cassiere il discorso è analogo.

Nella valutazione del rischio rapina effettuata dal DL per la filiale in argomento, egli avrà tenuto conto di una serie di parametri in base ai quali, per il contenimento del rischio specifico, avrà già individuato nel DVR le dotazioni operative (risorse tecnologiche, risorse umane, e risorse organizzative-procedure) più idonee, emanando disposizioni e ordini di servizio interni alla banca ed attuando in merito la necessaria formazione.

Forse a nostra insaputa, le dotazioni operative potrebbero già essere in conformità della circolare ABI e ancor meglio in conformità degli eventuali Protocolli sottoscritti con la Prefettura di appartenenza? Meno male, così ogni cosa potrà e dovrà essere valutata con maggiore attenzione per verificarne il grado di applicazione e di compliance alle regole aziendali stabilite.

Ogni cosa potrà essere oggetto di puntuale valutazione e finanche di denuncia e questa volta non solo ai tradizionali Organismi deputati per la safety (ASL) ma anche a quelli deputati per la security (Prefetture) per gli eventuali ulteriori impegni sottoscritti dalla banca che spesso risultano poi disattesi.

Le operatività definite nelle procedure della banca ed affidate alla responsabilità degli operatori di sportello, dei preposti, di altri (?) non solo devono far parte del DVR, ma devono essere oggetto di scrupolosa manutenzione. Per la gestione del rischio residuo - la sicurezza assoluta non esiste - non solo le attrezzature deputate alla sicurezza fisica dei luoghi e delle persone devono essere mantenute attive ma anche le stesse procedure operative ad esse afferenti. Al pari delle attrezzature, devono essere mantenute - in efficienza intrinseca ed in efficacia nel sistema - anche le procedure operative di emergenza: loro attuabilità, nominativi e responsabilità, numeri di telefono, etc...

In questi casi, qualora si dovesse riscontrare un venir meno delle condizioni di sicurezza stabilite, nella propria insindacabile responsabilità, dal Datore di Lavoro, ed il permanere di nuove condizioni di insicurezza si potrebbe anche al limite configurarsi il giustificato abbandono del posto di lavoro (vedi sentenza della Cassazione per il caso dell'esattore del casello autostradale) fino all'effettivo ripristino delle condizioni di sicurezza e tutela stabilite con il DVR.



E' evidente, nel caso di specie sollevato dal collega, che una modifica operativa, quale la diminuzione di organico, abbia comportato un diverso modo di lavorare e che, per i nuovi carichi di lavoro e le ulteriori responsabilità connesse, sia possa determinare una condizione di stress continuato e assolutamente non previsto - non valutato dal DL - per il lavoratore che, nel box di cassa, si vede costretto ad operare in condizioni di sicurezza diminuita, con errori e disattenzioni molto più probabili che nella normalità specie se tale condizione operativa permane nel tempo. L'applicazione del Decreto 626/94 non può tollerare che il lavoratore sia chiamato a sopperire alla disorganizzazione del proprio datore di lavoro e se questo dovesse accadere, come purtroppo spesso viene segnalato, il Rappresentante dei Lavoratori, chiunque esso sia, ha modo di agire.

Sarà sempre compito del DL individuare le modalità più opportune per il rapido ripristino della normale operatività e, nel frattempo, disporre alcune modifiche procedurali che non costringano p.e. il cassiere ad operare una chiusura contabile ad ogni cambio di mansione (cassiere-usciera-vigilante-preposto alla sicurezza-addetto-quant'altro il DL riuscirà ad inventarsi?) con evidenti impatti negativi per la gestione di code indesiderate, per disservizi per la clientela in genere e per il ridursi dell'immagine aziendale: tutti danni aziendali per i quali il cassiere non sarebbe minimamente responsabile.

Dulcis in fundo, tutto quanto sopra indicato, specie se documentato ed articolato al meglio, potrebbe costituire un solido argomento di collaborazione e condivisione in un approccio bilaterale e proattivo con il Servizio di Prevenzione e Protezione della banca per tutti gli aspetti di sicurezza (safety, security) di filiale ma, in caso contrario, costituire altrettanti argomenti di puntuale e circostanziata denuncia a carico della banca su cui far esprimere nella loro competenza gli organismi territorialmente competenti (Prefettura, ASL, ISPESL, etc.) e, perché no, anche eventuali comitati etici che la banca - forse per rifarsi il trucco - ha pensato bene di attivare.



di Franco Del Gato

Coordinatore Commissione Nazionale Falci 020

BANCA SICURA 2006: Security & safety in banca

Con il titolo dell'intervento a Banca Sicura 2006, tradizionale convegno annuale dell'Associazione Italiana Professionisti Sicurezza svoltosi a Roma il 18 e 19 ottobre scorso - Security & safety in banca: opportunità o ulteriori vincoli per uno sviluppo sostenibile? - intendeva evidenziare il forte ritardo che le aziende bancarie scritte no nel non coccolare con approccio proattivo le numerose innovazioni organizzative imposte dalle norme, trascurando, invece, di cogliere le opportunità di crescita e sviluppo che si celano dietro ogni cambiamento.

Già nel 1992 con il Trattato di Maastricht la Comunità Europea declinava le regole per i Paesi aderenti e, più precisamente con l'art. 2, rendeva esplicite alcuni indirizzi di carattere generale: *La comunità ha il compito di promuovere uno sviluppo armonico ed equilibrato delle attività economiche, ... uno crescita sostenibile, non inflazionistica e che rispetti l'ambiente, il miglioramento del tenore e della qualità della vita.*

Nella mia relazione a Banca Sicura nel lontano 1997, ripreso con un articolo su Bancaparte, affermavo scon-

solato: *Sicurezza: quanto mi costi - per le banche il primo obiettivo non è risparmiare sui sistemi di sicurezza, ma contenere il peso degli oneri ripetitivi e non previsti di esercizio e manutenzione attribuiti spesso ad una scarsa integrazione progettuale. Ma per pervenire ad un tale obiettivo serve un vero progetto aziendale. Ponevo, quindi, un obiettivo che ritenevo già allora possibile: trasformare la sicurezza, da centro di costo a centro di profitto, dalla "sicurezza costata" alla "sicurezza pagata".*

In tal senso sembra opportuno riprendere l'editoriale di Marco Iacovi, che, nel decennale della rivista Bancaparte dell'ABI, conferma la tesi: *... Bancaparte si fa valano di un nuovo concetto di sicurezza. Vale a dire la sicurezza come asset da valorizzare nelle strategie di governance delle banche. Sia come protezione dei dipendenti e dei clienti, sia in termini di Mela dei sistemi informativi e di continuità del business. ... senza perdere di vista l'ottimizzazione organizzativa.*

Sviluppo sostenibile o inerzia strategica
Oggi, a distanza di quasi un decennio, visto che i risultati economici delle banche risultano pur sempre positivi, il top management vive un forte dilemma organizzativo: sviluppo sostenibile od inerzia strategica?

Il mercato, oggi più che mai, chiede all'impresa banca di testimoniare al mercato non più solo il proprio valore economico ma anche il livello di customer satisfaction raggiunto tramite le ricadute positive della propria attività nei confronti degli altri stakeholder. Al ritorno eco-

nomico espresso dal Bilancio d'esercizio devono vedersi associati altri valori, forse più immateriali, tipo la Partecipazione, la Fiducia, l'Immaginazione, che, tramite un Audit condiviso e trasparente finalizzato, come si dice in qualitativo, una propria evidenza oggettiva e documentata nel Bilancio sociale. Dalla qualità economica d'impresa alla qualità ecosociale perché, come ebbe a dire il Presidente Ciampi, non c'è sviluppo senza sicurezza!

In quest'ottica occorre meditare su un nuovo modello di Corporate Governance, che, oltre che alla redditività d'impresa soddisfi anche la crescente domanda di trasparenza da parte della società civile, dove il manager bancario si troverà a navigare tra una crescente complessità degli scenari possibili, una proliferazione normativa, una globalizzazione sempre più spinta, una dematerializzazione dei valori d'impresa, tra scandali finanziari che, nel recente passato, hanno profondamente minato la fiducia dei mercati e che quindi richiedono una maggiore convinzione maggiore trasparenza e visibilità per i diritti della clientela.

La Corporate Governance deve ricreare un valore d'impresa in cui si crea valore per tutti gli stakeholder, nessuno escluso. Gli stakeholder sono portatori di interessi molteplici e differenziati di tipo:

- economici, patrimoniali, finanziari (azionisti, soci, cda);
- competitivi verso Clienti interni-esterni (management, dipendenti, clientela, fornitori, partner, istituzioni);
- sociali, etici, ambientali (territorio, comunità locali,

mass media, opinion maker, OO.SS.), e, in quanto tali:

- contribuiscono alla realizzazione della missione aziendale;
- sono in grado di influenzare con le loro molteplici decisioni (di spesa, di investimento, di collaborazione, di controllo, di regolamentazione) il raggiungimento degli obiettivi aziendali;
- vengono influenzati dalle scelte e dalle attività dell'impresa.

Certamente i valori d'impresa hanno corso e corrono più che qualche rischio! Nella Corporate Governance, anche alla luce di Basilea II, la Security e la Safety possono essere visti dal datore di lavoro non più semplicemente come vincoli ma piuttosto come stimoli per sviluppare uno strumento strategico di integrazione dei sistemi di gestione aziendali.

Il contenimento della spesa corrente, obiettivo comune di ogni azienda, deve enfatizzare e attivare ogni strumento aziendale che promuova il coordinamento, che stimoli le potenziali sinergie in modo che, a parità di investimenti, si ottenga sempre il miglior rapporto costi benefici mantenendo un continuo ed efficace controllo della spesa corrente. La cultura aziendale del perseguire efficienza nelle singole spese deve, anzi più strategicamente, tendere alla ricerca della maggiore efficacia del sistema, risultato complessivo dell'attività dei singoli sottosistemi componenti (safety, security, quality, environment), che invece risultano spesso gravati da spese onerose, parcellizzate e fuori controllo.



Ombre La vigilanza privata messa in crisi della corsa al risparmio

Addetti alle pulizie davanti alle banche

Il caso Dipendenti di una multiservizi messi a fare i vigilantes in 12 agenzie romane

Fabio Di Chio
L'Espresso

Ora ci sono gli addetti alle pulizie a fare la guardia davanti alle banche. «Sono dipendenti di multiservizi, dislocati in 12 filiali Bnl Paribas di Roma. L'ho detto a Prefettura e polizia, ma sembra sia cambiato poco», dice il ministro delle Giustizie di fronte a un gruppo di monti riciclate da un imprenditore pugliese in odore di mafia, i 40 mila che ha comprato la sicurezza privata, ma il segretario provinciale di Fim ha detto: «I brimati è un mastino che non ringhia e morde a fondo. Nel suo ufficio a Via Cavour patita il furto e mostra carte pulite e sicure. Il ministro ha addirittura convinto la magistratura capitolina a mettere su un processo contro l'ex prefetto di Roma, Achille Spadolini, che ha fatto il ministro. E ne sta preparando

poco ha scoperto i "vigilantes" con la scopa. «Alle istituzioni ho scritto in quali agenzie ci sono i pulitori. La Questura è stata in quelle indicate a Prefettura e polizia, ma di non averli trovati». Solo in un caso il funzionario addetto dal Palazzo di Governo ha preso in considerazione la denuncia, alla gestione delle porte blindate a bussola il quale dichiara di prestare servizio di guardiana notturna. Il prefetto di Roma, Eraldo Scivone, ha detto: «E' un caso che non si ripeta».

I prezzi
Un'ora costa 22,35
le banche pagano 18
all'addetto vanno 16,40

dal portafoglio dei proprietari di istituti di vigilanza. Quando le banche appaltano la vigilanza, alla gara partecipano le imprese private di lavoro e il gubbio.

costi, non è un tipo di vigilanza privata messa in crisi della corsa al risparmio

Corrente (Cgil): sette rapine negli ultimi 4 mesi, servono guardie giurate

INTERVENTO

Banche insicure, appello al prefetto

CASERTA (Tommaso Bianchi) - Rapine in banca a Caserta, per la Federazione italiana sindacale assicurazione e credito della Cgil si tratta di un evento annunciato, in quanto sono episodi non isolati, ma anche poco prevenuti per l'estrema facilità con cui avvengono. Il sindacato critica le banche che, per un semplice discorso di costi, non vogliono investire in un tipo di vigilanza privata messa in crisi della corsa al risparmio

RUBRICA DI LAVORO

No alla videosorveglianza

Il garante per la protezione dei dati personali (newsletter del 3 aprile scorso) ha reso noto di aver esteso il divieto di installare telecamere che possano controllare i lavoratori che alle aree dove i dipendenti possono trovarsi spontaneamente. La circolare afferma che: «Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori nei locali dove si trovano saltuariamente i luoghi di lavoro dove gli obblighi previsti dall'articolo 41 del codice civile non sono applicabili». Il garante ha anche precisato che l'installazione di telecamere è consentita nei locali dove si trovano saltuariamente i luoghi di lavoro dove gli obblighi previsti dall'articolo 41 del codice civile non sono applicabili.

Il garante per la protezione dei dati personali (newsletter del 3 aprile scorso) ha reso noto di aver esteso il divieto di installare telecamere che possano controllare i lavoratori che alle aree dove i dipendenti possono trovarsi spontaneamente. La circolare afferma che: «Non è lecito installare telecamere che possano controllare i lavoratori nei locali dove si trovano saltuariamente i luoghi di lavoro dove gli obblighi previsti dall'articolo 41 del codice civile non sono applicabili».



la Repubblica
GIOVEDÌ 30 LUGLIO 2009
207/208

Paura in banca, presi in ostaggio e poi salvati dai carabinieri

Santa Marinella: avevano le armi spianate, alla fine si sono arresi

RE banditi che spianano le pistole contro due carabinieri davanti agli occhi terrorizzati di un direttore di banca e di alcuni dipendenti. Momenti lunghi come secoli, una scena degna di un film di Quentin Tarantino ieri mattina all'agenzia del Credito cooperativo di via Aurelia 683, a Santa Marinella. «Gettate le armi» intima un maresciallo. «No, buttatele voi o spariamo» replicano i rapinatori. Ma dopo qualche istante cedono: un giovane militare si è piazzato in posizione strategica, dietro l'angolo di una parete e li tiene sotto tiro. La gang, composta da autentici veterani (il più anziano ha ben 58 anni) capisce che

Uno dei rapinatori era in regime di semilibertà, gli altri due avevano l'obbligo di firma



la partita è persa: tre pistole finiscono a terra e, subito dopo, scattano le manette. Si è conclusa così, poco prima delle 10, una mattinata di paura nella cittadina balneare frequentatissima dai romani in queste giornate roventi di fine luglio. In azione, una "paranza" di professionisti: E.D., 58 anni, il "palo", S.M., di 49, detenuto in semilibertà con l'obbligo di firmare ogni sera al carcere di Velletri, D.M. e D.D., 33 e 25 anni, entrambi sorvegliati speciali con obbligo di firma. Durante le perquisizioni a casa dei quattro, qualche ora dopo, i militari del colonnello Giuseppe La Gala troveranno altre due pistole (una rapinata a una guardia giurata, l'altra probabilmente, rubata in un appartamento) e divise da guardia giurata e da carabinieri. I quattro sono entrati in azione prima dell'apertura dell'agenzia. Quasi sicuramente, avevano studiato il colpo da tempo, conoscevano gli orari dei dipendenti e contavano su un bottino di qualche centinaia di migliaia di euro. Con una tecnica ormai collaudata, la gang ha aspettato l'arrivo dei dipendenti e del direttore. Uno alla volta, gli impiegati sono stati aggrediti, minacciati e presi in ostaggio. Poi la paranza si è



rassegnata ad aspettare l'ora in cui il meccanismo automatico della cassaforte ne avrebbe permesso l'apertura. All'esterno, è rimasto il "palo" cinquantottenne che, però, a un certo punto si è fatto notare troppo. Un passante si è insospettito, ha chiamato il 112 e sul posto, nel giro di pochi istanti, invia Aurelia 683 è arrivata la polizia. I quattro sono entrati in azione prima dell'apertura dell'agenzia. Quasi sicuramente, avevano studiato il colpo da tempo, conoscevano gli orari dei dipendenti e contavano su un bottino di qualche centinaia di migliaia di euro. Con una tecnica ormai collaudata, la gang ha aspettato l'arrivo dei dipendenti e del direttore. Uno alla volta, gli impiegati sono stati aggrediti, minacciati e presi in ostaggio. Poi la paranza si è

trascinato via prima che potesse dare l'allarme ai complici. Infilata nella cintura, l'uomo aveva un calibro 38. Subito dopo, i militari hanno fatto irruzione nella banca con le pistole in pugno ma i banditi, nonostante la sorpresa, non si sono arresi subito. Qualche istante di brivido, le armi spianate da entrambe le parti e,

Infine i tre hanno alzato le mani. Gli ostaggi hanno abbracciato i loro "liberatori" mentre i banditi venivano portati in caserma e, successivamente, in carcere. «Tra qualche mese ce li ritroveremo fuori di nuovo» è il commento di uno degli investigatori che ormai non ha più neanche la voglia di arrabbiarsi.



Rapinatori in parrucca e collant Colpo da 100 mila euro in banca

I malviventi hanno fatto irruzione poco dopo l'arrivo di un furgone portavalori, che aveva depositato la somma nella filiale Etruria di Montelupo



Una scena del film Point Break

FIRENZE - Non proprio come Point Break, ma quasi. Nessuna maschera del presidente indosso, ma parrucche in testa e volti coperti da collant. Sono entrati così quattro o cinque banditi dentro una banca di Montelupo, a Firenze, seminando il panico fra clienti e impiegati: hanno immobilizzato clienti e dipendenti, minacciandoli con una pistola e un trincetto, e hanno portato via centomila euro. È successo nel primo pomeriggio a Montelupo.

IMMOBILIZZATI E MINACCIATI - Dopo averli minacciati e immobilizzati, i rapinatori hanno chiuso in un ufficio gli impiegati, il direttore e i tre clienti presenti in quel momento nell'istituto di credito, la filiale di Fibianna della Banca Etruria di Montelupo Fiorentino. I malviventi hanno fatto irruzione poco dopo l'arrivo di un furgone portavalori, che aveva depositato la somma poi portata via dai rapinatori: da una prima stima, si tratterebbe di una cifra compresa fra i 100 mila e 150 mila euro. Il denaro non era stato ancora chiuso nella cassaforte.

ARMATI DI TRINCETTO E PISTOLE - Secondo la ricostruzione fatta dai carabinieri della compagnia di Signa e della stazione di Montelupo i malviventi erano armati due con un trincetto gli altri due con pistole. Dopo il colpo, i malviventi sono fuggiti su una Fiat Punto, risultata rubata lo scorso 23 aprile a Montemurlo, in provincia di Prato, e ritrovata abbandonata poco lontano.

28 aprile 2009 (ultima modifica: 29 aprile 2009)



Milano, assalto alle banche: doppia rapina in meno di due ore

Alle 13.30 di ieri rapinata una filiale della Banca Popolare di Milano e alle 15, colpo alla Banca Sella. Sedicimila euro il bottino totale. Sui due fatti indagano polizia e carabinieri
di Daniele Belleri - 11/03/2010

Oltre sedicimila euro. È il bottino delle due rapine in banca di oggi pomeriggio. Il primo colpo è avvenuto verso le 15 alla Banca Sella di viale Monte Nero 71. Arrivati e fuggiti a piedi, due uomini armati di taglierino hanno portato via i circa ottocento euro depositati in cassa. Sul caso indagano i carabinieri. La seconda rapina è andata in scena alle 13 e 20 nella filiale della Banca Popolare di Milano di via Faruffini, in zona De Angeli, dove i ladri sono riusciti a farsi consegnare dai cassieri circa 15 mila euro in contanti. Uno dei due malviventi, il volto coperto da una sciarpa, ha minacciato gli impiegati mostrando il calcio della pistola che teneva nella tasca dei jeans.

Questo colpo, su cui è al lavoro la polizia, non soltanto cade a pochi giorni dal cinquantaduesimo anniversario di quella che a Milano è ricordata come "la rapina del secolo", ma in comune con quest'ultima ha anche il luogo e il nome dell'istituto di credito. Il 27 febbraio 1958, in

**POLIZIA E
CARABINIERI
INDAGANO PER
RISALIRE
AI COLPEVOLI**



via Osoppo, a pochi isolati di distanza da via Faruffini, un commando di sette uomini riuscì a svaligiare un furgone blindato della Banca popolare di Milano. In un assalto programmato fino ai minimi dettagli, con tanto di finto incidente stradale per distrarre l'autista del portavalori, i ladri riuscirono a portare a casa oltre seicentoquattordici milioni di lire. Una cifra spropositata se si pensa che alla fine degli anni Cinquanta lo stipendio di un operaio era di poco più di 40 mila lire. I vecchi del quartiere ancora si ricordano di quel giorno, come delle settimane successive in cui tutti i membri della banda furono identificati e arrestati. Quel giorno, sul Corriere della Sera, Indro Montanelli scrisse così: "Ufficialmente, sì, tutti scrivono e proclamano che sono contenti, anzi entusiasti del fatto che i criminali siano stati smascherati in modo da togliere a chiunque la voglia di imitarli. Ma, sotto sotto, senza osare dirlo, o dicendolo solo a bassa voce, la maggioranza tifava per i rapinatori".



RAPINA IN BANCA E SPARATORIA TRA BANDITI E GUARDIE GIURATE

FIUMICINO Venerdì 19 marzo 2010

(Apcom)

Rapina con sparatoria a Fiumicino: quattro banditi sono entrati nella filiale della Banca Popolare di Novara, nel quartiere residenziale Parco Leonardo, ma mentre, armi in pugno, stavano aspettando l'apertura della cassaforte, è arrivato il furgone portavalori. Così i quattro del commando sono fuggiti con il magro bottino delle casse, 2000 euro, sparando all'indirizzo delle guardie giurate.

Nessuno è rimasto ferito, mentre i rapinatori, hanno abbandonato poco dopo l'auto con la quale sono riusciti a fuggire, spiega il commissariato di Fiumicino che sta seguendo le indagini.

Quattro banditi, di cui uno con accento straniero, sono entrati oggi pomeriggio, intorno alle 15 nell'istituto, ubicato in una strada pubblica nel nuovo quartiere residenziale Parco Leonardo, poco prima della chiusura: prima è entrato uno di loro, si è avvicinato alle casse e ha chiesto di fare un'operazione, poi lo ha raggiunto un complice, che gli si è avvicinato e a quel punto ha consegnato a lui e ad altre due persone che già erano all'interno, come finti clienti, le armi. Così pistole in pugno hanno minacciato i dipendenti intimando di aprire la cassaforte. Al momento della rapina dentro l'istituto erano presenti 4 dipendenti e un cliente. A causa dell'orario e della chiusura temporizzata della cassaforte, i rapinatori hanno perso molto tempo nell'attesa restando dentro la banca alcuni minuti, nel frattempo è sopraggiunto il furgone porta valori così il comando ha desistito. I quattro sono fuggiti con quel poco che hanno trovato nelle casse, 2000 euro, e all'uscita hanno sparato alcuni colpi, almeno tre, all'indirizzo della guardie giurate del furgone che erano di fronte all'ingresso.

Ma nessuno è rimasto ferito. Un isolato più avanti hanno lasciato l'Alfa 156 a bordo della quale erano fuggiti. Sul posto sono in corso i rilievi della scientifica e mentre le ricerche dei rapinatori sono attive in tutta la provincia, gli agenti del commissariato stanno ascoltando i testimoni per ricostruire la dinamica esatta e risalire all'identikit dei banditi.



RAPINE IN BANCA IN VAL DI NON

Condannato a sei anni "Rambo" Egger

TRENTO 8 aprile 2010

Sei anni e otto mesi: è questa la pena a cui il giudice del Tribunale di Trento Carlo Ancona ha condannato oggi con rito abbreviato Florian Egger (nella foto), 41 anni, accusato di essere l'autore di due rapine in val di Non avvenute alle Casse Rurali di Vervò nel settembre del 2009 e di Brez nell'ottobre dello stesso anno.

Egger, soprannominato il "Rambo di Lauregno", ha confessato in aula di essere l'autore dei due colpi e anche il possessore delle armi (tra cui due bombe a mano) rinvenute dagli inquirenti nel giardino del suo complice Gianfranco Bergamin a Marghera (Venezia).

Bergamin, già pregiudicato, è stato a sua volta condannato a 4 anni e 6 mesi di reclusione.

Egger - evaso dal carcere di Padova l'anno scorso dove si trovava detenuto per scontare la condanna a 25 anni per l'omicidio del carabiniere Candeloro Zamperini, avvenuto nel 1997 - venne catturato dai carabinieri l'inverno scorso a Ostia (Roma), dove si nascondeva dopo l'evasione sotto le mentite spoglie di un filosofo.

A mettere gli inquirenti sulle sue tracce fu il riconoscimento fotografico fornito da una delle cassiere dei due istituti di credito. Da qui scattò una caccia all'uomo che si concluse con l'arresto del rapinatore, tradito da alcune telefonate intercettate dai carabinieri.



EFFETTUANO RAPINA IN BANCA SBUCANDO DA UN ARMADIETTO: FERMATI DALLA POLIZIA

ROMA 5 marzo 2010

Avevano realizzato proprio un bel colpo.
E con quale originale strategia, non lasciando nulla al caso.

Ieri pomeriggio, intorno alle 15, due rapinatori, approfittando degli orari di chiusura della banca Carispaq nei pressi di Termini, dall'interno di un locale dell'ex teatro Ambra Jovinelli si sono ricavati un varco per accedere all'Istituto di credito.

Facendo un grosso buco nella parete hanno avuto accesso ad un armadio della banca, che si trova proprio in corrispondenza della parete del teatro.

Quindi, in una scena come se ne vedono solo nei film, hanno fatto irruzione nella Carispaq uscendo proprio dall'armadietto.

Nel giro di 15 minuti l'uomo armato fra i due, e con il volto coperto da un passamontagna, si è fatto consegnare un bel bottino di 117mila euro mentre il complice controllava la situazione.

Un colpo quasi perfetto. Quasi perché, usciti da una porta secondaria dell'istituto di credito, si sono trovati faccia a faccia con una pattuglia della polizia del commissariato Esquilino. Gli agenti hanno prontamente disarmato i due rapinatori che tentando di fuggire avevano puntato le pistole al volto dei militari. Fortunatamente tutto si è risolto senza esplodere colpi e i due sono stati arrestati.

Sara Fabrizi (QOL)



FALCRI
aderente
CONFSAL

MODULISTICA
FAC SIMILE



FAC SIMILE

LETTERA ALLA DIREZIONE LOCALE E CENTRALE E AGLI RLS (OVE PRESENTI)

TEMA:
RICHIESTA DI RIVISITAZIONE DELL'ACCORDO SULLA SICUREZZA

Spett.le
BANCA
DIREZIONE LOCALE
DIREZIONE CENTRALE
RLS

In seguito alla recente presentazione da parte della "Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - Coordinamento Interregionale in Sanità" ad ABI ed a tutti i Sindacati del documento "[Linee d'indirizzo per la prevenzione delle rapine e dei loro effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori](#)", riteniamo indispensabile rivedere gli accordi sulla Sicurezza ed in particolare sul "Rischio Rapina" attualmente in essere nella nostra Azienda.

La richiesta viene formulata stante la dichiarata condivisione del contenuto del documento da parte di tutti i componenti le parti sociali del nostro settore e stante il ricco contenuto innovativo del documento stesso.

Restiamo in attesa di una vostra risposta in merito.

Cordiali saluti.

FAC SIMILE

LETTERA ALLA DIREZIONE LOCALE E CENTRALE E AGLI RLS (OVE PRESENTI)

TEMA:
**RIMOZIONE SISTEMI D'ALLARME PER L'ATTIVAZIONE DELLE FORZE
DELL'ORDINE A RAPINA IN CORSO**

Spett.le
BANCA
DIREZIONE LOCALE
DIREZIONE CENTRALE
RLS

Anche alla luce di quanto indicato dall'ABI e nel documento nazionale "Direzione Generale Diritto alla Salute e Politiche di Solidarietà - Coordinamento Interregionale in Sanità" titolato "Linee d'indirizzo per la prevenzione delle rapine e dei loro effetti sulla salute e la sicurezza dei lavoratori" Vi chiediamo di rimuovere i sotto elencati sistemi di allarme presenti nelle relative agenzie:

Allarme nascosto sotto le scrivanie collegato alle Forze dell'Ordine in tempo reale presso le agenzie.....

Allarme installato nella tastiera del computer collegato alle Forze dell'Ordine in tempo reale presso le agenzie

Questi sistemi se attivati mettono a grave rischio l'incolumità di chi si trova all'interno dell'agenzia rapinata, ricordiamo a tale proposito che ogni rapina rappresenta un evento potenzialmente mortale.

Per di più questi sistemi d'allarme, che rammentiamo attivano le Forze dell'Ordine a rapina in corso, scaricano le eventuali tragiche conseguenze sul collega che ha preso la decisione di azionarli.

Riteniamo questi sistemi un modo subdolo per indurre le lavoratrici ed i lavoratori ad attivare le Forze dell'Ordine a rapina in corso "sfruttando" anche lo stato di panico incontrollabile che può sopraggiungere durante la rapina.

Restiamo in attesa di una Vostra pronta risposta.
Cordiali saluti.

FAC SIMILE

LETTERA ALLA DIREZIONE LOCALE E CENTRALE E AGLI RLS (OVE PRESENTI)

TEMA:
**CONSOLLE APERTURA PORTE M/D POSIZIONATA ALL'INTERNO DEL
BOX CASSIERE**

Spett.le
BANCA
DIREZIONE LOCALE
DIREZIONE CENTRALE
RLS

Con la presente chiediamo la rimozione della consolle che governa l'apertura delle porte d'ingresso dell'agenzia N°..... in via..... città..... che è attualmente collocata all'interno del box cassiere N°.....

Il governo della consolle non può essere assegnato a chi maneggia contante sia per versamenti che per prelevamenti con conseguente rischio ammanco.

Collocare la consolle all'interno del box dove opera il cassiere equivale ad assegnarne alla lavoratrice o al lavoratore la gestione e le conseguenti responsabilità.

Vi invitiamo a rimuovere la consolle dal box ed in caso contrario considereremo il cassiere non responsabile di eventuali ammanchi evidentemente indotti/favoriti dalla decisione aziendale.

Vi invitiamo inoltre a comunicare in maniera chiara e trasparente le disposizioni circa gli eventuali interventi di sblocco del Metal Detector per l'accesso della clientela in difficoltà.

Cordiali saluti.

FAC SIMILE

LETTERA ALLA DIREZIONE LOCALE E CENTRALE

E AGLI RLS (OVE PRESENTI)

TEMA:
STAZIONAMENTO GUARDIE GIURATE ARMATE ALL'INTERNO DELLE AGENZIE

Spett.le
BANCA
DIREZIONE LOCALE
DIREZIONE CENTRALE
RLS

Portiamo a Vostra conoscenza che in seguito a sopralluoghi avvenuti in diverse agenzie abbiamo rilevato che numerose Guardie Giurate Armate stazionano all'interno dei locali delle agenzie a loro assegnate.

Vi chiediamo di intervenire immediatamente affinché le Guardie Giurate Armate presidino in maniera corretta le agenzie di loro competenza mostrandosi di fronte all'ingresso.

Questo perché è inequivocabile e provato che la visione della Guardia scoraggia la rapina ed inoltre la Guardia Giurata Armata all'interno dell'agenzia assume una pericolosità estrema per i colleghi e la clientela in caso di rapina e di ipotetico conflitto a fuoco ed in più, come già detto, non essendo visibile può fare apparire l'agenzia sprovvista della Guardia stessa.

E' di tutta evidenza che in queste condizioni non vengono garantite le più elementari misure di sicurezza a tutela di chi lavora e di chi si trova all'interno dei locali dell'agenzia.

Restiamo in attesa di Vostre notizie in merito a quanto sopra esposto.
Cordiali saluti.

FAC SIMILE

LETTERA ALLA UOTSLL (ex ASL)

E AGLI RLS (OVE PRESENTI)

TEMA:
RICHIESTA DI INTERVENTO PEGGIORAMENTO CONDIZIONI LAVORATRICI E LAVORATORI RISCHIO RAPINA IN AGENZIA

Spett.le
UOTSLL
VIA
CITTA'

Con la presente vogliamo portarVi a conoscenza che per lo scrivente Sindacato la Banca.....sta peggiorando le condizioni di sicurezza riguardo il "rischio rapina" dei dipendenti in servizio presso l'agenzia N° via.....città..... per i seguenti motivi:

- 1.A
- 2.B
- 3.C
- 4.D

Riteniamo utile portare alla Vostra conoscenza che l'agenzia su indicata è stata oggetto di rapina che si è svolta con le seguenti modalità

Vi invitiamo, oltre che ad intervenire con la massima urgenza, a prendere contatto con i sottoscritti dirigenti sindacali per qualsiasi ulteriore approfondimento dovesse esservi utile

Sig.....cell. e mail.....
Sig.....cell.e mail.....

Cordiali saluti.

FAC SIMILE

LETTERA ALLA DIREZIONE LOCALE E CENTRALE E AGLI RLS (OVE PRESENTI)

TEMA:
RICHIESTA DI INCONTRO SEMESTRALE ART. 11 CCNL

Spett.le
BANCA
DIREZIONE LOCALE
DIREZIONE CENTRALE
RLS

La scrivente OO.SS chiede che vengano fissate e concordate le date per avviare gli incontri di Semestrale come previsto dall'art.11 del CCNL.

Gli argomenti oggetto degli incontri sono dettagliati e contenuti all'interno del documento allegato contenente le richieste formulate dal nostro Sindacato sui capitoli indicati dal CCNL.

Vi rammentiamo che gli incontri devono essere fissati entro 15 giorni dalla data della nostra richiesta e che richiediamo sin d'ora risposta scritta sulle soluzioni che intenderete attuare al termine degli incontri.

Cordiali saluti.

FAC SIMILE

LETTERA ALLA DIREZIONE LOCALE E CENTRALE E AGLI RLS (OVE PRESENTI)

TEMA:
RICHIESTA DI CHIUSURA AL PUBBLICO PER AGENZIA CON UN SOLO
ADDETTO ALL'INTERNO DEI LOCALI

Spett.le
BANCA
DIREZIONE LOCALE
DIREZIONE CENTRALE
RLS

Lo scrivente Sindacato invita la Direzione ad intervenire affinché l'agenzia N°.....via.....città.....che attualmente si compone di un solo addetto, non venga aperta al pubblico o venga modificata nel numero ad almeno due addetti.

La richiesta ha luogo per tutelare sia la sicurezza che la salute della lavoratrice/lavoratore che in queste condizioni vede aumentare tra le altre cose in maniera esponenziale i rischi per la propria incolumità in caso di rapina.

Invitiamo inoltre il RLS che ci legge a richiedere visione del Documento Valutazione Rischi (DVR) relativo all'agenzia oggetto del nostro intervento.

Cordiali saluti

Finito di stampare nel mese di luglio 2010

Eurolit S.r.l.

Via Bitetto, 39 - 00133 Roma
Tel. 06.2015137 - Fax 06.2005251

Supplemento di Professione Bancario

CENTRI TERRITORIALI FALCRI

PIEMONTE

Via Nizza, 150 - 10121 TORINO
Tel./Fax 011/6624382
Fax 011/6624735
e-mail: falcricrt@libero.it

Corso Rosselli 105/10/g - 10129 TORINO
Tel. 011/5361222
Fax 011/3049189
e-mail info@falcri-is.org

LOMBARDIA

Via Mercato, 5 - 20121 MILANO
Tel. 02/860437 - Fax 02/89011448
e-mail: info@falcrintesa.it

Via Bossolario, 5 - 27100 PAVIA
Tel. 0382/33102 - Fax 0382/308378
e-mail: falcripv@alice.it

LIGURIA

Vico San Matteo, 2/16 - 16100 GENOVA
Tel. 010/2476193
Fax 010/2475391
e-mail: falcrige@libero.it

Via Orefici, 8/7 - 16123 GENOVA
Tel./Fax 010/8603538
e-mail: falcri.bpv@virgilio.it

VENETO

Piazza Giovanni XXIII, 2 - 35129 PADOVA
Tel. 049/7808172 - Fax 06/91271035
e-mail: falcri@falcricv.191.it

FRIULI VENEZIA GIULIA

Via Silvio Pellico, 3 - 34122 TRIESTE
Tel. 040/6774436 - Fax 040/6774943
e-mail: falcri.ne@alice.it

Vicolo Sottomonte, 11 - 33100 UDINE
Tel. 0432/508070 - Fax 0432/295629
e-mail: info@falcriudine.it

EMILIA ROMAGNA

Via Guidotti, 21 - 40134 BOLOGNA
Tel. 051/433043 - Fax 051/435034
e-mail: falcricarisbo@libero.it

TOSCANA

Via Piccogli, 7 - 50127 FIRENZE
Tel. 055/212951 - Fax 055/212962
e-mail: info@falcrifirenze.it

UMBRIA

Via Boncambi, 12 - 60123 PERUGIA
Tel. 075/9663560 - 075/9663567
075/9663569
Tel./Fax 075/5731000
e-mail: falcriperugia@dada.it

LAZIO

Viale Liegi, 48/B - 00198 ROMA
Tel. 06/8416336 - Fax 06/8416343
e-mail: falcri@falcri.it

Via Francesco Dell'Anno, 6/8 - 00136 ROMA
Tel. 06/39751484 - Fax 06/39734223
e-mail: falcribancaroma@yahoo.it

MARCHE - ABRUZZO - MOLISE

Via Capri, 38 - 64022 GIULIANOVA (TE)
Tel./Fax 085/8000496
e-mail: falcri.teramo@inwind.it

CAMPANIA

Via S. Giacomo, 42 - 80132 NAPOLI
Tel. 081/7917020
Fax 081/5512594
e-mail: falcri.napoli@virgilio.it

PUGLIA

Via Putignani, 141 - 70122 BARI
Tel. 080/5219681
Fax 080/5219726
e-mail: falcri-puglia@libero.it

CALABRIA E LUCANIA

Via Roma, 28/D - 87100 COSENZA
Tel. 0984/791741 - 0984/791923
Fax 0984/791961
e-mail: falcri.cosenza@fiscali.it

SICILIA

Via Cerda, 24 - 90139 PALERMO
Tel./Fax 091/6113684
e-mail: falcri.sicilia@tin.it

SARDEGNA

Via G. Masala, 7/B - 07100 SASSARI
Tel./Fax 079/236617
e-mail: falcristardegna@tiscalinet.it



FEDERAZIONE AUTONOMA LAVORATORI DEL CREDITO E DEL RISPARMIO ITALIANI

Viale Liegi, 48/B - 00198 ROMA, Tel. 06.8416336 - Fax 06.8416343
www.falcri.it, e-mail: falcri@falcri.it